

Opuscolo

e

Accordo fiduciario

compresi gli allegati specifici del fondo

Stato: 10.2024

Guadagno Alpha Equity Fund

OICVM secondo il diritto del Liechtenstein
nella forma giuridica di un'amministrazione fiduciaria

(di seguito "OICVM")

Gestore delle risorse:



Consulente per gli investimenti:



società di gestione:



L'organizzazione dell'OICVM in sintesi

società di gestione:	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30, 9494 Schaan
Consiglio di amministrazione:	Heimo Quaderer S.A.R. l'arciduca Simeone d'Asburgo Hugo Quaderer
Gestione:	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Gestore delle risorse:	Osiris Asset Management AG Austrasse 52, FL-9490 Vaduz
Consulente per gli investimenti:	Aurum Trust & Finance SA Via Pioda 5, CH-6900 Lugano
Depositario:	Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Städtle 44, FL-9490 Vaduz
Punto di distribuzione::	Osiris Asset Management AG Austrasse 52, FL-9490 Vaduz
Revisore dei conti:	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan

Rappresentanti e distributori per investitori qualificati in Svizzera:	LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20, CH-8024 Zurigo
Agente pagatore per gli investitori qualificati in Svizzera:	Helvetische Bank AG Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo
Agevolazione per gli investitori in Germania:	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30, FL-9494 Schaan

L'OICVM in sintesi

Nome dell'OICVM:	Guadagno Alpha Equity Fund
Struttura giuridica:	OICVM in forma giuridica di amministrazione fiduciaria ("amministrazione fiduciaria collettiva") ai sensi della Legge del 28 giugno 2011 su alcuni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITSG)
Costruzione dell'ombrello:	No, fondi individuali
Paese fondatore:	Liechtenstein
Data di costituzione dell'OICVM:	23.02.2024
Esercizio commerciale:	L'esercizio finanziario dell'OICVM inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Valuta della fattura dell'OICVM:	Euro (EUR)
Responsabile Autorità di vigilanza:	Autorità per i mercati finanziari del Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li

Le informazioni sugli OICVM sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

Il tedesco è la lingua giuridicamente vincolante per il contratto fiduciario, compresi gli allegati specifici del fondo

Nota per gli investitori/limitazioni alla vendita

Le quote dell'OICVM vengono acquistate sulla base del prospetto, del contratto fiduciario e dei documenti contenenti le informazioni chiave (**PRIIP-KID**), nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Sono valide solo le informazioni contenute nel prospetto e in particolare nel contratto fiduciario, compreso l'allegato A "OICVM in sintesi". Con l'acquisto delle quote, queste si considerano autorizzate dall'investitore.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere quote dell'OICVM da parte di soggetti in giurisdizioni in cui tale offerta o invito sia illegale o in cui il soggetto che effettua tale offerta o invito non sia qualificato a farlo o a soggetti a cui sia illegale effettuare tale offerta o invito. Le informazioni non contenute nel presente Prospetto e nell'Atto costitutivo della Società d'investimento o in documenti disponibili al pubblico sono considerate non autorizzate e non affidabili. I potenziali investitori devono informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sui requisiti legali e sulle eventuali restrizioni o controlli sui cambi applicabili nei Paesi di cittadinanza, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o il realizzo delle quote. Ulteriori considerazioni di carattere fiscale sono illustrate nella sezione 11 "Normativa fiscale". L'Appendice B "Informazioni specifiche per i singoli paesi di distribuzione" contiene informazioni sulla distribuzione in vari paesi. Le quote dell'OICVM non sono autorizzate alla distribuzione in tutti i Paesi del mondo. Quando le quote sono emesse, scambiate e rimborsate all'estero, si applicano le disposizioni ivi vigenti. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e pertanto non possono essere offerte o vendute negli USA o a cittadini statunitensi. Ad esempio, sono considerati cittadini statunitensi le persone fisiche che (a) sono nate negli Stati Uniti o in uno dei loro territori o territori sovrani, (b) sono cittadini naturalizzati (o titolari di carta verde), (c) sono nati all'estero come figli di un cittadino statunitense, (d) risiedono prevalentemente negli Stati Uniti senza essere cittadini statunitensi, (e) sono sposati con un cittadino statunitense o (f) sono soggetti a imposte negli Stati Uniti. Sono considerati cittadini statunitensi anche: (a) le società d'investimento e le imprese fondate secondo le leggi di uno dei 50 Stati USA o del Distretto di Columbia, (b) le società d'investimento o le società di persone fondate ai sensi di una legge del Congresso, (c) i fondi pensione fondati come trust statunitensi, (d) le società d'investimento soggette a imposizione fiscale negli USA o (e) le società d'investimento considerate tali ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 e/o dello US Commodity Exchange Act. In generale, le quote dell'OICVM non possono essere offerte in giurisdizioni e a persone in cui o a cui non è consentito.

Indice dei contenuti

L'organizzazione dell'OICVM in sintesi.....	2
L'OICVM in sintesi	3
Le informazioni sugli OICVM sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".....	3
Nota per gli investitori/limitazioni alla vendita	4
PARTE I: IL PROSPETTO.....	8
1 Documenti di vendita	8
2 Il contratto fiduciario.....	8
3 Informazioni generali sull'OICVM	9
4 Organizzazione	10
5 Principi generali e restrizioni all'investimento	13
6 Regolamenti sugli investimenti	14
7 Avvertenze sul rischio	26
8 Partecipazione agli OICVM.....	31
9 Utilizzo del successo.....	37
10 Regolamenti fiscali	37
11 Costi e tasse	39
12 Informazioni agli investitori.....	42
13 Durata, scioglimento, fusione e misure strutturali dell'OICVM.....	43
14 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale	44
15 Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita	45
PARTE II: L' ACCORDO FIDUCIARIO	46
I. Disposizioni generali	46
Art. 1 L'OICVM.....	46
Art. 2 Società di gestione	47
Art. 3 Trasferimento di compiti	47
Art. 4 Depositario	47
Art. 5 Revisore dei conti.....	47
Art. 6 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota	47
Art. 7 Emissione di azioni	49
Art. 8 Riscatto delle quote	50
Art. 9 Scambio di unità	51
Art. 10 Late trading e market timing.....	51
Art. 11 Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo	52
Art. 12 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote	52
Art. 13 Restrizioni alla vendita	53
II Misure strutturali	53
Art. 14 Fusione	53
Art. 15 Informazioni, consenso e diritti dell'investitore	54
Art. 16 Costi della fusione	54
III. Scioglimento dell'OICVM e delle sue classi di quote	54
Art. 17 In generale	54
Art. 18 Risoluzione sullo scioglimento	54
Art. 19 Motivi di scioglimento.....	55
Art. 20 Spese di scioglimento.....	55

Art. 21	Scioglimento e fallimento della società di gestione o del depositario	55
Art. 22	Risoluzione dell'accordo di deposito	55
IV.	Creazione di classi di quote e di comparti	55
Art. 23	Creazione di classi di unità	55
Art. 24	Caratteristiche delle classi di unità	56
Art. 25	Formazione di comparti	56
Art. 26	Misure strutturali per le classi di unità	56
V.	Principi generali e restrizioni all'investimento	56
Art. 27	Politica di investimento	56
Art. 28	Principi generali e restrizioni agli investimenti	56
Art. 29	Impianti autorizzati	56
Art. 30	Impianti non autorizzati	57
Art. 31	Uso di derivati, tecniche e strumenti	58
Art. 32	Limiti di investimento	58
Art. 33	Amministrazione congiunta	61
VI	Costi e onorari	62
Art. 34	Tasse correnti	62
Art. 35	Costi a carico degli investitori	65
Art. 36	Commissione dipendente dalla performance dell'investimento (commissione di performance)	65
Art. 37	Costi di formazione	65
VII	Disposizioni finali	65
Art. 38	Utilizzo dell'utile	65
Art. 39	Uso di valori di riferimento ("benchmark")	65
Art. 40	Contributi	66
Art. 41	Informazioni per gli investitori	67
Art. 42	Rapporti	67
Art. 43	Esercizio finanziario	67
Art. 44	Modifiche al contratto di amministrazione fiduciaria	67
Art. 45	Prescrizione	67
Art. 46	Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale	68
Art. 47	Informazioni generali	68
Art. 48	Entrata in vigore	68
	Appendice A: Gli OICVM in sintesi	69
	Guadagno Alpha Equity Fund 71	
A.	L'OICVM in sintesi	69
B.	Trasferimento di compiti	70
	a) Gestore patrimoniale	70
	b) Distributore	70
C.	Consulente per gli investimenti	70
D.	Depositario	71
E.	Revisore dei conti	71
F.	Principi di investimento del comparto OICVM	71
	a) Obiettivo e politica d'investimento	71
	b) Fattura/valuta di riferimento	72
	c) Profilo dell'investitore tipo	72
G.	Rischi e profili di rischio dell'OICVM	72
	a) Rischi specifici del fondo	72

	b) Rischi generali.....	74
H.	Costi rimborsati dall'OICVM	74
I.	Commissione di performance	74
J.	Esempio di calcolo della commissione di performance	75

Appendice B: Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita 76

	Informazioni per gli investitori qualificati in Svizzera	76
	Informazioni per gli investitori in Germania	79
	Informazioni per gli investitori qualificati in Italia	80

Appendice C: Informazioni di carattere normativo 79

	Divulgazione normativa	79
--	------------------------------	----

PARTE I: IL PROSPETTO

Le quote dell'OICVM sono emesse e rimborsate sulla base dell'accordo fiduciario attualmente in vigore e dell'Allegato A "L'OICVM in sintesi". Il contratto fiduciario è integrato dalla relazione annuale più recente. Se la data di riferimento della relazione annuale è passata da più di otto mesi, deve essere offerta all'acquirente anche la relazione semestrale. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (PRIIP-KID) viene messo gratuitamente a disposizione dell'investitore in tempo utile prima dell'acquisto delle quote.

Non è consentito fornire informazioni o dichiarazioni che si discostino dal prospetto, dal contratto fiduciario, dall'Allegato A "OICVM in sintesi" o dal Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. La Società di gestione non sarà responsabile se e nella misura in cui vengano fornite informazioni o dichiarazioni che si discostino dal Prospetto informativo, dal Contratto fiduciario o dal Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in vigore.

Il prospetto e l'accordo fiduciario, compreso l'allegato A "OICVM in sintesi", sono presentati qui in un unico documento. Il principale documento costitutivo del fondo è l'accordo fiduciario, compreso l'Allegato A "OICVM in sintesi". Solo l'accordo fiduciario, comprese le disposizioni speciali sulla politica d'investimento di cui all'Allegato A "OICVM in sintesi", è soggetto alla revisione legale sostanziale dell'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).

1 Documenti di vendita

Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID), il contratto fiduciario e l'allegato A "OICVM in sintesi", nonché l'ultima relazione annuale e semestrale, se già pubblicata, sono disponibili gratuitamente su supporto durevole presso la società di gestione, il depositario, gli agenti pagatori e tutti i distributori nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtenstein stei ni scher Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li.

Su richiesta degli investitori, i suddetti documenti saranno messi a loro disposizione gratuitamente anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sull'OICVM sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, durante l'orario d'ufficio.

2 L'accordo fiduciario

L'accordo fiduciario comprende una sezione generale e l'Allegato A "OICVM in sintesi". La convenzione fiduciaria e l'allegato A "OICVM in sintesi" sono stampati integralmente nel presente prospetto. La Convenzione fiduciaria e l'Allegato A "OICVM in sintesi" possono essere modificati o integrati in tutto o in parte dalla società di gestione in qualsiasi momento. Le modifiche apportate al contratto fiduciario e all'Allegato A "OICVM in sintesi" richiedono la preventiva approvazione della FMA.

Ogni modifica al contratto fiduciario e all'Allegato A "L'OICVM in sintesi" sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'OICVM e sarà quindi legalmente vincolante per tutti gli investitori. L'organo di pubblicazione dell'OICVM è il sito web della LAFV Liechtensteinscher Anlage fonds verband www.lafv.li.

3 Informazioni generali sugli OICVM

Il **Gain Alpha Equity Fund** (di seguito: OICVM) è stato costituito il 23 febbraio 2024 come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein.

Il contratto fiduciario e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono stati approvati dalla FMA il 20 febbraio 2024 e l'OICVM è stato iscritto nel Registro delle Imprese del Liechtenstein presso l'Ufficio di Giustizia il 23 febbraio 2024. Il contratto fiduciario e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono entrati in vigore per la prima volta il 1° marzo 2024.

L'accordo fiduciario e l'Allegato A "Panoramica del comparto" sono stati approvati dalla FMA il 25 ottobre 2024 e sono entrati in vigore il 28 ottobre 2024.

L'OICVM è un organismo d'investimento collettivo in titoli di tipo aperto legalmente dipendente ed è soggetto alla Legge del 28 giugno 2011 su determinati organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

L'OICVM ha la forma giuridica dell'amministrazione fiduciaria collettiva. Per amministrazione fiduciaria collettiva si intende la stipula di un contratto di amministrazione fiduciaria sostanzialmente identico con un numero indefinito di investitori allo scopo di investire e gestire il patrimonio per conto degli investitori, in cui i singoli investitori partecipano a questa amministrazione fiduciaria in proporzione alla loro quota e sono personalmente responsabili solo fino all'importo dell'investimento.

L'OICVM non è una struttura multicomparto ed è quindi un fondo unico.

La gestione dell'OICVM consiste principalmente nell'investire le somme raccolte dal pubblico per conto comune, in conformità al principio della diversificazione del rischio, in titoli e/o altre attività finanziarie liquide ai sensi dell'Art. 51 UCITSG. L'OICVM costituisce un patrimonio speciale a favore dei suoi investitori. In caso di scioglimento e fallimento della società di gestione, il patrimonio speciale non rientra nella massa fallimentare della società di gestione.

La UCITSG, il contratto di amministrazione fiduciaria e l'Allegato A "Gli OICVM in sintesi" specificano gli oggetti d'investimento in cui la società di gestione può investire il denaro e le disposizioni che deve osservare nel farlo.

I titoli e le altre attività dell'OICVM sono gestiti nell'interesse degli investitori. Solo gli investitori hanno diritto all'intero patrimonio dell'OICVM in proporzione alle loro quote. I crediti degli investitori e dei creditori che sono diretti contro l'OICVM o che sono sorti in occasione della costituzione, durante l'esistenza o nella liquidazione dell'OICVM sono limitati alle attività dell'OICVM.

Con l'acquisto di quote dell'OICVM, ogni investitore riconosce il contratto fiduciario, compresi gli allegati specifici del fondo, che definisce i rapporti contrattuali tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario, nonché le modifiche debitamente eseguite al presente documento. Con la pubblicazione delle modifiche al contratto fiduciario e al prospetto, alla relazione annuale o semestrale o ad altri documenti sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association www.lafv.li, tali modifiche sono vincolanti per gli investitori.

Gli investitori partecipano al patrimonio dell'OICVM in proporzione alle quote acquistate.

Le quote non sono cartolarizzate, ma sono solo conservate nei libri contabili, cioè non vengono emessi certificati. Non è prevista un'assemblea degli investitori. Sottoscrivendo

o acquistando quote presso, l'investitore è a conoscenza del contratto fiduciario e dell'Allegato A "OICVM in sintesi". Gli investitori, gli eredi o altre persone non possono chiedere la divisione o lo scioglimento dell'OICVM. I dettagli dell'OICVM sono descritti nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

In linea di principio, tutte le quote dell'OICVM conferiscono gli stessi diritti, a meno che la Società di gestione non decida di emettere classi di quote diverse all'interno dell'OICVM.

3.1 Durata dell'OICVM

La durata dell'OICVM è riportata nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

3.2 Classi di azioni

La Società di gestione è autorizzata a creare diverse classi di quote all'interno dell'OICVM, che possono differire dalle classi di quote esistenti in termini di destinazione dei proventi, di front-end load, di valuta di riferimento e di utilizzo di operazioni di copertura valutaria, di commissione di gestione, di importo minimo di investimento o di una combinazione di tali caratteristiche. I diritti degli investitori che hanno acquistato quote dalle classi di quote esistenti rimangono inalterati.

Le classi di quote stabilite in relazione all'OICVM, nonché le commissioni e le remunerazioni sostenute in relazione alle quote dell'OICVM sono elencate nell'Allegato A "OICVM in sintesi". Per ulteriori informazioni sulle classi di quote si rimanda alla sezione 8.2.

3.3 Performance ad oggi dell'OICVM

La performance passata dell'OICVM o delle sue classi di quote è riportata sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li o nel PRIIP-KID. La performance passata di una quota non costituisce una garanzia della performance attuale e futura. Il valore di una quota può aumentare o diminuire in qualsiasi momento.

4 Organizzazione

4.1 Paese di domicilio / autorità di vigilanza competente

Liechtenstein / Financial Market Authority Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li.

4.2 Rapporti giuridici

I rapporti giuridici tra gli investitori e la Società di gestione sono disciplinati dalla Legge del 28 giugno 2011 su determinati organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMG) e dall'Ordinanza del 5 luglio 2011 su determinati organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMV) e, nella misura in cui non vi siano disposizioni in merito, dalle disposizioni della Legge sulle persone e sulle società (PGR) in materia di amministrazione fiduciaria.

4.3 Società di gestione

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft (di seguito: Verwaltungsgesellschaft), Landstrasse 30, 9494 Schaan, numero di registro commerciale FL-0001-532-594-8.

IFM Independent Fund Management AG è stata fondata il 29 ottobre 1996 sotto forma di società per azioni a tempo indeterminato. Il 26 novembre 1996 il governo ha concesso alla società di gestione l'autorizzazione a iniziare l'attività commerciale. La Società di gestione ha sede legale e direzione generale a Schaan, nel Principato del Liechtenstein. La Società di gestione è autorizzata dall'autorità di vigilanza del Liechtenstein ai sensi del Capitolo III della Legge del 28 giugno 2011 sugli organismi di investimento collettivo ed è iscritta nell'elenco ufficiale delle società di gestione del Liechtenstein.

Il capitale sociale della società di gestione ammonta a 1 milione di franchi svizzeri ed è versato al 100%.

La Società di Gestione gestisce l'OICVM per conto e nell'interesse degli investitori secondo il principio della diversificazione del rischio e in conformità alle disposizioni del Contratto di Amministrazione Fiduciaria e dell'Allegato A "OICVM in sintesi". schliesslicher Interesse der Anleger nach dem Grundsatz der Risikoverreuung und gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "OGAW im Überblick".

La Società di gestione è dotata dei più ampi diritti possibili per svolgere tutte le attività amministrative e gestionali per conto degli investitori. In particolare, è autorizzata ad acquistare, vendere, sottoscrivere e scambiare titoli e altre attività e ad esercitare tutti i diritti relativi alle attività dell'OICVM.

Una panoramica di tutti gli OICVM gestiti dalla società di gestione è disponibile sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li.

4.3.1 Consiglio di amministrazione

Presidente:	Heimo Quaderer, socio amministratore di Principal Vermögensverwaltung AG, Schaan
Membri:	S.A.R. Simeone von Habsburg, Arciduca d'Austria, Socio dirigente di Principal Vermögensverwaltung AG, Schaan
	Hugo Quaderer, membro indipendente del Consiglio di amministrazione di IFM Independent Fund Management AG, Schaan

4.3.2 Gestione

Presidente:	Luis Ott, Amministratore delegato
Membri:	Alexander Wymann, Vice Direttore Generale Michael Oehry Ramon Schäfer

4.4 Gestore delle attività

Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz, agisce in qualità di gestore patrimoniale dell'OICVM.

Osiris Asset Management AG si occupa di investimenti e gestione patrimoniale per clienti istituzionali e privati ed è sottoposta a vigilanza prudenziale da parte dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).

Il compito del Gestore patrimoniale consiste in particolare nell'attuazione quotidiana e indipendente della politica d'investimento e nella gestione delle attività quotidiane

dell'OICVM, nonché in altri servizi associati sotto la supervisione, il controllo e la responsabilità della Società di gestione. L'adempimento di questi compiti avviene nel rispetto dei principi della politica d'investimento e delle restrizioni d'investimento dell'OICVM, come descritto nel presente prospetto, nonché delle restrizioni d'investimento previste dalla legge.

Il Gestore patrimoniale ha il diritto di rivolgersi a terzi a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

L'esecuzione precisa del mandato è regolata da un contratto di gestione patrimoniale stipulato tra la società di gestione e Osiris Asset Management AG.

4.5 Consulente per gli investimenti

Aurum Trust & Finance SA, Via Pioda 5, CH-6900 Lugano agisce in qualità di consulente per gli investimenti senza potere decisionale per l'OICVM.

La direzione e i dipendenti di Aurum Trust & Finance SA vantano un'esperienza pluriennale nel campo della consulenza agli investimenti per clienti istituzionali.

L'esecuzione precisa del mandato è regolata da un accordo di consulenza sugli investimenti stipulato tra la Società di gestione e Aurum Trust & Finance SA.

4.6 Ufficio vendite

L'agente di distribuzione dell'OICVM è Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz.

L'esecuzione precisa dell'ordine è regolata da un accordo di distribuzione stipulato tra la società di gestione e Osiris Asset Management AG.

4.7 Depositario

La Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, funge da depositario.

La Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft esiste dal 1861 e le sue attività principali sono la consulenza sugli investimenti, la gestione patrimoniale e i prestiti. Ulteriori informazioni sul depositario (ad esempio relazioni annuali, brochure, ecc.) possono essere ottenute direttamente presso la sede centrale o online sul sito web www.llb.li.

La Banca Depositaria terrà in custodia gli strumenti finanziari idonei alla custodia per conto dell'OICVM. Può affidarli in custodia, in tutto o in parte, ad altre banche, istituzioni finanziarie e stanze di compensazione riconosciute che soddisfino i requisiti di legge.

La funzione del Depositario e la sua responsabilità sono disciplinate dalla Legge sugli OICVM e dalla relativa ordinanza e successive modifiche, dal Contratto di Deposito e dai documenti costitutivi dell'OICVM. Il Depositario agisce in modo indipendente dalla Società di gestione ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

La UCITSG prevede la separazione tra la gestione e la custodia degli OICVM. Il Depositario custodisce gli strumenti finanziari idonei alla custodia in conti separati aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM e controlla che le istruzioni della società di gestione relative alle attività siano conformi alle disposizioni dell'OICVMG e dei documenti costitutivi. A tal fine, la Banca Depositaria controllerà in particolare il rispetto delle restrizioni agli investimenti e dei limiti di leva finanziaria da parte dell'OICVM.

Il Depositario gestisce anche il registro delle quote dell'OICVM per conto della Società di gestione.

I doveri del depositario sono disciplinati dall'Art. 33 UCITSG. Il depositario deve garantire che

- ♦ La vendita, l'emissione, il rimborso, il pagamento e l'annullamento delle quote dell'OICVM saranno effettuati in conformità alle disposizioni dell'OICVMG e dei documenti costitutivi,
- ♦ la valutazione delle quote dell'OICVM viene effettuata in conformità alle disposizioni dell'UCITSG e dei documenti costitutivi,
- ♦ nel caso di operazioni che coinvolgono attività dell'OICVM, il controvalore viene trasferito all'OICVM entro i termini consueti,
- ♦ il reddito dell'OICVM sia utilizzato in conformità alle disposizioni della UCITSG e dei documenti costitutivi;
- ♦ che i flussi di cassa dell'OICVM siano adeguatamente monitorati e, in particolare, che tutti i pagamenti effettuati da o per conto degli investitori in occasione della sottoscrizione di quote di un OICVM siano stati ricevuti e che tutti i fondi dell'OICVM siano stati contabilizzati in conformità alle disposizioni della UCITSG e dei documenti costitutivi.

Sottocustodia

Il depositario può delegare la funzione di custodia ad altre società (sub-depositari). Il Depositario può delegare la funzione di custodia ad altre società (sub-depositari). È possibile richiedere al Depositario un elenco dei sub-depositari utilizzati per la custodia delle attività detenute in nome e per conto dell'OICVM.

Questo trasferimento non dà luogo a conflitti di interesse.

Informazioni sul depositario

Gli investitori nell'OICVM possono in qualsiasi momento richiedere personalmente e gratuitamente al Depositario informazioni aggiornate sui compiti e i doveri del Depositario, dei sub-depositari, sui possibili conflitti di interesse in relazione alle attività del Depositario e dei sub-depositari, nonché informazioni sull'OICVM, utilizzando i recapiti sopra indicati.

Il depositario è soggetto alle disposizioni dell'Accordo FATCA del Liechtenstein e alle corrispondenti disposizioni di attuazione del Liechtenstein FATCA Act.

4.8 Revisori dell'OICVM e della società di gestione

Revisore dell'OICVM: Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan

Revisore della società di gestione: Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, CH-3008 Berna

L'OICVM e la Società di gestione devono sottoporre le proprie attività a una revisione annuale da parte di un revisore indipendente riconosciuto dalla FMA in conformità con la UCITSG.

5 Principi e restrizioni generali di investimento

Le attività dell'OICVM sono investite in conformità al principio della diversificazione del rischio ai sensi delle norme della UCITSG e in conformità ai principi della politica d'investimento descritti nell'Articolo 28 del Contratto di Amministrazione Fiduciaria e nell'Allegato A "Gli OICVM in sintesi" e nel rispetto dei limiti d'investimento.

5.1 Obiettivo della politica di investimento

L'obiettivo della politica d'investimento dell'OICVM è descritto nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM".

5.2 Politica di investimento dell'OICVM

La politica d'investimento specifica del fondo per l'OICVM è descritta nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM".

All'OICVM si applicheranno i principi generali di investimento e le restrizioni all'investimento di cui agli articoli 27 e 28 del Contratto sulla Società d'investimento, a meno che non vi siano deviazioni o integrazioni contenute nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

5.3 Fattura -/valuta di riferimento dell'OICVM

La valuta contabile dell'OICVM e la valuta di riferimento per classe di quote sono specificate nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

La valuta contabile è la valuta in cui viene tenuta la contabilità dell'OICVM. La valuta di riferimento è la valuta in cui vengono calcolati la performance e il valore patrimoniale netto delle classi di quote. Gli investimenti vengono effettuati nelle valute più adatte alla performance dell'OICVM.

5.4 Profilo dell'investitore tipo

Il profilo dell'investitore tipo dell'OICVM è descritto nell'Appendice A "L'OICVM in sintesi".

6 Regolamenti sugli investimenti

6.1 Sistemi autorizzati

L'OICVM può investire le attività per conto dei suoi investitori in una o più delle seguenti attività:

6.1.1 Titoli e strumenti del mercato monetario:

- a) che sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 4 (1) n. 21 della Direttiva 2014/65/UE;
- b) che sono negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro del SEE riconosciuto, aperto al pubblico e il cui funzionamento è conforme alle regole;
- c) che sono ufficialmente quotate in una borsa valori di un Paese terzo o negoziate su un altro mercato di un Paese europeo, americano, asiatico, africano o oceanico, riconosciuto, aperto al pubblico e che opera in modo ordinato.

6.1.2 Titoli di nuova emissione, se:

- a) i termini e le condizioni di emissione contengono l'obbligo di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione in una delle borse valori di cui al punto 6.1.1, lettere da a) a c), o in un mercato regolamentato ivi indicato, e
- b) tale autorizzazione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

- 6.1.3** Quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM ai sensi dell'art. 3 par. 1 n. 17 UCITSG, a condizione che questi ultimi non possano investire più del 10% del loro patrimonio in quote di un altro OICVM o di organismi di investimento collettivo comparabili in conformità ai loro documenti costitutivi;
- 6.1.4** Depositi a vista o depositi richiamabili con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito con sede legale in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
- 6.1.5** Derivati le cui attività sottostanti sono oggetti d'investimento ai sensi dell'Art. 51 UCITSG o indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute. Nel caso di operazioni con derivati OTC, le controparti devono essere istituti di vigilanza di una categoria autorizzata dalla FMA e i derivati OTC devono essere soggetti a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e devono poter essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al valore equo su iniziativa dell'OICVM;
- 6.1.6** Strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti sia soggetta alla normativa sui depositi e sulla protezione degli investitori, a condizione che siano negoziati su un mercato regolamentato:
- a) emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro del SEE, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, se si tratta di uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione o da un organismo internazionale di diritto pubblico cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE;
 - b) emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alla lettera a);
 - c) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza secondo i criteri stabiliti dal diritto SEE o da un istituto la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente al diritto SEE e che si conformi a quest'ultimo; oppure
 - d) emessi da un emittente appartenente a una categoria autorizzata dalla FMA, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a disposizioni di tutela dell'investitore equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a c) e che l'emittente sia una società con un capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e che rediga i propri bilanci annuali in conformità alle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, PGR, o è un'entità giuridica affiliata a un gruppo che è responsabile del finanziamento del gruppo di società con almeno una società quotata in borsa o è un'entità giuridica che deve finanziare la copertura del valore delle passività utilizzando una linea di credito concessa da una banca.
- 6.1.7** La società di gestione può anche detenere attività liquide.

6.2 Sistemi non autorizzati

La società di gestione non può farlo:

- 6.2.1** investire più del 10% delle attività dell'OICVM in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nella sezione 6.1;
- 6.2.2** Acquistare metalli preziosi o certificati su metalli preziosi;
- 6.2.3** ancora vendite a breve termine non coperte.

6.3 Limiti di investimento

A. Per l'OICVM devono essere rispettati i seguenti limiti di investimento:

- 6.3.1** L'OICVM può investire un massimo del 5% del proprio patrimonio in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente e un massimo del 20% del proprio patrimonio in depositi dello stesso emittente.
- 6.3.2** Il rischio di insolvenza derivante da operazioni dell'OICVM con derivati OTC aventi come controparte un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE non può superare il 10% delle attività dell'OICVM; per le altre controparti, il rischio di insolvenza massimo è pari al 5% delle attività.
- 6.3.3** Se il valore totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui l'OICVM investe più del 5% delle sue attività non supera il 40% delle sue attività, il limite del 5% dell'emittente di cui alla Sezione 6.3.1 viene portato al 10%. Il limite del 40% non si applica ai depositi o alle operazioni con derivati OTC presso istituti finanziari soggetti a vigilanza. Nell'utilizzo dell'aumento, i titoli e gli strumenti del mercato monetario di cui alla sezione 6.3.5 e i titoli di debito di cui alla sezione 6.3.6 non vengono presi in considerazione.
- 6.3.4** Nonostante i limiti massimi individuali stabiliti nelle sezioni 6.3.1 e 6.3.2, un OICVM non può combinare i seguenti elementi se ciò comporta un investimento di oltre il 20% delle sue attività in uno stesso istituto:
- a) titoli o strumenti del mercato monetario emessi da questo istituto;
 - b) Depositi presso questa istituzione;
 - c) Derivati OTC acquisiti da questo istituto.
- 6.3.5** Se i titoli o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE o dalle sue autorità locali, da un Paese terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE, il limite massimo del 5% specificato nella sezione 6.3.1 è elevato a un massimo del 35%.
- 6.3.6** Se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito domiciliato in uno Stato membro del SEE che è soggetto a una speciale vigilanza pubblica sulla base di disposizioni di legge volte a tutelare i detentori di tali obbligazioni e, in particolare, deve investire il reddito derivante dall'emissione di tali obbligazioni in attività che coprano adeguatamente le passività risultanti per tutta la durata delle obbligazioni e che siano destinate principalmente al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente, il limite massimo del 5% di cui alla sezione 6.3.1 è elevato a un massimo del 25% per tali obbligazioni. In questo caso, il valore totale degli investimenti non può superare l'80% delle attività dell'OICVM.
- 6.3.7** I limiti specificati nelle sezioni da 6.3.1 a 6.3.6 non sono cumulabili. Il limite massimo dell'emittente è pari al 35% delle attività dell'OICVM.
- 6.3.8** Le società dello stesso gruppo societario sono considerate un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti di investimento di cui alla Sezione 6.3. Per gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo di società, il limite dell'emittente è elevato a un totale del 20% delle attività dell'OICVM.

- 6.3.9** L'OICVM può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM.
- 6.3.10** Se gli investimenti di cui alla figura 6.3.9 rappresentano una quota significativa delle attività dell'OICVM, l'allegato specifico del fondo deve fornire informazioni sull'importo massimo e la relazione annuale sulla quota massima delle commissioni di gestione a carico dell'OICVM stesso e degli organismi di investimento collettivo di cui alla figura 6.3.9 le cui quote sono state acquisite.
- 6.3.11** Se le quote sono gestite direttamente o indirettamente dalla società di gestione dell'OICVM o da una società con cui la società di gestione dell'OICVM è legata da gestione comune, controllo o partecipazione qualificata, né la società di gestione dell'OICVM né l'altra società possono addebitare commissioni per l'emissione o il rimborso di quote da o verso l'OICVM.
- 6.3.12** Una società di gestione non può acquisire azioni con diritto di voto dello stesso emittente per qualsiasi OICVM da essa gestito con il quale possa esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente. Si presume che l'influenza significativa esista a partire dal 10% dei diritti di voto dell'emittente. Se in un altro Stato membro del SEE si applica un limite inferiore per l'acquisizione di azioni con diritto di voto dello stesso emittente, questo limite è determinante per la *wal tungs ge sellschaft* se acquisisce azioni di un emittente domiciliato in questo Stato membro del SEE per un OICVM.
- 6.3.13** L'OICVM può detenere strumenti finanziari dello stesso emittente per un importo massimo di:
- a) è possibile acquisire il 10% del capitale sociale dell'emittente, per quanto riguarda le azioni senza diritto di voto;
 - b) viene acquisito il 10% dell'importo nominale totale dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario in circolazione dell'emittente, per quanto riguarda i titoli di debito o gli strumenti del mercato monetario. Questo limite non deve essere rispettato se l'importo nominale totale non può essere determinato al momento dell'acquisizione;
 - c) il 25% delle quote dello stesso organismo sono acquisite, per quanto riguarda le quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. Questo limite specifico non deve essere rispettato se l'importo netto non può essere determinato al momento dell'acquisizione.
- 6.3.14** I punti 6.3.12 e 6.3.13 non sono applicabili:
- a) su titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un emittente pubblico;
 - b) alle azioni detenute dall'OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe le proprie attività principalmente in titoli di emittenti domiciliati in tale paese terzo, se una partecipazione di questo tipo rappresenta l'unica possibilità per l'OICVM di investire in titoli pa pie ren di emittenti di tale paese sulla base della legislazione di tale paese terzo. Devono essere rispettati i requisiti della UCITSG;
 - c) alle azioni detenute dalle società di gestione nel capitale delle loro controllate che organizzano il riacquisto di azioni su richiesta degli investitori nel Paese di stabilimento esclusivamente per la società di gestione.
- Oltre alle limitazioni elencate nelle sezioni 6.3.1 - 6.3.14, devono essere osservate le ulteriori limitazioni riportate nell'Allegato A "Gli OICVM in sintesi".

B. Sono consentiti scostamenti dai limiti di investimento nei seguenti casi::

- 6.3.15** L'OICVM non deve rispettare i limiti di investimento quando esercita i diritti di sottoscrizione di titoli o istruzioni del mercato monetario appartenenti al suo patrimonio, ma deve correggerli entro un periodo di tempo ragionevole.
- 6.3.16** In caso di violazione dei limiti di investimento, l'obiettivo primario della società di gestione è quello di normalizzare la situazione, tenendo conto degli interessi degli investitori.
- 6.3.17** L'OICVM può derogare ai limiti di investimento di cui al presente capitolo "Principi e restrizioni generali di investimento" entro i primi sei mesi dalla sua liberalizzazione. Le sezioni 6.1 e 6.2 non sono interessate da questa deroga e devono essere sempre rispettate. Il principio della diversificazione del rischio deve continuare a essere rispettato.

C. Violazioni dei limiti di investimento attivo:

- 6.3.18** Qualsiasi perdita subita a causa di una violazione attiva dei limiti di investimento/dei regolamenti di investimento deve essere immediatamente risarcita all'OICVM in conformità alle regole di condotta applicabili.

6.4 Limitazione dell'indebitamento e divieto di concedere prestiti e garanzie

- 6.4.1** Le attività dell'OICVM non possono essere date in pegno o altrimenti gravate, trasferite a titolo di garanzia o cedute a titolo di garanzia, tranne nel caso di prestiti ai sensi della successiva Sezione 6.4.2 o della fornitura di garanzie collaterali in relazione al regolamento di transazioni riguardanti strumenti finanziari.
- 6.4.2** L'assunzione di prestiti da parte dell'OICVM è limitata a prestiti temporanei che non superino il 10% delle attività dell'OICVM; il limite non si applica all'acquisizione di valute estere attraverso un "prestito back-to-back".
- 6.4.3** L'OICVM non può concedere prestiti né fungere da garante per terzi. Né l'OICVM né gli investitori sono vincolati da accordi che violino tali divieti.
- 6.4.4** Il paragrafo 6.4.3 non impedisce l'acquisizione di strumenti finanziari non ancora interamente versati.

6.5 Uso di derivati, tecniche e strumenti

Il rischio totale associato ai derivati non può superare il valore netto totale delle attività dell'OICVM. La Società di gestione può effettuare investimenti in derivati come parte della strategia d'investimento entro i limiti stabiliti dall'Art. 53 OICVM, a condizione che il rischio complessivo delle attività sottostanti non superi i limiti d'investimento stabiliti dall'Art. 54 OICVM. Nel calcolare tale rischio, si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di insolvenza, delle future fluttuazioni di mercato e del periodo di liquidazione delle posizioni.

A condizione che non vi siano conflitti con la protezione degli investitori e l'interesse pubblico, gli investimenti dell'OICVM in derivati basati su indici non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda i limiti massimi dell'Art. 54 UCITSG.

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda la conformità alle disposizioni dell'Art. 54 UCITSG.

Con l'autorizzazione della FMA, l'OICVM può utilizzare tecniche e strumenti che coinvolgono titoli e strumenti del mercato monetario per una gestione efficiente dei portafogli, in conformità alle disposizioni della UCITSG. Queste operazioni devono essere prese in considerazione nella determinazione del rischio complessivo.

6.5.1 Procedure di gestione del rischio

La Società di gestione utilizza un modello di base per calcolare i rischi derivanti dagli strumenti di investimento, in particolare in relazione agli strumenti finanziari derivati, e si avvale di metodi di calcolo generalmente riconosciuti. La società di gestione deve garantire che il rischio derivante dagli strumenti finanziari derivati non superi mai il valore totale del portafoglio e, in particolare, che non vengano assunte posizioni che rappresentino un rischio illimitato per il patrimonio. Nel misurare il rischio complessivo, si deve tenere conto sia del rischio di default che dell'effetto leva ottenuto con gli strumenti finanziari derivati. Anche le combinazioni di strumenti finanziari derivati e titoli devono sempre soddisfare questi requisiti.

La Società di gestione può utilizzare i seguenti strumenti finanziari derivati, tecniche e istruzioni per l'OICVM in particolare figlio:

6.5.2 Strumenti finanziari derivati

La Società di gestione può stipulare operazioni in derivati per l'OICVM a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio, realizzazione di reddito aggiuntivo e nell'ambito della strategia di investimento. Ciò può aumentare il rischio di perdita dell'OICVM, almeno temporaneamente.

Il rischio associato agli strumenti finanziari derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del fondo. Il rischio totale non può superare il 200% del rispettivo patrimonio netto del fondo. Nel caso di prestiti consentiti dalla UCITSG (sezione 6.4.2), il rischio totale non può superare il 210% del rispettivo patrimonio netto del fondo ().

La Società di gestione applica il metodo degli impegni modificati come procedura di gestione del rischio.

La Società di gestione può utilizzare solo le seguenti forme di base di derivati o combinazioni di questi derivati o combinazioni di altre attività che possono essere acquisite per gli OICVM con questi derivati nei rispettivi OICVM:

- 6.5.2.1** Contratti futures su titoli, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute;
- 6.5.2.2** Opzioni o warrant su titoli, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e su contratti a termine ai sensi della sezione 6.5.2.1, se
 - ♦ L'esercizio è possibile sia durante l'intero semestre che alla fine del semestre stesso.
 - ♦ il valore dell'opzione è una frazione o un multiplo della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato dell'attività sottostante e diventa zero se la differenza ha segno opposto;
- 6.5.2.3** Swap su tassi d'interesse, swap su valute o swap su tassi d'interesse incrociati;
- 6.5.2.4** Opzioni su swap ai sensi della sezione 6.5.2.3, purché abbiano le caratteristiche descritte nella sezione 6.5.2.2 (swaption);

6.5.2.5 Credit default swap, a condizione che siano utilizzati esclusivamente e in modo comprensibile per coprire il rischio di credito delle attività esattamente attribuibili dell'OICVM.

Gli strumenti finanziari di cui sopra possono essere attività indipendenti ma anche parte di attività.

Contratti a termine

La Società di gestione può stipulare contratti futures per conto dell'OICVM nell'ambito dei principi di investimento su titoli e strumenti del mercato monetario che possono essere acquistati per l'OICVM, nonché su indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute. I contratti futures sono accordi incondizionati che prevedono che entrambe le parti contraenti acquistino o vendano una certa quantità di una determinata attività sottostante a un certo momento, la data di scadenza, o entro un certo periodo di tempo a un prezzo determinato in anticipo.

Operazioni in opzioni

La Società di gestione può acquistare e vendere opzioni call e put su titoli e strumenti del mercato monetario, nonché su indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute e negoziare warrant per conto dell'OICVM nell'ambito dei principi di investimento. Le operazioni in opzioni comportano la concessione a terzi del diritto di richiedere la consegna o l'accettazione di attività o il pagamento di una differenza nel corso di un certo periodo o alla fine di un certo periodo a un prezzo concordato in anticipo (prezzo di esercizio) o di acquisire diritti di opzione corrispondenti in cambio di un pagamento (premio di opzione). Le opzioni o i warrant devono prevedere l'esercizio durante l'intero periodo o alla fine del periodo. Inoltre, il valore dell'opzione al momento dell'esercizio deve essere una frazione o un multiplo della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato dell'attività sottostante e deve essere pari a zero se la differenza ha segno opposto.

Scambi

La Società di gestione può concludere swap su tassi d'interesse, swap su valute e swap su tassi d'interesse incrociati per conto dell'OICVM nell'ambito dei principi d'investimento a. Gli swap sono contratti di scambio in cui i flussi di pagamento o i rischi sottostanti l'operazione vengono scambiati tra le parti contraenti a partire da.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Solo le swaption costituite dalle opzioni e dagli swap sopra descritti possono essere acquistate per conto dell'OICVM. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di stipulare uno swap con condizioni esattamente specificate in un determinato momento o entro un certo periodo di tempo. Per il resto, si applicano i principi descritti in relazione alle operazioni in opzione.

Credit default swap

I credit default swap sono derivati di credito che consentono di trasferire ad altri un potenziale volume di credit default. In cambio dell'assunzione del rischio di inadempienza creditizia, il venditore del rischio paga un premio al suo partner contrattuale. La Società di gestione può acquistare un solo credit default swap standardizzato per l'OICVM, utilizzato per coprire i singoli rischi di credito dell'OICVM. Per tutti gli altri aspetti, si applicano di conseguenza i commenti sugli swap.

Strumenti finanziari cartolarizzati in titoli

La Società di gestione può anche acquistare gli strumenti finanziari sopra descritti se sono cartolarizzati. Le operazioni relative agli strumenti finanziari possono anche essere cartolarizzate solo parzialmente (ad esempio, obbligazioni con warrant). Le dichiarazioni sulle opportunità e sui rischi si applicano di conseguenza a tali strumenti finanziari cartolarizzati, ma con la riserva che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari cartolarizzati è limitato al valore del titolo.

Operazioni in derivati OTC

La Società di gestione può effettuare operazioni in derivati ammessi alla negoziazione in borsa o inclusi in un altro mercato organizzato, nonché operazioni over-the-counter (OTC).

La Società di gestione può stipulare operazioni in derivati non ammessi alla negoziazione in borsa o inclusi in un altro mercato organizzato solo con istituti di credito o istituti di servizi finanziari idonei sulla base di accordi quadro standardizzati. Nel caso di derivati negoziati fuori borsa, il rischio di controparte in relazione a un partner contrattuale è limitato al 5% del valore delle attività dell'OICVM. Se la controparte è un istituto di credito domiciliato nell'Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo o in un Paese terzo con un livello di vigilanza comparabile, il rischio di controparte può arrivare fino al 10% del valore delle attività dell'OICVM. Le operazioni in derivati negoziate fuori borsa e concluse con una stanza di compensazione centrale di una borsa valori o di un altro mercato organizzato come partner contrattuale non sono conteggiate ai fini dei limiti di controparte se i derivati sono soggetti a valutazione giornaliera ai prezzi di mercato con regolamento giornaliero del margine.

Tuttavia, i crediti dell'OICVM nei confronti di un intermediario saranno conteggiati ai fini dei limiti, anche se il derivato è negoziato in borsa o in un altro mercato organizzato.

6.5.3 Prestito di titoli

La Società di gestione non effettua operazioni di prestito titoli.

6.5.4 Accordi di riacquisto

La Società di gestione non effettua operazioni di riacquisto.

6.5.5 Politica delle garanzie e investimento delle garanzie

Informazioni generali

In relazione alle operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la Società di gestione può accettare garanzie in nome e per conto dell'OICVM al fine di ridurre il rischio di controparte. La presente sezione illustra la politica di garanzia applicata dalla Società di gestione in questi casi. Tutte le attività ricevute dalla Società di gestione nell'ambito di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (prestito titoli, operazioni di riacquisto, operazioni di riacquisto inverso) in nome e per conto dell'OICVM sono considerate garanzie ai fini della presente sezione.

Titoli ammessi e strategie per la loro diversificazione e correlazione

La Società di gestione può utilizzare le garanzie ricevute per ridurre il rischio di controparte se soddisfano i criteri stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle linee guida applicabili emanate dalla FMA, in particolare per quanto riguarda la liquidità, la valutazione, il merito di credito dell'emittente, la correlazione, i rischi legati alla gestione delle garanzie e la realizzabilità. Il collaterale deve soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

Liquidità

Qualsiasi garanzia non costituita da contanti o depositi a vista deve essere altamente liquida a un prezzo trasparente e deve essere negoziata su un mercato regolamentato o nell'ambito di un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, le garanzie con un ciclo di regolamento breve devono essere preferite a quelle con un ciclo di regolamento lungo, in quanto possono essere convertite in contanti più rapidamente.

Valutazione

Il valore della garanzia deve essere calcolato almeno ogni giorno di negoziazione e deve essere sempre aggiornato. L'impossibilità di determinare in modo indipendente il valore mette a rischio l'OICVM. Ciò vale anche per le valutazioni "mark to model" e per le attività raramente negoziate.

Merito di credito

L'emittente della garanzia ha un elevato rating creditizio. Se il rating del credito non è molto elevato, è necessario applicare degli scarti di garanzia. In caso di elevata volatilità del valore della garanzia, ciò è consentito solo se vengono applicati adeguati scarti di garanzia conservativi.

Correlazione

Il titolo non è emesso, sottoscritto o garantito dalla controparte o da una società appartenente al gruppo della controparte e non presenta un'elevata correlazione con la performance della controparte. Tuttavia, si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in un contesto di mercato difficile, l'esperienza dimostra che la correlazione tra diversi emittenti aumenta massicciamente, indipendentemente dal tipo di titolo.

Diversificazione delle garanzie

La garanzia ricevuta è sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione in relazione alla concentrazione degli emittenti si ritiene soddisfatto se l'OICVM riceve garanzie per le quali l'esposizione massima a un singolo emittente non supera il 20% del valore patrimoniale netto dell'OICVM. Nel caso di garanzie derivanti da diverse operazioni di prestito titoli, operazioni su derivati OTC e operazioni di riacquisto che sono attribuibili allo stesso emittente, emittente o garante, il rischio totale nei confronti di questo emittente deve essere sommato per il calcolo del limite di rischio totale. In deroga a questa sottovoce, gli OICVM possono essere interamente garantiti da vari valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE, da uno o più dei suoi enti locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE. Questi OICVM dovrebbero detenere titoli emessi in almeno sei emissioni diverse, mentre i titoli di una singola emissione non dovrebbero superare il 30% del valore patrimoniale netto dell'OICVM.

Un OICVM può derogare a queste regole in conformità alle disposizioni di cui ai punti 6.3.5-6.3.7.

Custodia e realizzazione

Se la proprietà della garanzia trasferita è stata trasferita alla società di gestione dell'OICVM, la garanzia ricevuta deve essere detenuta dal depositario dell'OICVM. In caso contrario, la garanzia collaterale deve essere detenuta da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale e indipendente dal fornitore di servizi o legalmente protetto dall'inadempienza della parte correlata. Deve essere garantito che l'OICVM possa realizzare la garanzia immediatamente e in qualsiasi momento, senza alcun riferimento o consenso da parte della controparte.

Investimento di garanzie collaterali

Il collaterale, ad eccezione dei depositi a vista (contanti ed equivalenti), non può essere venduto, reinvestito o dato in pegno.

Le garanzie costituite da attività liquide (depositi a vista e depositi callable) devono essere utilizzate esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- ◆ Investimento in depositi a vista ai sensi dell'Art. 51 comma 1 let. d UCITSG con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito domiciliati in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
- ◆ Titoli di debito emessi da governi con elevato rating creditizio;
- ◆ Investimenti nell'ambito di un'operazione di pronti contro termine ai sensi dell'Art. 70 OICVM, a condizione che la controparte dell'operazione di pronti contro termine sia un istituto di credito domiciliato in uno Stato membro del SEE o in un paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
- ◆ Investimenti in fondi del mercato monetario con struttura a breve scadenza ai sensi dell'ESMA/ 2014/937 n. 43 let. j.

Il reinvestimento dei depositi a vista e dei depositi callable deve essere conforme alle disposizioni relative alla diversificazione del rischio delle garanzie non liquide.

Al fine di valutare il valore delle garanzie esposte a un rischio di fluttuazione non trascurabile, l'OICVM deve applicare tassi di scarto prudenti. La Società di gestione deve avere una politica di haircut per l'OICVM per ogni tipo di attività ricevuta come garanzia e tenere conto delle caratteristiche delle attività, come in particolare il merito di credito e la volatilità dei prezzi delle rispettive attività, nonché i risultati degli stress test effettuati. La politica degli scarti di garanzia deve essere documentata e deve rendere comprensibile ogni decisione di applicare o non applicare uno scarto di garanzia in relazione ai rispettivi tipi di attività.

Importo della garanzia

La Società di gestione determina il livello di garanzia richiesto per le operazioni in derivati OTC e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio facendo riferimento ai limiti di rischio di controparte indicati nel Prospetto informativo e tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle operazioni, del merito di credito e dell'identità delle controparti e delle condizioni di mercato prevalenti.

Regole per i tagli di capelli

Il collaterale viene valutato quotidianamente sulla base dei prezzi di mercato disponibili e tenendo conto di scarti di garanzia adeguatamente conservativi, che la Società di gestione determina per ciascuna classe di attività sulla base delle proprie regole per gli scarti di garanzia. A seconda del tipo di garanzia ricevuta, tali regole tengono conto di vari fattori quali il merito di credito dell'emittente, la scadenza, la valuta, la volatilità dei prezzi delle attività e, se del caso, il risultato degli stress test di liquidità condotti dalla Società di gestione in condizioni di liquidità normali ed eccezionali. La tabella seguente riporta gli scarti di garanzia che la Società di gestione ritiene adeguati alla data del presente Prospetto informativo. Tali valori sono soggetti a modifiche.

Strumento di copertura	Moltiplicatore di valutazione (%)
Saldi dei conti (nella valuta di riferimento dell'OICVM)	95
Saldi dei conti (non nella valuta di riferimento dell'OICVM)	85

Strumento di copertura

Obbligazioni governative [titoli di debito emessi o esplicitamente garantiti dai seguenti Paesi (ad esempio, non include le passività implicitamente garantite): Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, a condizione che questi Paesi abbiano ciascuno un rating minimo di AA-/Aa3 e che tali obbligazioni possano essere valutate giornalmente sul mercato].

Durata ≤ 1 anno	90
Durata > 1 anno e durata residua ≤ 5 anni	85
Durata > 5 anni e durata residua ≤ 10 anni	80
Titoli societari (titoli di debito emessi o esplicitamente garantiti da una società (diversa da un istituto finanziario) e (i) con un rating minimo di AA-/Aa3, (ii) con una durata residua massima di 10 anni e (iii) denominati in una valuta OCSE)	
Durata ≤ 1 anno	90
Durata > 1 anno e durata residua ≤ 5 anni	85
Durata > 5 anni e durata residua ≤ 10 anni	80

Total return swap

Gli OICVM possono stipulare total return swap. I total return swap sono strumenti derivati in cui tutti i redditi e le fluttuazioni del valore di un'attività sottostante sono scambiati con un pagamento di interessi fissi concordato. Una parte contraente, l'acquirente della protezione, trasferisce così l'intero rischio di credito e di mercato dell'attività sottostante all'altra parte contraente, il venditore della protezione. In cambio, l'acquirente della protezione paga un premio al venditore della protezione. La Società di gestione può stipulare total return swap per l'OICVM a fini di copertura e nell'ambito della strategia di investimento. In linea di principio, tutte le attività che possono essere acquisite per l'OICVM o i suoi comparti possono essere oggetto di total return swap. Fino al 100% delle attività dell'OICVM può essere oggetto di tali operazioni. La Società di gestione prevede che in singoli casi non più del 50% delle attività del comparto sarà oggetto di total return swap. Tuttavia, si tratta solo di un valore stimato, che può essere superato in singoli casi. I proventi dei total return swap - al netto dei costi di transazione - confluiscono interamente nell'OICVM.

Le controparti dei total return swap sono selezionate in base ai seguenti criteri:

- ◆ Prezzo dello strumento finanziario,
- ◆ Costi di evasione degli ordini,
- ◆ Velocità di esecuzione,
- ◆ Probabilità di esecuzione o liquidazione,
- ◆ Ambito e tipo di ordine,
- ◆ Ora dell'ordine,
- ◆ Altri fattori che influenzano l'esecuzione dell'ordine (ad esempio, il merito di credito della controparte).

I criteri possono essere ponderati in modo diverso a seconda del tipo di ordine di trading.

6.5.6 Investimenti in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM

L'OICVM può investire un massimo del 10% delle proprie attività in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. In base al loro prospetto o ai documenti costitutivi, questi altri organismi di

investimento collettivo possono investire un massimo del 10% del loro patrimonio in quote di un altro OICVM o di un altro organismo di investimento collettivo analogo.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che a livello di investimenti diretti vengono sostenuti costi e commissioni indiretti aggiuntivi, oltre a remunerazioni e commissioni addebitate direttamente ai singoli investimenti indiretti.

Se le quote sono gestite direttamente o indirettamente dalla società di gestione dell'OICVM o da una società con cui la società di gestione dell'OICVM è legata da gestione comune, controllo o partecipazione qualificata, né la società di gestione dell'OICVM né l'altra società possono addebitare commissioni per l'emissione o il rimborso di quote da o verso l'OICVM.

6.5.7 Uso di valori di riferimento ("benchmark")

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di un organismo di investimento collettivo, i soggetti regolamentati (come le società di gestione di OICVM e i GEFA) possono utilizzare nell'UE indici di riferimento ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento ("regolamento sui parametri di riferimento") se il parametro di riferimento è fornito da un amministratore registrato nell'elenco degli amministratori e dei parametri di riferimento tenuto dall'AESFEM in conformità al regolamento sui parametri di riferimento ("l'elenco").

I benchmark possono essere utilizzati dall'OICVM nei documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID) e in qualsiasi documento di marketing come riferimento a fini comparativi per misurare la performance dell'OICVM rispetto ad essi. L'OICVM è gestito attivamente e il gestore patrimoniale è quindi libero di decidere in quali titoli investire. Di conseguenza, la performance può discostarsi significativamente da quella del benchmark. L'indice di riferimento, se utilizzato dalla Società di gestione o dal Gestore patrimoniale per suo conto, è indicato nell'Appendice A "OICVM in sintesi".

L'indice di riferimento può cambiare nel tempo. In tal caso, il prospetto e l'Allegato A "OICVM in sintesi" dei documenti costitutivi saranno aggiornati alla prossima occasione e gli investitori ne saranno informati mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto o mediante un mezzo durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, l'OICVM può utilizzare dei benchmark per il calcolo delle commissioni di performance. Per informazioni dettagliate sulle commissioni di performance si rimanda alla sezione 11.2 del presente prospetto e all'Allegato A "OICVM in sintesi".

Per quanto riguarda un indice di riferimento, la Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per la qualità, l'accuratezza o la completezza dei dati dell'indice di riferimento, né per il fatto che il rispettivo indice di riferimento sia gestito in conformità ai metodi di indicizzazione descritti.

La Società di gestione ha preparato un piano d'azione scritto che adotterà nei confronti dell'OICVM nel caso in cui l'Indice cambi in modo significativo o cessi di essere fornito. Le informazioni relative a questo piano sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

7 Avvertenze sul rischio

7.1 Rischi specifici del fondo

La performance delle quote dipende dalla politica di investimento e dalla performance di mercato dei singoli investimenti dell'OICVM e non può essere determinata in anticipo. In questo contesto, va notato che il valore delle quote contro può aumentare o diminuire al di sopra del prezzo di emissione in qualsiasi momento. Non è possibile garantire che l'investitore riceva il capitale investito.

I rischi specifici degli OICVM sono riportati nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

7.2 Rischi generali

Oltre ai rischi specifici del fondo, gli investimenti dell'OICVM possono essere soggetti a rischi generali.

Tutti gli investimenti in un OICVM sono associati a rischi. Ogni rischio può essere associato ad altri rischi. Alcuni di questi rischi sono brevemente illustrati in questa sezione. Si noti tuttavia che non si tratta di un elenco esaustivo di tutti i possibili rischi.

I potenziali investitori devono essere consapevoli dei rischi associati all'investimento nelle quote e devono prendere una decisione di investimento solo dopo aver ottenuto una consulenza completa da parte dei propri consulenti legali, fiscali e finanziari, revisori dei conti o altri esperti sull'idoneità di un investimento in quote di questo OICVM, tenendo conto della propria situazione finanziaria e fiscale personale e di altre circostanze, delle informazioni contenute nel presente prospetto e nel contratto fiduciario e della politica di investimento dell'OICVM.

Rischio di mercato

Si tratta di un rischio generale associato a tutti gli investimenti e consiste nella possibilità che il valore di un particolare investimento possa avere un impatto negativo sul valore delle quote dell'OICVM.

Rischio di prezzo

Possono verificarsi perdite di valore degli investimenti in cui l'OICVM investe. In questo caso, il valore di mercato degli investimenti ha un andamento sfavorevole rispetto al prezzo di acquisto. Gli investimenti sono inoltre esposti a diverse fluttuazioni di prezzo (volatilità). In casi estremi, esiste il rischio di una perdita totale di valore degli investimenti corrispondenti.

Rischio economico

Si tratta del rischio di perdite di prezzo derivanti dal fatto che l'andamento economico non viene preso in considerazione o non viene preso in considerazione correttamente al momento di prendere le decisioni di investimento e gli investimenti in titoli vengono quindi effettuati nel momento sbagliato o i titoli vengono detenuti in una fase economica sfavorevole.

Rischio di concentrazione

La politica d'investimento può prevedere dei punti focali, che possono portare a una concentrazione degli investimenti, ad esempio in determinate attività, paesi, mercati o settori. L'OICVM è quindi particolarmente dipendente dalla performance di tali attività, paesi, mercati o settori.

Rischio di tasso di interesse

Nella misura in cui l'OICVM investe in titoli fruttiferi, è esposto al rischio di tasso d'interesse. Se il livello dei tassi d'interesse di mercato aumenta, il valore di mercato dei titoli fruttiferi appartenenti alle attività può diminuire significativamente. Ciò vale in misura

maggiore se le attività contengono anche titoli fruttiferi con una durata residua più lunga e un tasso d'interesse nominale inferiore.

Rischio di valuta

Se l'OICVM detiene attività denominate in valuta estera, è esposto a un rischio di cambio diretto (nella misura in cui le posizioni in valuta estera non sono coperte). Un calo dei tassi di cambio comporta una riduzione del valore degli investimenti in valuta estera. Oltre ai rischi valutari diretti, esistono anche rischi valutari indiretti. Le società attive a livello internazionale dipendono in misura maggiore o minore dall'andamento dei tassi di cambio, che possono avere un effetto indiretto sull'andamento dei prezzi degli investimenti.

Rischio di valore monetario

L'inflazione può ridurre il valore degli investimenti patrimoniali. Il potere d'acquisto del capitale investito diminuisce se il tasso d'inflazione è superiore al rendimento degli investimenti.

Rischio psicologico di mercato

Sentimenti, opinioni e voci possono provocare un calo significativo dei prezzi delle azioni, anche se la situazione reddituale e le prospettive future delle società in cui si investe non sono cambiate in modo significativo. Il rischio psicologico di mercato ha un impatto particolare sulle azioni.

Rischi derivanti da strumenti finanziari derivati

L'OICVM può utilizzare strumenti finanziari derivati. Questi possono essere utilizzati non solo a fini di copertura, ma anche come parte della strategia d'investimento. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura può modificare il profilo di rischio generale a causa di opportunità e rischi conseguentemente inferiori. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento può avere un impatto sul profilo di rischio generale attraverso opportunità e rischi aggiuntivi.

Gli strumenti finanziari derivati non sono strumenti d'investimento a sé stanti, ma sono diritti la cui valutazione -deriva principalmente dal prezzo e dalle fluttuazioni del prezzo e dalle -aspettative di un'attività sottostante. Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono soggetti al rischio generale di mercato, al rischio di gestione, al rischio di credito e al rischio di liquidità.

Tuttavia, a causa delle caratteristiche particolari degli strumenti finanziari derivati (ad esempio, la leva finanziaria), i rischi menzionati possono essere di natura diversa e in alcuni casi possono essere superiori ai rischi associati a un investimento negli strumenti sottostanti. L'uso dei derivati richiede quindi non solo la comprensione dello strumento sottostante, ma anche una conoscenza approfondita dei derivati stessi.

Gli strumenti finanziari derivati comportano anche il rischio che l'OICVM possa subire una perdita perché un'altra parte dello strumento finanziario derivato (di solito una "controparte") non adempie ai propri obblighi.

Il rischio di credito per i derivati negoziati in borsa è generalmente inferiore a quello dei derivati negoziati fuori borsa (OTC), poiché la stanza di compensazione, che agisce come emittente o controparte per ogni derivato negoziato in borsa, fornisce una garanzia di regolamento. Per i derivati negoziati fuori borsa non esiste un'analoga garanzia della stanza di compensazione. Pertanto, in determinate circostanze, un derivato OTC non può essere concluso.

Esistono anche rischi di liquidità, in quanto alcuni strumenti possono essere difficili da acquistare o vendere. Se le operazioni in derivati sono particolarmente grandi o se il mercato corrispondente è illiquido (come nel caso dei derivati OTC), è possibile che le

operazioni non possano essere eseguite completamente in ogni momento o che una posizione possa essere liquidata solo a costi maggiori.

Ulteriori rischi associati all'uso dei derivati sono rappresentati da un'errata determinazione del prezzo o valutazione dei derivati. Molti derivati sono complessi e spesso valutati in modo soggettivo. Valutazioni inadeguate possono portare a un aumento delle richieste di pagamento in contanti da parte delle controparti o a una perdita di valore per l'OICVM. I derivati non sempre hanno una relazione diretta o parallela con il valore delle attività, dei tassi di interesse o degli indici da cui sono derivati. Pertanto, l'uso di derivati da parte dell'OICVM non è sempre un mezzo efficace per raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICVM e talvolta può avere l'effetto opposto.

Rischio derivante dalla gestione del collaterale in relazione agli strumenti finanziari derivati OTC e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Se l'OICVM effettua operazioni fuori borsa (operazioni OTC/tecniche di gestione efficiente del portafoglio), può essere esposto a rischi legati all'affidabilità creditizia delle controparti OTC: quando conclude contratti a termine, opzioni e operazioni di swap, prestiti di titoli, operazioni di riacquisto di titoli, operazioni di riacquisto inverso o utilizza altre tecniche di derivati, l'OICVM è soggetto al rischio che una controparte OTC non adempia (o non possa adempiere) ai propri obblighi derivanti da un contratto specifico o da più contratti. Il rischio di controparte può essere ridotto depositando una garanzia. Se all'OICVM è dovuta una garanzia in conformità agli accordi applicabili, questa sarà detenuta da o per conto del Depositario a favore dell'OICVM. Fallimenti, insolvenze o altri eventi di inadempienza creditizia presso il Depositario o all'interno della sua rete di banche sub-depositarie/corrispondenti possono comportare il rinvio o la limitazione dei diritti dell'OICVM in relazione alla garanzia. Se l'OICVM deve una garanzia alla controparte OTC ai sensi degli accordi applicabili, tale garanzia sarà trasferita alla controparte OTC come concordato tra l'OICVM e la controparte OTC. Il fallimento, l'insolvenza o altri eventi di inadempienza creditizia della controparte OTC, del depositario o della sua rete di sub-depositari/banche corrispondenti possono comportare un ritardo, una limitazione o addirittura l'esclusione dei diritti o del riconoscimento dell'OICVM in relazione alla garanzia, il che costringerebbe l'OICVM ad adempiere ai propri obblighi nell'ambito della transazione OTC nonostante la garanzia fornita in anticipo per coprire tale obbligo.

Il rischio associato alla gestione delle garanzie, come il rischio operativo o legale in particolare, è determinato, controllato e minimizzato dalla gestione del rischio applicata all'OICVM.

L'OICVM può ignorare il rischio di controparte a condizione che il valore della garanzia, valutato al prezzo di mercato e con riferimento agli sconti appropriati, superi in ogni momento l'importo del rischio.

L'OICVM può subire perdite quando investe la garanzia in contanti ricevuta. Tale perdita può derivare da un calo del valore dell'investimento effettuato con la garanzia in contanti ricevuta. Se il valore della garanzia in contanti investita diminuisce, si riduce l'importo della garanzia che l'OICVM aveva a disposizione per la restituzione alla controparte al momento della conclusione dell'operazione. L'OICVM dovrebbe coprire la differenza di valore tra la garanzia ricevuta originariamente e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, il che si tradurrebbe in una perdita per l'OICVM.

Rischio di liquidità

Per l'OICVM possono essere acquistate anche attività non quotate in borsa o incluse in un altro mercato organizzato. Può pertanto sussistere il rischio che tali attività possano essere rivendute con un certo ritardo, a sconto o non rivendute affatto.

Le attività negoziate su un mercato organizzato possono anche essere soggette al rischio che il mercato non sia talvolta liquido. Ciò può significare che le attività non

possono essere vendute al momento desiderato e/o nella quantità desiderata e/o al prezzo desiderato.

Rischio di controparte

Il rischio è che i partner contrattuali (controparti) non adempiano ai loro obblighi contrattuali di esecuzione delle operazioni. L'OICVM potrebbe quindi subire una perdita.

Rischio dell'emittente (rischio di credito)

Un deterioramento della solvibilità o addirittura il fallimento di un emittente può comportare una perdita almeno parziale di attività.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore straniero non è in grado di effettuare i pagamenti in tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'incapacità o della mancata volontà del suo paese di domicilio di trasferire fondi (ad esempio a causa di restrizioni valutarie, rischi di trasferimento, moratorie o embarghi). Ad esempio, i pagamenti a cui l'OICVM ha diritto potrebbero non essere effettuati o essere effettuati in una valuta non più convertibile a causa di restrizioni valutarie.

Rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio di perdita delle attività del fondo derivante da processi interni inadeguati e da guasti umani o di sistema presso la società di gestione o da eventi esterni e comprende i rischi legali, di documentazione e di reputazione, nonché i rischi derivanti dalle procedure di negoziazione, di regolamento e di valutazione utilizzate per le attività di un fondo.

Rischio di liquidazione

In particolare, quando si investe in titoli non quotati, vi è il rischio che il regolamento da parte di un sistema di trasferimento non venga eseguito come previsto a causa di un pagamento o di una consegna ritardati o non concordati.

Rischio per le persone chiave

L'OICVM, il cui risultato di investimento è molto positivo in un determinato periodo, deve questo successo anche all'idoneità delle persone coinvolte e quindi alle decisioni corrette prese dalla sua gestione. Tuttavia, la composizione del team di gestione del fondo può cambiare. I nuovi responsabili delle decisioni potrebbero quindi avere meno successo.

Rischio legale e fiscale

L'acquisto, la detenzione o la vendita di investimenti dell'OICVM possono essere soggetti a normative fiscali (ad es. ritenuta d'acconto) al di fuori del paese di domicilio dell'OICVM. Inoltre, il trattamento legale e fiscale degli OICVM può cambiare in modo imprevedibile e incontrollabile. Una modifica delle basi imponibili dell'OICVM determinate in modo errato per gli esercizi precedenti (ad esempio, a causa di verifiche fiscali esterne) può far sì che l'investitore debba sostenere l'onere fiscale derivante dalla correzione per gli esercizi precedenti, nel caso di una correzione fondamentalmente svantaggiosa per l'investitore dal punto di vista fiscale, anche se l'investitore potrebbe non essere stato investito nell'OICVM in quel momento. Al contrario, l'investitore potrebbe non beneficiare più di una correzione fiscale generalmente favorevole per l'esercizio in corso e per quelli precedenti in cui era investito nell'OICVM a causa del rimborso o della vendita delle quote prima dell'attuazione della correzione corrispondente. Inoltre, una correzione dei dati fiscali può far sì che il reddito imponibile o i benefici fiscali siano effettivamente valutati a fini fiscali in un periodo di valutazione diverso da quello effettivamente applicabile, con un impatto negativo sul singolo investitore.

Rischi associati all'utilizzo di benchmark

Se il fornitore di indici dell'UE o di un paese terzo non è conforme al Regolamento sui benchmark, o se il benchmark cambia in modo significativo o cessa di esistere, è

necessario individuare un benchmark alternativo adeguato per l'OICVM se viene utilizzato un indice di riferimento. In alcuni casi, ciò può rivelarsi difficile o impossibile. L'impossibilità di individuare un benchmark sostitutivo adeguato può avere un impatto negativo sull'OICVM in questione e, in determinate circostanze, anche sulla capacità del gestore patrimoniale di attuare la strategia di investimento dell'OICVM in questione. La conformità al Regolamento sui benchmark può anche comportare costi aggiuntivi per l'OICVM interessato. L'indice di riferimento può cambiare nel tempo. In tal caso, il prospetto sarà aggiornato alla prossima occasione e gli investitori saranno informati mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto o mediante un mezzo durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Rischio di custodia

La custodia del patrimonio è associata a un rischio di perdita che può derivare da insolvenza o da violazioni degli obblighi di diligenza del depositario o da cause di forza maggiore.

Modifiche alla politica di investimento e alle commissioni

Il rischio associato all'OICVM può cambiare a seguito di una modifica della politica di investimento nell'ambito dello spettro di investimento legalmente e contrattualmente autorizzato. La Società di gestione può aumentare le commissioni da addebitare all'OICVM e/o modificare in modo significativo la politica d'investimento dell'OICVM nell'ambito del contratto fiduciario applicabile, modificando in qualsiasi momento il prospetto e il contratto fiduciario, compreso l'Allegato A "OICVM in sintesi".

Modifica dell'accordo fiduciario

Nell'accordo fiduciario la società di gestione si riserva il diritto di modificare le condizioni fiduciarie. Inoltre, l'accordo fiduciario le consente di sciogliere completamente l'OICVM o di fonderlo con un altro OICVM o un comparto. Gli investitori corrono quindi il rischio di non riuscire a realizzare il periodo di detenzione previsto.

Rischio di sospensione del rimborso

In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla Società di gestione di rimborsare le loro quote in base all'intervallo di valutazione dell'OICVM. Tuttavia, in circostanze eccezionali, la Società di gestione può sospendere temporaneamente il rimborso delle quote e rimborsarle solo successivamente al prezzo applicabile in quel momento (per maggiori dettagli si veda "Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto ed emissione, rimborso e conversione delle quote"). Tale prezzo può essere inferiore a quello precedente alla sospensione del rimborso. La sospensione del rimborso delle quote può essere seguita direttamente dallo scioglimento dell'OICVM.

Rischio di copertura

Le classi di quote la cui valuta di riferimento non coincide con la valuta del portafoglio possono essere coperte contro le fluttuazioni dei tassi di cambio (hedging). In questo modo si intende proteggere il più possibile gli investitori della rispettiva classe di quote da eventuali perdite dovute a un andamento negativo dei tassi di cambio, ma allo stesso tempo non si può beneficiare appieno di un andamento positivo dei tassi di cambio. A causa delle fluttuazioni del volume coperto nel portafoglio e delle continue sottoscrizioni e rimborsi, non è sempre possibile mantenere le coperture esattamente nella stessa misura del valore patrimoniale netto della classe di quote coperta. È pertanto possibile che il valore patrimoniale netto per quota di una classe di quote coperta non abbia un andamento identico al valore patrimoniale netto per quota di una classe di quote non coperta.

Rischi di sostenibilità

Il termine "rischi di sostenibilità" si riferisce al rischio di una perdita di valore effettiva o potenziale di un investimento dovuta al verificarsi di eventi di natura ambientale, sociale o di governance (ESG = Environment/Social/Governance). La società di gestione

o il gestore di patrimoni include i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento in conformità alla propria strategia aziendale.

La loro valutazione non ha un impatto rilevante sul rendimento perché, data l'ampia diversificazione e le performance ottenute in passato, non si può ipotizzare un impatto rilevante sul portafoglio complessivo, anche se ovviamente le performance passate non sono indicative di quelle future.

8 Partecipazione a OICVM

8.1 Restrizioni alle vendite

In generale, le quote dell'OICVM non possono essere offerte in giurisdizioni e a persone in cui o a cui non è consentito. Le quote dell'OICVM non sono autorizzate alla distribuzione in tutti i Paesi del mondo. L'emissione, la conversione e il rimborso delle quote all'estero sono soggetti alle disposizioni ivi applicabili.

In particolare, le azioni **non sono state** registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli USA o a cittadini statunitensi.

Ad esempio, sono considerati cittadini statunitensi le persone fisiche che (a) sono nate negli Stati Uniti o in uno dei loro territori o territori sovrani, (b) sono cittadini naturalizzati (o titolari di carta verde), (c) sono nati all'estero come figli di un cittadino statunitense, (d) risiedono prevalentemente negli Stati Uniti senza essere cittadini statunitensi, (e) sono sposati con un cittadino statunitense o (f) sono soggetti a imposta negli Stati Uniti.

Sono considerati cittadini statunitensi anche: (a) le società d'investimento e le società costituite ai sensi delle leggi di uno dei 50 Stati USA o del Distretto di Columbia, (b) le società d'investimento o le società di persone costituite ai sensi di una legge del Congresso, (c) i fondi pensione costituiti come trust statunitensi, (d) le società d'investimento soggette a imposizione fiscale negli USA, o (e) le società d'investimento che si qualificano come tali ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 e/o dello US Commodity Exchange Act.

8.2 Informazioni generali sulle azioni

Le quote sono detenute esclusivamente in forma scritturale, vale a dire che non saranno emessi certificati.

La Società di gestione è autorizzata a creare, cancellare o fondere diverse classi di quote all'interno dell'OICVM, che possono differire dalle classi di quote esistenti per quanto riguarda, ad esempio, la destinazione degli utili, il front-end load, la valuta di riferimento e l'uso di operazioni di copertura valutaria, la commissione di gestione, la somma minima o una combinazione di queste caratteristiche. Tuttavia, i diritti degli investitori che hanno acquistato quote da classi di quote esistenti rimangono inalterati.

Attualmente esistono classi di quote con le denominazioni **"EUR-P", "EUR-I" e "EUR-I2"**. Le quote delle classi di quote **"EUR-P", "EUR-I" e "EUR-I2"** sono emesse e rimborsate nella valuta di conto dell'OICVM, in euro (EUR).

Le classi di quote emesse in relazione all'OICVM nonché le commissioni e le remunerazioni sostenute in relazione alle quote dell'OICVM sono elencate nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM".

Inoltre, alcune altre commissioni, remunerazioni e costi sono pagati con le attività dell'OICVM. Si vedano le sezioni 10 e 11 (Normativa fiscale e costi e commissioni).

8.3 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") per quota della rispettiva classe di quote viene calcolato dalla Società di gestione alla fine dell'esercizio contabile e nel rispettivo giorno di valutazione sulla base degli ultimi prezzi noti, tenendo conto dell'intervallo di valutazione.

Il NAV di una quota di una classe di quote dell'OICVM è espresso nella valuta contabile dell'OICVM o, se diversa, nella valuta di riferimento della classe di quote corrispondente ed è calcolato dividendo la quota del patrimonio dell'OICVM attribuibile alla classe di quote in questione, al netto di eventuali obbligazioni dell'OICVM assegnate alla classe di quote in questione, per il numero di quote della classe di quote corrispondente in circolazione. Per l'emissione e il rimborso delle quote viene arrotondato come segue:

- ◆ a 0,01 euro se la valuta è l'euro.

Il patrimonio netto del fondo è valutato al valore di mercato secondo i seguenti principi:

1. I titoli ufficialmente quotati in borsa sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato su più borse, è determinante l'ultimo prezzo disponibile della borsa che è il mercato principale per questo titolo.
2. I titoli che non sono ufficialmente quotati in borsa ma sono negoziati su un mercato aperto al pubblico sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è negoziato su diversi mercati aperti al pubblico, viene generalmente preso in considerazione l'ultimo prezzo disponibile del mercato con la maggiore liquidità.
3. I titoli o gli strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 397 giorni possono essere ammortizzati o svalutati a quote costanti in base alla differenza tra il prezzo di costo (prezzo di acquisto) e il prezzo di rimborso (prezzo alla scadenza finale). La valutazione al prezzo corrente di mercato può essere omessa se il prezzo di rimborso è noto e fisso. Si tiene conto anche di eventuali variazioni del merito creditizio.
4. Gli investimenti il cui prezzo non è in linea con il mercato e le attività che non rientrano nelle clausole 1, 2 e 3 di cui sopra sono contabilizzati al prezzo che sarebbe probabilmente raggiunto in una vendita diligente al momento della valutazione e che è determinato in buona fede dalla direzione della società di gestione sell schaft o sotto la sua direzione o supervisione da parte di agenti.
5. I derivati OTC sono valutati sulla base di una valutazione verificabile che la Società di gestione determina quotidianamente, secondo quanto stabilito dalla società di wal tungs in buona fede e in conformità a modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
6. Gli OICVM o altri organismi di investimento collettivo (OIC) sono valutati all'ultimo valore patrimoniale netto stabilito e disponibile. Se il rimborso delle quote è sospeso o non sono stati fissati prezzi di rimborso, queste quote e tutte le altre attività sono valutate al rispettivo valore di mercato determinato dalla Società di gestione in buona fede e in base a modelli di valutazione generalmente riconosciuti che possono essere verificati dai revisori.

7. se non è disponibile un prezzo di negoziazione per le rispettive attività, queste, così come le altre attività legalmente ammesse, sono valutate al rispettivo valore di mercato determinato dalla società di gestione in buona fede e secondo modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
8. Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale più gli interessi maturati.
9. il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti denominati in una valuta diversa dalla rispettiva valuta del fondo viene convertito nella corrispondente valuta del fondo all'ultimo tasso di cambio.

La Società di gestione è autorizzata ad applicare temporaneamente altri principi di valutazione adeguati per le attività dell'OICVM qualora i criteri di valutazione di cui sopra risultino impossibili o inadeguati a causa di eventi straordinari. In caso di richieste di rimborso massicce, la Società di gestione può valutare le quote delle attività corrispondenti dell'OICVM sulla base dei prezzi ai quali si prevede di effettuare le necessarie vendite di titoli. In questo caso, lo stesso metodo di calcolo viene utilizzato per le richieste di sottoscrizione e di rimborso presentate contemporaneamente.

8.4 Emissione di azioni

Le quote dell'OICVM vengono emesse in ogni giorno di valutazione (data di emissione) a partire dal valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM, maggiorato dell'eventuale premio di emissione e di eventuali imposte e tasse.

Le azioni non sono cartolarizzate.

Le domande di sottoscrizione devono pervenire al Depositario entro e non oltre il termine di accettazione. Se le domande di sottoscrizione pervengono dopo il termine di accettazione, saranno destinate alla data di emissione successiva. Per le domande depositate presso i distributori in Liechtenstein e all'estero possono essere applicati termini di chiusura anticipati per la presentazione delle domande, al fine di garantire che le domande vengano inoltrate in tempo utile al depositario in Liechtenstein. Le informazioni sono disponibili presso i rispettivi distributori.

Le informazioni relative alla data di emissione, all'intervallo di valutazione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale premio massimo di emissione sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi".

Il pagamento deve essere ricevuto entro il periodo specificato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo la relativa data di emissione.

La Società di gestione farà in modo che l'emissione di quote sia regolata sulla base di un valore netto in ventar per quota sconosciuto all'investitore al momento della richiesta (forward pricing).

Tutte le imposte e le tasse derivanti dall'emissione delle quote saranno eventualmente addebitate all'investitore. Se le quote vengono acquistate tramite banche non incaricate della distribuzione delle quote, non si può escludere che tali banche addebitino ulteriori costi di transazione.

Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa da quella di riferimento, per l'acquisto delle quote viene utilizzato il controvalore della conversione della valuta di pagamento nella valuta di riferimento, al netto di eventuali commissioni.

L'investimento minimo che un investitore deve detenere in una determinata classe di quote è riportato nell'Allegato A "OICVM in sintesi". L'investimento minimo può essere derogato a discrezione della Società di gestione.

Non sono ammessi contributi in natura.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

Il Depositario e/o la Società di gestione e/o il Distributore possono in qualsiasi momento respingere una richiesta di sottoscrizione o limitare temporaneamente, sospendere o interrompere definitivamente l'emissione di quote se ciò risulta necessario nell'interesse degli investitori, nell'interesse pubblico, per la protezione della Società di gestione o dell'OICVM o degli investitori. In tal caso, la Banca Depositaria rimborserà immediatamente, senza interessi, i pagamenti ricevuti per le richieste di sottoscrizione non ancora effettuate da, se necessario con l'assistenza degli agenti pagatori.

L'emissione di quote sarà temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. In caso di interruzione dell'emissione di quote, gli investitori saranno informati immediatamente del motivo e del momento dell'interruzione mediante un avviso nell'organo di pubblicazione e nei mezzi di comunicazione specificati nel prospetto informativo o mediante supporti permanenti di dati (lettera, fax, e-mail o simili).

8.5 Rimborso di azioni

Le quote dell'OICVM vengono riscattate in ogni giorno di valutazione (giorno di riscatto) al valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM, al netto di eventuali sconti di riscatto e di eventuali imposte e tasse.

Le richieste di rimborso devono pervenire al depositario entro il termine di accettazione. Se una richiesta di rimborso viene ricevuta dopo il termine di accettazione, sarà destinata al giorno di rimborso successivo. Per le domande depositate presso i distributori nazionali ed esteri, possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la presentazione delle domande, al fine di garantire il tempestivo inoltro al depositario in Liechtenstein. Tali orari possono essere richiesti al rispettivo agente di distribuzione.

Le informazioni relative alla data di rimborso, all'intervallo di valutazione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale sconto massimo di rimborso sono riportate nell'Appendice A "Panoramica sugli OICVM".

Poiché nel patrimonio dell'OICVM deve essere garantita un'adeguata percentuale di attività liquide, il rimborso delle quote dovrà essere effettuato entro il termine indicato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo la relativa data di rimborso. Ciò non si applica nel caso in cui il trasferimento dell'importo del rimborso risulti impossibile in base a disposizioni di legge, quali restrizioni di cambio e di trasferimento, o a causa di altre circostanze al di fuori del controllo della Banca Depositaria.

Se, su richiesta dell'investitore, il pagamento deve essere effettuato in una valuta diversa da quella in cui sono state emesse le quote in questione, l'importo da pagare viene calcolato con i proventi del cambio dalla valuta di riferimento alla valuta di pagamento, al netto di eventuali commissioni e spese.

L'unità corrispondente scade al momento del pagamento del prezzo di riscatto.

La Società di gestione e/o il Depositario possono rimborsare le quote contro la volontà dell'investitore, dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario

nell'interesse o per la tutela degli investitori, della Società di gestione, del Depositario o dell'OICVM, in particolare qualora

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato nel "market timing", nel "late trading" o in altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso,
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisto delle quote oppure
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui l'OICVM non è autorizzato alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che il rimborso delle quote sia regolato sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso fa sì che la partecipazione dell'investitore interessato scenda al di sotto dell'investimento minimo della corrispondente classe di quote elencata nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM", la Società di gestione può, senza ulteriore avviso all'investitore, trattare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso di tutte le quote detenute dall'investitore corrispondente in tale classe di quote o come una richiesta di conversione delle quote rimanenti in un'altra classe di quote dell'OICVM con la stessa valuta di riferimento i cui requisiti di partecipazione sono soddisfatti dall'investitore.

Non sono ammesse spese materiali.

8.6 Scambio di azioni

La conversione di quote dell'OICVM in un'altra classe di quote dell'OICVM è possibile solo se l'investitore soddisfa le condizioni per l'acquisizione diretta di quote della rispettiva classe di quote dell'OICVM.

Se vengono offerte diverse classi di quote, le quote di una classe di quote possono essere scambiate con quote di un'altra classe di quote dell'OICVM. Se lo scambio di quote non è possibile per alcune classi di quote, ciò è indicato per la classe di quote interessata nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Il numero di quote in cui l'investitore desidera convertire la propria partecipazione viene calcolato con la seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C)}{(D \times E)}$$

A = Numero di unità della classe di unità, se presente, in cui deve essere effettuata la conversione

B = numero di unità della classe di unità, se presente, da cui si vuole effettuare la conversione

C = valore patrimoniale netto o prezzo di rimborso delle quote presentate per la conversione

D = tasso di cambio tra le classi di unità interessate. Se entrambe le classi di unità sono valutate nella stessa moneta contabile, il coefficiente è pari a 1.

E = valore patrimoniale netto delle quote dell'OICVM della classe di quote in cui si intende effettuare il passaggio, più le imposte, le commissioni o altri oneri

In alcuni casi, il passaggio da una classe di azioni all'altra può comportare l'applicazione di dazi, tasse e imposte di bollo nei singoli Paesi.

La Società di gestione può respingere in qualsiasi momento una richiesta di conversione per una classe di quote se ciò appare contrario agli interessi dell'OICVM, della Società di gestione o agli interessi degli investitori, in particolare se questo è il caso:

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato in attività di market timing, late trading o altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso;
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisto delle azioni; oppure
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui l'OICVM o la rispettiva classe di quote non è autorizzata alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che la conversione delle quote sia regolata sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

8.7 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, dell'emissione e del rimborso delle quote

La Società di gestione può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote dell'OICVM se ciò è giustificato nell'interesse degli investitori, in particolare:

1. se un mercato che costituisce la base per la valutazione di una parte significativa delle attività dell'OICVM è chiuso o se la negoziazione su tale mercato è limitata o sospesa;
2. in caso di emergenze politiche, economiche o di altro tipo; oppure
3. se le operazioni diventano impraticabili per l'OICVM a causa di restrizioni al trasferimento di attività.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

L'emissione di quote sarà temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. In caso di interruzione dell'emissione di quote, gli investitori saranno immediatamente informati del motivo e della data dell'interruzione mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto e nel contratto fiduciario o mediante un supporto durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, la Società di gestione è autorizzata, pur salvaguardando gli interessi degli investitori, a effettuare rimborsi significativi solo dopo che le attività corrispondenti dell'OICVM possono essere vendute senza ritardi, salvaguardando gli interessi degli investitori, ossia a sospendere temporaneamente il rimborso.

Finché il rimborso delle quote è sospeso, non saranno emesse nuove quote dell'OICVM. Lo scambio di quote il cui rimborso è temporaneamente limitato non è possibile.

La Società di gestione garantirà la disponibilità di liquidità sufficiente per le attività dell'OICVM in modo che il rimborso o la conversione delle quote su richiesta degli investitori possa avvenire senza ritardi in circostanze normali.

La Società di gestione comunicherà immediatamente e in modo appropriato alla FMA e agli investitori la sospensione del rimborso delle quote e dei pagamenti. Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno liquidate dopo la ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto. Gli investitori possono revocare le loro richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione fino alla ripresa delle negoziazioni delle quote.

9 Sfruttamento del successo

Il reddito realizzato dell'OICVM è costituito dal reddito netto e dalle plusvalenze nette realizzate. Il reddito netto comprende il reddito da interessi e/o dividendi, nonché altri redditi o altre entrate varie, al netto delle spese.

La Società di gestione può distribuire il reddito netto e/o le plusvalenze nette realizzate dell'OICVM o di una classe di quote agli investitori dell'OICVM o della classe di quote corrispondente, oppure reinvestire questo reddito netto e/o queste plusvalenze nette realizzate nell'OICVM o nella rispettiva classe di quote (reinvestimento) o riportarle in un nuovo conto.

I proventi netti e le plusvalenze nette realizzate delle classi di quote che prevedono una distribuzione ai sensi dell'Allegato A "Panoramica sugli OICVM" possono essere distribuiti interamente o parzialmente ogni anno o con maggiore frequenza.

Il reddito netto e/o le plusvalenze nette realizzate nonché il reddito netto riportato e/o le plusvalenze nette realizzate riportate dell'OICVM o della rispettiva classe di quote possono essere distribuiti. Sono consentite distribuzioni intermedie di utili netti riportati e/o di plusvalenze realizzate riportate.

Le distribuzioni vengono pagate sulle quote emesse alla data di distribuzione. Non vengono corrisposti interessi sulle distribuzioni dichiarate a partire dalla data di scadenza.

10 Regolamenti fiscali

10.1 Attività del fondo

Tutti gli OICVM del Liechtenstein nella forma giuridica di fondo d'investimento (contrattuale) o di amministrazione fiduciaria collettiva sono soggetti a una responsabilità fiscale illimitata nel Liechtenstein e sono soggetti all'imposta sul reddito. Il reddito derivante dal patrimonio gestito costituisce un reddito esente da imposte.

Imposte sulle emissioni e sulle vendite¹

La creazione (emissione) di quote di tali OICVM non è soggetta all'imposta di bollo di emissione e di trasferimento. Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà delle quote degli investitori è soggetto all'imposta sulla cifra d'affari se una delle parti o un intermediario è un commerciante di titoli nazionale. Il rimborso delle quote degli investitori è esente dall'imposta sulla cifra d'affari. Il fondo di investimento contrattuale o l'amministrazione fiduciaria collettiva è considerato un investitore esente dall'imposta sulla cifra d'affari.

Ritenute e imposte sugli agenti pagatori

Sia i redditi che le plusvalenze, distribuiti o accumulati, possono essere soggetti in parte o in toto a una cosiddetta imposta sull'agente pagatore (ad es. ritenuta alla fonte finale, imposta europea sul risparmio, Foreign Account Tax Compliance

¹ In base all'accordo di affiliazione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, la legislazione svizzera in materia di tasse di bollo si applica anche nel Liechtenstein. Ai fini della legislazione svizzera in materia di imposte di bollo, il Principato del Liechtenstein è pertanto considerato un Paese nazionale.

Act), a seconda della persona che detiene direttamente o indirettamente le quote dell'OICVM.

L'OICVM nella forma giuridica del fondo d'investimento contrattuale o dell'amministrazione fiduciaria collettiva non è soggetto ad alcun obbligo di ritenuta d'acconto nel Principato del Liechtenstein, in particolare non è soggetto a cedola o a ritenuta d'acconto. I redditi e le plusvalenze estere realizzati dall'OICVM nella forma giuridica del fondo d'investimento contrattuale o dell'amministrazione fiduciaria collettiva possono essere soggetti alle rispettive ritenute d'acconto del paese d'investimento. Restano riservate eventuali detrazioni per doppia imposizione.

L'OICVM ha il seguente status fiscale:

Scambio automatico di informazioni (AEOI)

In relazione all'OICVM, l'agente pagatore del Liechtenstein può essere obbligato a segnalare i titolari di quote all'autorità fiscale locale o a effettuare la corrispondente segnalazione legale in conformità agli accordi AEOI.

FATCA

L'OICVM è soggetto alle disposizioni dell'Accordo FATCA del Liechtenstein e alle corrispondenti disposizioni di attuazione del Liechtenstein FATCA Act.

10.2 Persone fisiche con domicilio fiscale in Liechtenstein

Gli investitori privati domiciliati nel Principato del Liechtenstein devono dichiarare le loro quote come patrimonio e queste sono soggette all'imposta sul patrimonio. Le distribuzioni di reddito o i redditi reinvestiti dell'OICVM nella forma giuridica di fondo d'investimento contrattuale o di amministrazione fiduciaria collettiva sono esenti dall'imposta sull'acquisizione. Le plusvalenze realizzate con la vendita di quote sono esenti dall'imposta di acquisizione. Le minusvalenze non possono essere dedotte dall'acquisizione imponibile.

10.3 Persone con domicilio fiscale al di fuori del Liechtenstein

Per gli investitori domiciliati al di fuori del Principato del Liechtenstein, la tassazione e le altre implicazioni fiscali relative alla detenzione, all'acquisto o alla vendita delle quote degli investitori sono disciplinate dalla legislazione fiscale del paese di domicilio in questione e, in particolare, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte finale, dal paese di domicilio dell'agente pagatore.

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi attuale. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche alla legislazione, alla giurisprudenza o ai decreti e alla prassi delle autorità fiscali.

Gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti professionali in merito alle conseguenze fiscali. Né la Società di gestione, né il Depositario, né i loro agenti possono assumersi alcuna responsabilità per le conseguenze fiscali individuali per gli investitori derivanti dall'acquisto o dalla vendita o dalla detenzione delle quote degli investitori.

11 Costi e tariffe

11.1 Costi e commissioni addebitati agli investitori

11.1.1 Premio di emissione

Per coprire i costi sostenuti per il collocamento delle quote, la Società di gestione può applicare un premio di emissione sul valore patrimoniale netto delle quote di nuova emissione a favore della Società di gestione, del Depositario e/o dei distributori nazionali o esteri, conformemente all'Allegato A "Panoramica sugli OICVM".

Eventuali carichi frontali a favore dell'OICVM sono riportati anche nell'Appendice A "OICVM in sintesi".

11.1.2 Sconto di riscatto

Per il rimborso delle quote rimborsate, la Società di gestione applica una commissione di rimborso sul valore patrimoniale netto delle quote rimborsate, conformemente all'Allegato A "Panoramica sugli OICVM".

Eventuali sconti di rimborso a favore della Società di gestione, del Depositario e/o dei distributori in Svizzera o all'estero sono riportati anche nell'Appendice A "OICVM in sintesi".

11.1.3 Commissione di cambio

Se l'investitore desidera passare da un OICVM a un altro o da una classe di quote a un'altra classe di quote, la Società di gestione addebiterà una commissione sul valore patrimoniale netto dell'OICVM originario o della classe di quote originaria, conformemente all'Allegato A "OICVM in sintesi".

11.2 Costi e commissioni addebitati all'OICVM

A. Spese dipendenti dal patrimonio (spese individuali)

11.2.1 La Società di gestione riceverà una remunerazione per l'amministrazione dell'OICVM in conformità all'Allegato A "Panoramica dell'OICVM". Inoltre, la Società di gestione può ricevere un compenso per le decisioni di investimento (gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti), la gestione del rischio e la distribuzione in conformità all'Allegato A "L'OICVM in sintesi". Tali commissioni sono calcolate sulla base del patrimonio netto medio del fondo o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e vengono successivamente prelevate dal patrimonio del fondo su base trimestrale. Le commissioni dell'OICVM o della rispettiva classe di quote sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi". La Società di gestione è libera di fissare commissioni di gestione diverse per una o più classi di quote.

Sono comprese anche le commissioni di gestione del portafoglio che possono essere pagate a terzi per l'intermediazione e l'assistenza agli investitori.

11.2.2 La Banca Depositaria riceverà una commissione per le sue attività dalle attività dell'OICVM in conformità all'Allegato A "OICVM in sintesi". La commissione di deposito è calcolata sulla base del patrimonio netto medio dell'OICVM o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e viene successivamente detratta dal patrimonio dell'OICVM su base trimestrale. La Società di gestione è libera di fissare commissioni di deposito diverse per una o più classi di quote.

11.2.3 Commissione dipendente dalla performance dell'investimento (commissione di performance)

Inoltre, la Società di gestione può applicare una commissione di performance. L'addebito di una commissione di performance è descritto in dettaglio nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

B. Spese indipendenti dal patrimonio (spese individuali)

Oltre alla remunerazione di cui ai paragrafi precedenti, le seguenti spese indipendenti dalle attività dell'OICVM possono essere imputate alle attività dell'OICVM:

- 11.2.4** Costi per la revisione contabile dell'OICVM da parte del revisore e onorari dei consulenti fiscali, nella misura in cui tali spese sono sostenute nell'interesse degli investitori;
- 11.2.5** Commissioni e costi per le autorizzazioni e la supervisione degli OICVM in Liechtenstein e all'estero;
- 11.2.6** tutte le imposte prelevate sulle attività dell'OICVM, nonché le entrate e le spese imputate alle attività dell'OICVM;
- 11.2.7** eventuali imposte sostenute in relazione ai costi di amministrazione e custodia;
- 11.2.8** Commissioni, costi e onorari professionali in relazione alla determinazione e alla pubblicazione dei fattori fiscali per i Paesi dell'UE/SEE e/o per tutti i Paesi in cui esistono licenze di distribuzione e/o sono disponibili *privaatplaatseringen*, in base alle spese effettive ai tassi di mercato.
- 11.2.9** Costi per la preparazione, la stampa e l'invio dei rapporti annuali e semestrali e delle altre pubblicazioni previste dalla legge;
- 11.2.10** Costi di pubblicazione degli avvisi dell'OICVM rivolti agli investitori negli organi di pubblicazione e in qualsiasi altro giornale o mezzo elettronico specificato dalla Società di gestione, comprese le pubblicazioni dei prezzi;
- 11.2.11** Costi sostenuti in relazione all'adempimento dei requisiti e degli obblighi di follow-up di una distribuzione delle quote in Germania e all'estero (ad es. commissioni per agenti pagatori, rappresentanti e altri rappresentanti con funzioni analoghe, commissioni per le piattaforme di fondi (ad es. commissioni di quotazione, commissioni di setup, ecc.), spese di consulenza, legali e di traduzione);
- 11.2.12** Costi e spese per le relazioni e i rapporti periodici, anche alle compagnie di assicurazione, ai fondi pensione e ad altre società di servizi finanziari (ad esempio GroMiKV, Solvency II, VAG, MiFID II, relazioni ESG/SRI e rating di sostenibilità, ecc);
- 11.2.13** Costi per la preparazione o la modifica, la traduzione, il deposito, la stampa e l'invio del prospetto informativo e dei documenti costitutivi (contratto fiduciario, PRIIPP KID, calcolo SRRI/SRI, ecc.) nei Paesi in cui vengono distribuite le quote;
- 11.2.14** Costi sostenuti per l'ottenimento, il mantenimento e la cessazione della quotazione in borsa delle azioni;
- 11.2.15** Costi per la preparazione, la pubblicazione delle basi imponibili e la certificazione che le informazioni fiscali sono state determinate in conformità alle norme della rispettiva legislazione fiscale estera;

- 11.2.16** Spese relative all'esercizio dei diritti di voto o dei diritti dei creditori da parte dell'OICVM.
o dei diritti dei creditori da parte dell'OICVM, compresi i costi delle commissioni per i consulenti esterni;
- 11.2.17** Tasse amministrative e rimborso dei costi da parte delle agenzie governative;
- 11.2.18** Costi di rappresentanza legale e consulenza fiscale sostenuti dalla Società di gestione o dal Depositario quando agiscono nell'interesse degli investitori dell'OICVM;
- 11.2.19** costi interni ed esterni per il recupero delle ritenute fiscali estere, nella misura in cui queste possono essere effettuate per conto dell'OICVM. Per quanto riguarda il recupero delle ritenute alla fonte estere, si noti che la Società di gestione non si impegna a recuperare tali imposte e lo farà solo se la procedura è giustificata in base ai criteri della rilevanza degli importi e della proporzionalità dei costi rispetto all'eventuale importo da recuperare. Per quanto riguarda gli investimenti oggetto di prestito titoli, la Società di gestione non richiederà il rimborso della ritenuta alla fonte;
- 11.2.20** Costi per la valutazione del credito delle attività dell'OICVM o dei suoi investimenti target da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale o internazionale;
- 11.2.21** una quota adeguata dei costi per gli stampati e la pubblicità sostenuti direttamente in relazione all'offerta e alla vendita delle quote;
- 11.2.22** Commissioni e costi derivanti da altri requisiti legali o normativi che la società di gestione deve soddisfare nell'attuazione della strategia d'investimento (come ad esempio i costi di rendicontazione e altri costi sostenuti per conformarsi al Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR, Regolamento UE 648/2012));
- 11.2.23** Costi di ricerca;
- 11.2.24** Costi esterni per la valutazione dei rating di sostenibilità (ricerca ESG) del patrimonio del comparto o dei suoi investimenti target;
- 11.2.25** Diritti di licenza per l'utilizzo di eventuali valori di riferimento ("benchmark");
- 11.2.26** Costi per la costituzione e il mantenimento di ulteriori controparti, se nell'interesse degli investitori;
- 11.2.27** **Costi di transazione**
Inoltre, l'OICVM si farà carico di tutti i costi accessori derivanti dalla gestione del patrimonio per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di intermediazione in linea con il mercato, commissioni, imposte), nonché di tutte le imposte applicate al patrimonio dell'OICVM e alle sue entrate e uscite (ad esempio, le ritenute fiscali sui redditi esteri). L'OICVM si fa carico anche di tutti i costi esterni, ossia le commissioni sostenute da terzi per l'acquisto e la vendita degli investimenti. Tali costi vengono compensati direttamente con il valore di acquisto o di vendita degli investimenti in questione.
- 11.2.28** **Eventuali costi per la copertura valutaria delle classi di quote**
Gli eventuali costi di copertura valutaria per le classi di unità sono imputati alla classe di unità corrispondente.

11.2.29 Servizio a pagamento

Le eventuali commissioni periodiche per i servizi di deposito aggiuntivi sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

11.2.30 Costi di formazione

I costi per la costituzione dell'OICVM e l'emissione iniziale delle quote sono ammortizzati in 3 anni a spese delle attività dell'OICVM.

11.2.31 Commissioni di liquidazione

In caso di scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può prelevare una commissione di liquidazione di massimo CHF 10.000 a suo favore. Oltre a questo importo, tutte le spese sostenute da terzi saranno a carico dell'OICVM.

11.2.32 Costi di dismissione straordinari

Inoltre, la Società di gestione può addebitare i costi delle disposizioni straordinarie alle attività dell'OICVM. I costi di disposizione straordinaria consistono nelle spese sostenute per salvaguardare gli interessi degli investitori, che sorgono nel corso delle normali attività commerciali e non erano prevedibili al momento della costituzione dell'OICVM. I costi straordinari di disposizione sono in particolare i costi per le azioni legali nell'interesse dell'OICVM o degli investitori. Inoltre, sono inclusi tutti i costi di eventuali disposizioni straordinarie che potrebbero rendersi necessarie ai sensi della UCITSG e della UCITSV (ad es. modifica dei documenti del fondo, ecc.).

11.2.33 Contributi

In relazione all'acquisizione e alla cessione di attività e diritti per l'OICVM, la Società di gestione, la Banca depositaria e gli agenti autorizzati dovranno garantire che, in particolare, gli incentivi vadano direttamente o indirettamente a beneficio dell'OICVM.

11.2.34 Commissioni correnti (total expense ratio, TER)

Il totale delle spese correnti prima di qualsiasi spesa legata alla performance (total expense ratio prima della commissione di performance) è calcolato in conformità ai principi generali stabiliti nelle regole di condotta e, ad eccezione dei costi di transazione, comprende tutti i costi e le commissioni che vengono addebitati alle attività dell'OICVM su base continuativa. Il TER dell'OICVM o della rispettiva classe di quote sarà indicato nella relazione semestrale e annuale e sarà pubblicato sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li al momento della pubblicazione della successiva relazione semestrale o annuale.

12 Informazioni per gli investitori

Il mezzo di pubblicazione dell'OICVM è il sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association fondsverband www.lafv.li e altri mezzi di comunicazione menzionati nel prospetto.

Tutti gli avvisi agli investitori, compresi quelli relativi alle modifiche dell'accordo fiduciario e dell'Allegato A "L'OICVM in sintesi", saranno pubblicati sul suddetto mezzo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati specificati nel prospetto.

Il valore patrimoniale netto e il prezzo di emissione e di rimborso delle quote dell'OICVM o di una classe di quote saranno pubblicati sul suddetto mezzo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto.

La relazione annuale sottoposta a revisione contabile e la relazione semestrale, che non deve essere sottoposta a revisione, sono messe a disposizione degli investitori gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione e del Depositario.

13 Durata, scioglimento, fusione e misure strutturali dell'OICVM

13.1 Durata

L'OICVM è istituito per un periodo di tempo indefinito.

13.2 Risoluzione

Risoluzione sullo scioglimento

Lo scioglimento dell'OICVM è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la Società di gestione è autorizzata a sciogliere l'OICVM in qualsiasi momento.

Gli investitori, gli eredi e le altre persone autorizzate non possono chiedere la divisione o lo scioglimento dell'OICVM o di una singola classe di quote.

La delibera di scioglimento dell'OICVM o di una classe di quote sarà pubblicata sul sito web della Liechtenstein Investment Fund Association LAFV (www.lafv.li) in quanto organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto. A partire dalla data della delibera di scioglimento, non saranno più emesse, scambiate o rimborsate quote.

Al momento dello scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può liquidare immediatamente le attività dell'OICVM nel migliore interesse degli investitori. Per tutti gli altri aspetti, la liquidazione dell'OICVM sarà effettuata in conformità alle disposizioni della Legge sulle persone e sulle società del Liechtenstein (PGR).

Se la Società di gestione scioglie una classe di quote senza sciogliere l'OICVM, tutte le quote di questa classe saranno rimborsate al valore patrimoniale netto applicabile in quel momento. Il rimborso sarà pubblicato dalla Società di gestione e il prezzo di rimborso sarà versato dal Depositario a favore dei vecchi investitori.

Motivi della cancellazione

Se il patrimonio netto dell'OICVM scende al di sotto del valore necessario per una gestione economicamente efficiente, nonché in caso di cambiamenti significativi nel contesto politico, economico o monetario o nell'ambito di una razionalizzazione, la Società di gestione può decidere di rimborsare o annullare tutte le quote dell'OICVM o di una classe di quote al valore patrimoniale netto (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi e dei costi di realizzo degli investimenti) nel giorno di valutazione in cui la decisione corrispondente diventa effettiva.

Costi di dissoluzione

I costi di scioglimento saranno imputati al patrimonio netto dell'OICVM.

Scioglimento e fallimento della società di gestione o del depositario

In caso di scioglimento e fallimento della società di gestione, le attività gestite a fini di investimento collettivo per conto degli investitori non entreranno a far parte della sua massa fallimentare e non saranno liquidate insieme al suo patrimonio. L'OICVM costituirà un patrimonio separato a favore dei suoi investitori. Ogni fondo speciale sarà trasferito a un'altra società di gestione con l'approvazione della FMA o sciolto con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

In caso di fallimento del depositario, le attività in gestione dell'OICVM devono essere trasferite a un altro depositario con l'approvazione della FMA ai sensi dell'Art. 31 (2) OICVMG o liquidate con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

Annullamento dell'accordo con il depositario

In caso di risoluzione dell'accordo con il depositario, le attività nette dell'OICVM saranno trasferite a un altro depositario con l'approvazione della FMA o liquidate con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

13.3 Fusione

Ai sensi dell'Art. 38 UCITSG, la Società di gestione può decidere in qualsiasi momento e a propria discrezione, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente, di fondere l'OICVM con uno o più altri OICVM, indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM e dal fatto che l'altro OICVM abbia o meno sede legale nel Liechtenstein. Anche le classi di quote dell'OICVM possono essere fuse tra loro, ma anche con uno o più altri OICVM e classi di quote.

Informazioni, consenso e diritti degli investitori

Gli investitori sono informati della fusione prevista. Le informazioni agli investitori devono consentire loro di giudicare con cognizione di causa l'impatto della fusione proposta sul loro investimento e di esercitare i loro diritti ai sensi degli Artt. 44 e 45 UCITSG.

Gli investitori non hanno alcun diritto di codecisione in merito alla fusione.

Costi della fusione

I costi legali, di consulenza o amministrativi associati alla preparazione e all'attuazione della fusione non saranno addebitati né al patrimonio di uno degli OICVM coinvolti nella fusione né agli investitori.

Ciò vale, mutatis mutandis, per le misure strutturali ai sensi dell'art. 49 lett. a-c UCITSG.

Quando un OICVM esiste come OICVM master, una fusione diventerà effettiva solo se l'OICVM interessato fornirà ai suoi investitori e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder le informazioni richieste dalla legge fino a 60 giorni prima della data di efficacia proposta. In questo caso, l'OICVM interessato dovrà anche concedere all'OICVM feeder la possibilità di rimborsare o pagare tutte le quote prima che la fusione abbia effetto, a meno che l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder non autorizzi l'investimento in quote dell'OICVM master risultante dalla fusione.

14 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale

L'OICVM è soggetto alla legge del Liechtenstein. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario è Vaduz.

Tuttavia, la Società di gestione e/o il Depositario possono sottoporsi alla giurisdizione dei paesi in cui le quote sono offerte e vendute per quanto riguarda i reclami degli investitori di tali paesi. Si riservano il diritto di adire altre giurisdizioni obbligatorie.

La lingua legalmente vincolante per il prospetto, il contratto fiduciario e l'Allegato A "Gli OICVM in sintesi" è il tedesco.

Il presente prospetto entra in vigore il 28 ottobre 2024.

15 Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita

Ai sensi della legge vigente nel Principato del Liechtenstein, i documenti costitutivi sono autorizzati dalla FMA. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente le informazioni relative all'attuazione delle disposizioni della UCITSG. Per questo motivo, l'Allegato B "Informazioni specifiche per i singoli paesi di distribuzione", che si basa su leggi straniere, non è soggetto a revisione da parte della FMA ed è escluso dall'approvazione.

PARTE I: L'ACCORDO FIDUCIARIO

Preambolo

Il contratto fiduciario e l'Appendice A "Gli OICVM in sintesi" costituiscono un'unità materiale.

Per quanto non disciplinato nel presente contratto di amministrazione fiduciaria, i rapporti giuridici tra gli investitori e la Società di gestione sono disciplinati dalla Legge del 28 giugno 2011 relativa a determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMG) e dall'Ordinanza del 5 luglio 2011 relativa a determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVMV) e, in mancanza di disposizioni in merito, dalle disposizioni del Diritto delle persone e delle società (PGR) in materia di amministrazione fiduciaria.

I. Disposizioni generali

Art. 1 L'OICVM

Il **Gain Alpha Equity Fund** (di seguito: OICVM) è stato costituito il 24 febbraio 2024 come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein.

Il contratto fiduciario e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono stati approvati dalla FMA il 20 febbraio 2024 e l'OICVM è stato iscritto nel Registro delle Imprese del Liechtenstein presso l'Ufficio di Giustizia il 24 febbraio 2024. Il contratto fiduciario e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono entrati in vigore per la prima volta il 1° marzo 2024.

Il contratto fiduciario e l'Allegato A "OICVM in sintesi" sono stati approvati dalla FMA il 25 ottobre 2024 dalla FMA e sono entrati in vigore il 28 ottobre 2024. sono entrati in vigore.

L'OICVM è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto legalmente dipendente ed è soggetto alla Legge del 28 giugno 2011 su determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

L'OICVM ha la forma giuridica dell'amministrazione fiduciaria collettiva. Per amministrazione fiduciaria collettiva si intende la stipula di un contratto di amministrazione fiduciaria sostanzialmente identico con un numero indefinito di investitori allo scopo di investire e gestire il patrimonio per conto degli investitori, in cui i singoli investitori partecipano a questa amministrazione fiduciaria in proporzione alla loro quota e sono personalmente responsabili solo fino all'importo dell'investimento.

L'OICVM non è una struttura multicomparto ed è quindi un fondo unico.

L'OICVM può investire in titoli e altre attività in conformità alla sua politica di investimento. La politica di investimento dell'OICVM è determinata nel quadro degli obiettivi di investimento. Il patrimonio netto dell'OICVM o di ciascuna classe di quote e il valore patrimoniale netto delle quote dell'OICVM o delle sue classi di quote sono espressi nella rispettiva valuta di riferimento.

I rispettivi diritti e obblighi dei titolari delle quote (di seguito "investitori") e della Società di gestione e del Depositario sono disciplinati dal presente Contratto di gestione fiduciaria.

Con l'acquisto di quote (le "quote") dell'OICVM, ogni investitore riconosce il contratto fiduciario, che definisce i rapporti contrattuali tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario, nonché le modifiche debitamente eseguite al presente documento.

Art. 2 Società di gestione

L'OICVM è gestito da IFM Independent Fund Management AG, con sede a Schaan, nel Principato del Liechtenstein, costituita sotto forma di società per azioni, in conformità al presente contratto fiduciario. La società di gestione è autorizzata dall'Autorità per i Mercati Finanziari del Liechtenstein (FMA) ai sensi della UCITSG ed è iscritta nell'elenco delle società di gestione autorizzate nel Liechtenstein, pubblicato ufficialmente dalla FMA.

La Società di gestione gestirà l'OICVM per conto e nell'interesse degli investitori secondo il principio della diversificazione del rischio e in conformità alle disposizioni del Contratto fiduciario e dell'Allegato A "L'OICVM in sintesi".

La Società di gestione è autorizzata a disporre a proprio nome delle attività appartenenti all'OICVM in conformità alle disposizioni di legge e al Contratto fiduciario e ad esercitare tutti i diritti che ne derivano.

Art. 3 Trasferimento di funzioni

In conformità alle disposizioni dell'UCITSG e dell'UCITSV, la Società di gestione può delegare alcuni dei suoi compiti a terzi ai fini di una gestione efficiente. L'esecuzione precisa del mandato è regolata da un contratto stipulato tra la Società di gestione e l'agente autorizzato.

Art. 4 Depositario

La Società di gestione ha nominato una banca o un'impresa di investimento ai sensi della Legge bancaria con sede legale o filiale nel Principato del Liechtenstein come depositario dell'OICVM. Le attività dell'OICVM possono essere custodite da diversi depositari. La funzione del depositario è disciplinata dalla UCITSG, dal contratto di deposito, dal presente contratto fiduciario e dal prospetto.

Art. 5 Revisore dei conti

La revisione delle relazioni annuali dell'OICVM deve essere affidata a un revisore autorizzato nel Principato del Liechtenstein.

Art. 6 Calcolo del valore patrimoniale netto per quota

Il valore patrimoniale netto (il "NAV") per quota viene calcolato dalla società di gestione alla fine dell'esercizio e nel rispettivo giorno di valutazione sulla base degli ultimi prezzi noti, tenendo conto dell'intervallo di valutazione. La Società di gestione può adottare disposizioni diverse per i singoli OICVM, tenendo conto del fatto che il NAV per quota deve essere calcolato almeno due volte al mese.

Il NAV di una quota di una classe di quote di un OICVM è espresso nella valuta contabile dell'OICVM o, se diversa, nella valuta di riferimento della classe di quote corrispondente ed è calcolato come la quota delle attività di questo OICVM attribuibile alla classe di quote in questione, al netto di eventuali obbligazioni dello stesso OICVM assegnate alla classe di quote in questione, divisa per il numero di quote della classe di quote corrispondente in circolazione. Per l'emissione e il rimborso delle quote viene arrotondato come segue:

- ♦ a 0,01 euro se la valuta è l'euro.

Le attività nette del fondo sono valutate al valore di mercato secondo i seguenti principi:

1. I titoli ufficialmente quotati in borsa sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è ufficialmente quotato su più borse, è determinante l'ultimo prezzo disponibile della borsa che è il mercato principale per questo titolo.
2. I titoli che non sono ufficialmente quotati in borsa ma sono negoziati su un mercato aperto al pubblico sono valutati all'ultimo prezzo disponibile. Se un titolo è negoziato su diversi mercati aperti al pubblico, in caso di dubbio si terrà conto dell'ultimo prezzo disponibile del mercato con la maggiore liquidità.
3. I titoli o gli strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 397 giorni possono essere ammortizzati o svalutati a quote costanti in base alla differenza tra il prezzo di costo (prezzo di acquisto) e il prezzo di rimborso (prezzo alla scadenza finale). La valutazione al prezzo corrente di mercato può essere omessa se il prezzo di rimborso è noto e fisso. Si tiene conto anche di eventuali variazioni del merito creditizio.
4. Gli investimenti il cui prezzo non è in linea con il mercato e le attività che non rientrano nelle clausole 1, 2 e 3 di cui sopra sono valutati al prezzo che sarebbe probabilmente realizzato in una vendita diligente al momento della valutazione e che è determinato in buona fede dalla direzione della società di gestione o sotto la sua direzione o supervisione da parte di agenti.
5. I derivati OTC sono valutati giornalmente sulla base di una valutazione verificabile che la Società di gestione determina in buona fede e secondo modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
6. Gli OICVM o gli organismi di investimento collettivo (OIC) sono valutati all'ultimo valore patrimoniale netto determinato e disponibile. Se il rimborso delle quote è sospeso o, nel caso di OICR chiusi, non esiste un diritto di rimborso o non sono fissati prezzi di rimborso, le quote e tutte le altre attività sono valutate al rispettivo valore di mercato determinato dalla società di gestione in buona fede e in base a modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori.
7. Se non è disponibile un prezzo di negoziazione per le rispettive attività, queste, così come le altre attività legalmente ammesse, sono valutate al rispettivo valore di mercato, determinato dalla Società di gestione in buona fede e in conformità a modelli di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dai revisori dei conti, sulla base del probabile valore di vendita realizzabile.
8. Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale più gli interessi maturati.
9. Il valore di mercato dei titoli e degli altri investimenti denominati in una valuta diversa da quella del fondo viene convertito nella corrispondente valuta del fondo al tasso di cambio medio più recente.

La valutazione viene effettuata dalla società di gestione.

La Società di gestione è autorizzata ad applicare temporaneamente altri principi di valutazione adeguati per le attività del fondo, qualora i criteri di valutazione summenzionati risultino impossibili o inadeguati a causa di eventi straordinari. In caso di richieste di rimborso massicce, la Società di gestione può valutare le quote del patrimonio del fondo corrispondente sulla base dei prezzi ai quali è probabile che vengano effettuate le necessarie vendite di titoli. In questo caso, lo stesso metodo di calcolo viene utilizzato per le richieste di emissione e di rimborso presentate contemporaneamente.

Art. 7 Emissione di azioni

Le quote vengono emesse in ogni giorno di valutazione (data di emissione) al valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM, più l'eventuale premio di emissione e le eventuali imposte e tasse.

Le azioni non sono cartolarizzate.

Le domande di sottoscrizione devono essere presentate al Depositario entro e non oltre il termine di accettazione. Se una domanda di sottoscrizione viene ricevuta dopo il termine di accettazione, sarà destinata alla data di emissione successiva. Per le domande depositate presso i distributori in Liechtenstein e all'estero possono essere applicati termini di chiusura anticipati per la presentazione delle domande, al fine di garantire che le domande vengano inoltrate al depositario in Liechtenstein in tempo utile. Tali orari possono essere richiesti ai rispettivi distributori. Le informazioni relative alla data di emissione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale premio massimo di emissione sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi" al sito.

Il pagamento deve essere effettuato entro il periodo specificato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo la data di valutazione (data di emissione) a.

La Società di gestione farà in modo che l'emissione di quote sia regolata sulla base di un valore netto di inventario per quota sconosciuto all'investitore al momento della richiesta (forward pricing).

Anche tutte le imposte e le tasse derivanti dall'emissione delle quote sono a carico dell'investitore.

Se le quote vengono acquistate tramite banche che non sono incaricate della distribuzione delle quote, non si può escludere che tali banche addebitino costi di transazione aggiuntivi.

Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa da quella di riferimento, per l'acquisto delle quote viene utilizzato il controvalore della conversione della valuta di pagamento nella valuta di riferimento, al netto di eventuali commissioni.

L'investimento minimo che un investitore deve detenere in una determinata classe di quote è riportato nell'Allegato A "OICVM in sintesi". L'investimento minimo può essere derogato a discrezione della Società di gestione.

Non sono ammessi contributi in natura.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

Il Depositario e/o la Società di gestione e/o il Distributore possono in qualsiasi momento respingere una richiesta di sottoscrizione o limitare temporaneamente, sospendere o interrompere definitivamente l'emissione di quote se ciò risulta necessario nell'interesse degli investitori, nell'interesse pubblico, per la protezione della Società di gestione o dell'OICVM o degli investitori. In tal caso, il Depositario rimborserà immediatamente e senza interessi i pagamenti ricevuti per gli ordini di sottoscrizione non ancora eseguiti, se necessario con l'assistenza degli agenti pagatori.

L'emissione di quote sarà temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. In caso di interruzione dell'emissione di quote, gli investitori saranno immediatamente informati del motivo e della data dell'interruzione mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione

o supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto informativo.

Art. 8 Riscatto delle quote

Le quote vengono riscattate in ogni giorno di valutazione (giorno di riscatto) al valore patrimoniale netto per quota della corrispondente classe di quote dell'OICVM, al netto di eventuali sconti di riscatto e di eventuali imposte e tasse.

Le richieste di rimborso devono pervenire al depositario entro il termine di accettazione. Se una richiesta di rimborso viene ricevuta dopo il termine di accettazione, sarà destinata al giorno di rimborso successivo. Per le domande depositate presso i distributori nazionali ed esteri, possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la presentazione delle domande, al fine di garantire il tempestivo inoltro al depositario in Liechtenstein. Tali orari possono essere richiesti al rispettivo agente di distribuzione.

Le informazioni relative alla data di rimborso, all'intervallo di valutazione, al termine di accettazione e all'importo dell'eventuale sconto massimo di rimborso sono riportate nell'Appendice A "OICVM in sintesi" del sito web.

Poiché nel patrimonio dell'OICVM deve essere garantita una percentuale adeguata di attività liquide, il rimborso delle quote dovrà essere effettuato entro il termine indicato nell'Allegato A "OICVM in sintesi" dopo il giorno di valutazione (giorno di rimborso). Ciò non si applica nel caso in cui il trasferimento dell'importo del rimborso risulti impossibile in base a disposizioni di legge, quali restrizioni di cambio e di trasferimento, o a causa di altre circostanze al di fuori del controllo della Banca Depositaria.

Se, su richiesta dell'investitore, il pagamento deve essere effettuato in una valuta diversa da quella in cui sono state emesse le quote in questione, l'importo da pagare viene calcolato con i proventi del cambio dalla valuta di riferimento alla valuta di pagamento, al netto di eventuali commissioni e spese.

L'unità corrispondente scade al momento del pagamento del prezzo di riscatto.

Non sono ammesse spese materiali.

La Società di gestione e/o il Depositario possono rimborsare le quote contro la volontà dell'investitore, dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse o per la tutela degli investitori, della Società di gestione, del Depositario o dell'OICVM, in particolare qualora

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore sia impegnato in attività di market timing, late trading o altre tecniche di mercato con l'acquisizione delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso,
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisto delle quote oppure
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui l'OICVM non è autorizzato alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che il rimborso delle quote sia regolato sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso fa sì che la partecipazione dell'investitore in questione scenda al di sotto dell'investimento minimo della classe di quote in questione elencata nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM", la Società di gestione può, senza ulteriore avviso all'investitore, trattare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso di tutte le quote detenute dall'investitore in questione in tale classe di quote o

come una richiesta di conversione delle quote rimanenti in un'altra classe di quote dell'OICVM con la stessa valuta di riferimento i cui requisiti di partecipazione sono soddisfatti dall'investitore.

Il rimborso delle quote del fondo può essere sospeso nei casi in cui si applica l'art. 12.

Art. 9 Scambio di azioni

La conversione di quote in un'altra classe di quote dell'OICVM è possibile solo se l'investitore soddisfa le condizioni per l'acquisto diretto di quote della rispettiva classe di quote.

Se vengono offerte diverse classi di quote, le quote di una classe di quote possono essere scambiate con quote di un'altra classe di quote dell'OICVM. In caso di scambio all'interno dell'OICVM, non viene applicata alcuna commissione di scambio. Se lo scambio di quote non è possibile per determinate classi di quote, ciò sarà indicato nel prospetto per la classe di quote dell'OICVM.

La Società di gestione può respingere in qualsiasi momento una richiesta di conversione dell'OICVM o di una classe di quote se ciò appare contrario agli interessi della Società di gestione o dell'OICVM o agli interessi degli investitori, in particolare se:

1. vi è il sospetto che il rispettivo investitore abbia adottato tecniche di market timing, late trading o altre tecniche di mercato al momento dell'acquisto delle quote che potrebbero danneggiare gli investitori nel loro complesso;
2. l'investitore non soddisfa le condizioni per l'acquisto delle quote; oppure
3. le quote sono distribuite in uno Stato in cui l'OICVM non è autorizzato alla distribuzione o sono state acquistate da una persona per la quale l'acquisto delle quote non è consentito.

La Società di gestione farà in modo che la conversione delle quote sia regolata sulla base di un valore patrimoniale netto per quota sconosciuto all'investitore al momento della presentazione della domanda (forward pricing).

Art. 10 Late Trading e Market Timing

Se vi è il sospetto che un richiedente sia impegnato in operazioni di late trading o market timing, la Società di gestione e/o il Depositario rifiuteranno di accettare la richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso fino a quando il richiedente non avrà dissipato ogni dubbio sulla sua richiesta.

Trading tardivo

Per late trading si intende l'accettazione di un ordine di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuto dopo l'orario di chiusura degli ordini del giorno in questione e la sua esecuzione al prezzo basato sul valore patrimoniale netto applicabile in quel giorno. La negoziazione tardiva consente a un investitore di trarre profitto dalla conoscenza di eventi o informazioni pubblicati dopo l'orario di chiusura degli ordini, ma non ancora riflessi nel prezzo di esecuzione dell'ordine dell'investitore. Di conseguenza, questo investitore gode di un vantaggio rispetto agli investitori che hanno rispettato l'orario di chiusura ufficiale. Il vantaggio di questo investitore è ancora più significativo se riesce a combinare il late trading con il market timing.

Timing di mercato

Il market timing è il processo di arbitraggio con cui un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente quote della stessa classe di quote nel breve termine,

sfruttando le differenze di tempistica e/o gli errori o le debolezze del sistema utilizzato per calcolare il valore patrimoniale netto della classe di quote.

Art. 11 Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

La Società di gestione garantirà che i distributori nazionali si impegnino nei confronti della Società di gestione a rispettare le disposizioni della legge sulla due diligence applicabile nel Principato del Liechtenstein e la relativa ordinanza sulla due diligence, nonché le linee guida della FMA, come di volta in volta modificate.

Se i distributori nazionali accettano fondi dagli investitori stessi, sono obbligati, in qualità di persone soggette a due diligence, a identificare il sottoscrittore in conformità con la Legge sulla Due Diligence e l'Ordinanza sulla Due Diligence, a determinare il beneficiario effettivo, a creare un profilo della relazione d'affari e a rispettare tutte le normative locali a loro applicabili per la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Inoltre, i distributori e i loro punti vendita devono rispettare tutte le norme per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in vigore nei rispettivi Paesi di distribuzione.

Art. 12 Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle quote

La Società di gestione può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote dell'OICVM se ciò è giustificato nell'interesse degli investitori, in particolare

1. se un mercato che costituisce la base per la valutazione di una parte significativa delle attività dell'OICVM è chiuso o se la negoziazione su tale mercato è limitata o sospesa;
2. in caso di emergenze politiche, economiche o di altro tipo; oppure
3. se le operazioni diventano impraticabili per l'OICVM a causa di restrizioni sul trasferimento delle attività.

La Società di gestione può anche decidere di sospendere completamente o temporaneamente l'emissione di quote qualora nuovi investimenti possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

L'emissione di quote sarà temporaneamente sospesa, in particolare se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto per quota. In caso di interruzione dell'emissione di quote, gli investitori saranno immediatamente informati del motivo e della data dell'interruzione mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto e nel contratto fiduciario o mediante un supporto durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, la Società di gestione è autorizzata, pur salvaguardando gli interessi degli investitori, a effettuare rimborsi significativi solo dopo che le attività corrispondenti dell'OICVM possono essere vendute senza ritardi, salvaguardando gli interessi degli investitori, ossia a sospendere temporaneamente il rimborso.

Finché il rimborso delle quote è sospeso, non saranno emesse nuove quote dell'OICVM. Non sono possibili conversioni di quote il cui rimborso è temporaneamente limitato.

La Società di gestione garantirà la disponibilità di liquidità sufficiente per le attività dell'OICVM in modo che il rimborso o la conversione delle quote su richiesta degli investitori possa avvenire senza ritardi in circostanze normali.

La Società di gestione comunicherà immediatamente e in modo appropriato alla FMA e agli investitori la sospensione del rimborso e del pagamento delle quote. Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno liquidate dopo la ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto. Gli investitori possono revocare le loro richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione fino alla ripresa delle negoziazioni delle quote.

Art. 13 Restrizioni alla vendita

Le quote dell'OICVM non sono autorizzate alla distribuzione in tutti i paesi del mondo. L'emissione, il rimborso e lo scambio di quote all'estero sono soggetti alle disposizioni applicabili in tali paesi. I dettagli sono riportati nel prospetto informativo all'indirizzo.

II. Misure strutturali

Art. 14 Fusione

Ai sensi dell'Art. 38 UCITSG, la Società di gestione può decidere in qualsiasi momento e a propria discrezione di fondere l'OICVM con uno o più altri OICVM con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente, indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM e dal fatto che l'altro OICVM abbia o meno sede legale nel Liechtenstein. Anche le classi di quote dell'OICVM possono essere fuse tra loro, ma anche con uno o più altri OICVM o con i loro comparti e classi di quote.

Tutte le attività dell'OICVM possono essere trasferite a un altro OICVM esistente o a un OICVM di nuova costituzione a seguito della fusione con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente alla fine dell'esercizio finanziario (data di trasferimento). L'OICVM può anche essere fuso con un OICVM lanciato in un altro Stato dell'UE o del SEE che soddisfi i requisiti della Direttiva 2009/65/CE. Con l'approvazione dell'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA), è possibile stabilire una data di trasferimento diversa. Tutte le attività di un altro OICVM o di un OICVM estero conforme alla direttiva possono essere trasferite a un OICVM alla fine dell'anno finanziario o a un'altra data di trasferimento. Infine, è anche possibile trasferire solo le attività di un OICVM estero conforme alla Direttiva senza le sue passività all'OICVM.

Gli investitori hanno a disposizione fino a cinque giorni lavorativi prima della data prevista per il trasferimento per riscattare le proprie quote senza pagare una commissione di riscatto o per scambiare le proprie quote con quote di un altro OICVM, anch'esso gestito dalla Società di gestione e con una politica d'investimento simile a quella dell'OICVM da fondere.

Alla data del trasferimento, vengono calcolati i valori del fondo d'investimento o dell'OICVM ricevente e di quello cedente, viene determinato il rapporto di cambio e l'intero processo viene controllato dal revisore. Il rapporto di cambio viene determinato in base al rapporto tra i valori patrimoniali netti del fondo d'investimento acquisito e di quello assorbente al momento del trasferimento. L'investitore riceve il numero di quote del nuovo fondo d'investimento corrispondente al valore delle sue quote nel fondo d'investimento cedente. È inoltre possibile che agli investitori del fondo oggetto di fusione venga corrisposto in contanti fino al 10% del valore delle loro quote. Se la fusione avviene durante l'esercizio finanziario in corso del fondo conferente, la sua società di gestione deve preparare una relazione alla data del trasferimento che soddisfi i requisiti di una relazione annuale.

La Società di Gestione pubblicherà sul mezzo di pubblicazione dell'OICVM, il sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association www.lafv.li se l'OICVM ha assorbito un altro OICVM e la fusione è diventata effettiva. Nel caso in cui l'OICVM cessi di esistere a seguito di una fusione, la società di gestione che gestisce l'OICVM incorporante o di nuova costituzione ne darà notizia.

Il trasferimento di tutte le attività di questo OICVM a un altro OICVM nazionale o a un altro OICVM estero avverrà solo previa autorizzazione dell'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).

Art. 15 Informazioni, consenso e diritti degli investitori

Gli investitori vengono informati della fusione prevista. Le informazioni agli investitori devono consentire loro di giudicare con cognizione di causa l'impatto del progetto sul loro investimento e l'esercizio dei loro diritti ai sensi degli Artt. 44 e 45 UCITSG.

Gli investitori non hanno alcun diritto di codecisione in merito alla fusione.

Art. 16 Costi della fusione

I costi legali, di consulenza o amministrativi associati alla preparazione e all'attuazione della fusione non saranno addebitati a nessuno degli OICVM coinvolti nella fusione o agli investitori.

Ciò vale, mutatis mutandis, per le misure strutturali ai sensi dell'art. 49, lett. a - d, dell'UCITSG.

Quando un OICVM esiste come OICVM master, una fusione diventerà effettiva solo se l'OICVM interessato fornirà ai suoi investitori e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder le informazioni richieste dalla legge fino a 60 giorni prima della data di efficacia proposta. In questo caso, l'OICVM interessato dovrà anche concedere all'OICVM feeder la possibilità di rimborsare o riscattare tutte le quote prima che la fusione abbia effetto, a meno che l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM feeder non autorizzi l'investimento in quote dell'OICVM master risultante dalla fusione.

III. Scioglimento dell'OICVM e delle sue classi di quote

Art. 17 In generale

Le disposizioni sullo scioglimento dell'OICVM si applicano anche alle sue classi di quote.

Art. 18 Risoluzione sullo scioglimento

Lo scioglimento dell'OICVM o delle classi di quote è obbligatorio nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la Società di gestione è autorizzata a sciogliere l'OICVM o una singola classe di quote in qualsiasi momento.

Gli investitori, gli eredi e altre persone non possono richiedere la divisione o lo scioglimento dell'OICVM o di una singola classe di quote.

La delibera di scioglimento dell'OICVM o di una classe di quote sarà pubblicata sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association (www.lafv.li) in qualità di organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione specificati nel prospetto e su supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili). A partire dalla

data della delibera di scioglimento, non sarà più possibile emettere, scambiare o rimborsare quote.

Al momento dello scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può liquidare immediatamente le attività dell'OICVM nel migliore interesse degli investitori. Per tutti gli altri aspetti, la liquidazione dell'OICVM sarà effettuata in conformità alle disposizioni della Legge sulle persone e sulle società del Liechtenstein (PGR).

Se la Società di gestione scioglie una classe di quote senza sciogliere l'OICVM, tutte le quote di questa classe saranno rimborsate al valore patrimoniale netto applicabile in quel momento. Il rimborso viene pubblicato dalla Società di gestione e il prezzo di rimborso viene versato dal Depositario a favore dei vecchi investitori.

Art. 19 Motivi di scioglimento

Se il patrimonio netto dell'OICVM scende al di sotto del valore necessario per una gestione economicamente efficiente e in caso di cambiamento significativo del contesto politico, economico o monetario o nell'ambito di una razionalizzazione, la Società di gestione può decidere di rimborsare o annullare tutte le quote dell'OICVM o di una classe di quote al valore patrimoniale netto (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi e dei costi di realizzo degli investimenti) alla data di valutazione in cui la decisione corrispondente diventa effettiva.

Art. 20 Spese di scioglimento

I costi di scioglimento saranno imputati al patrimonio netto dell'OICVM.

Art. 21 Scioglimento e fallimento della società di gestione o del depositario

In caso di scioglimento e fallimento della società di gestione, le attività gestite a fini di investimento collettivo per conto degli investitori non entreranno a far parte della sua massa fallimentare e non saranno liquidate insieme al suo patrimonio. L'OICVM costituirà un patrimonio separato a favore dei suoi investitori. Ogni fondo speciale sarà trasferito a un'altra società di gestione con l'approvazione della FMA o sciolto con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

In caso di fallimento del depositario, le attività gestite dall'OICVM devono essere trasferite a un altro depositario, con l'approvazione della FMA, o liquidate con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

Art. 22 Risoluzione dell'accordo di deposito

In caso di risoluzione dell'accordo con il depositario, il patrimonio netto dell'OICVM deve essere trasferito a un altro depositario con l'approvazione della FMA o liquidato con soddisfazione separata a favore degli investitori dell'OICVM.

IV. Creazione di classi di quote e comparti

Art. 23 Creazione di classi di unità

La Società di gestione può formare diverse classi di quote per l'OICVM. La costituzione di classi di quote è consentita in qualsiasi momento ed è a discrezione della Società di gestione. Il prospetto e la convenzione di amministrazione fiduciaria, compreso l'Allegato A specifico del fondo "L'OICVM in sintesi", devono essere modificati di conseguenza.

Art. 24 Caratteristiche delle classi di unità

Per l'OICVM possono essere create classi di quote che differiscono dalle classi di quote esistenti per quanto riguarda l'utilizzo dei proventi, il front-end load, la valuta di riferimento e l'uso di operazioni di copertura valutaria, la commissione di gestione, l'importo minimo di investimento o una combinazione di tali caratteristiche. Tuttavia, i diritti degli investitori che hanno acquistato quote dalle classi di quote esistenti rimangono inalterati.

Le classi di quote emesse in relazione all'OICVM nonché le commissioni e le remunerazioni sostenute in relazione alle quote dell'OICVM sono elencate nell'Allegato A "Panoramica dell'OICVM".

Art. 25 Creazione di comparti

L'OICVM non è una struttura multicomparto e pertanto non esistono comparti. La Società di gestione può decidere in qualsiasi momento di convertire l'OICVM in una struttura multicomparto e quindi di istituire dei comparti. Il prospetto e l'accordo fiduciario, compreso l'Allegato A specifico del fondo "L'OICVM in sintesi", devono essere modificati di conseguenza.

Art. 26 Misure strutturali per classi di unità

La Società di Gestione può attuare tutte le misure strutturali previste dall'art. 14 e seguenti del presente Contratto di Amministrazione Fiduciaria.

V. Principi e restrizioni generali di investimento

Art. 27 Politica di investimento

La politica d'investimento specifica del fondo è descritta nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

All'OICVM si applicano i seguenti principi e restrizioni generali d'investimento, a meno che non vi siano deviazioni o integrazioni per l'OICVM contenute nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

Art. 28 Principi generali e restrizioni agli investimenti

Il patrimonio dell'OICVM viene investito nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in conformità alle regole dell'OICVMG e in conformità ai principi politici descritti di seguito alla legge e nell'ambito delle restrizioni all'investimento.

Art. 29 Impianti autorizzati

Le attività dell'OICVM possono essere investite in una o più delle seguenti attività per conto dei suoi investitori da slich in una o più delle seguenti attività:

1. titoli e strumenti del mercato monetario:
 - a) che sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato ai sensi dell'art. 4 (1) n. 21 della Direttiva 2014/65/UE;
 - b) che sono negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro del SEE, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - c) che sono ufficialmente quotati in una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato mondiale riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante.

2. titoli di nuova emissione, se:
 - a) i termini e le condizioni di emissione contengono l'obbligo di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione in una delle borse valori di cui al punto 1, lettere da a) a c), o in un mercato ivi regolamentato e
 - b) tale autorizzazione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
3. Quote di OICVM e di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM ai sensi dell'Art. 3 (1) (17) UCITSG, a condizione che questi ultimi non possano investire più del 10% del loro patrimonio in quote di un altro OICVM o di un organismo di investimento collettivo comparabile in conformità ai loro documenti costitutivi;
4. depositi a vista o rimborsabili con preavviso con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito domiciliati in uno Stato membro del SEE o in un Paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE;
5. derivati le cui attività sottostanti siano oggetti di investimento ai sensi del presente articolo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute. Nel caso di operazioni con derivati OTC, le controparti devono essere istituti di vigilanza di una categoria autorizzata dalla FMA e i derivati OTC devono essere soggetti a una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera attraverso e devono poter essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione al valore equo di genere in qualsiasi momento su iniziativa dell'OICVM;
6. strumenti del mercato monetario che non sono negoziati su un mercato regolamentato, a condizione che l'emissione o l'emittente di questi strumenti sia soggetta alla normativa sugli investimenti e sulla protezione degli investitori, a condizione che siano negoziati su un mercato regolamentato:
 - a) emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro del SEE, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, se quest'ultimo è uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione o da un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE.
 - b) emessi da una società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati di cui alla lettera a);
 - c) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza secondo i criteri stabiliti dal diritto SEE o da un istituto la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente al diritto SEE e che si conformi a tale legislazione; oppure
 - d) emessi da un emittente appartenente a una categoria autorizzata dalla FMA, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a disposizioni di tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a c) e che l'emittente sia una società con un capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e che rediga il bilancio annuale in conformità alle disposizioni della direttiva 78/660/CEE le lettere da a) a c) si applicano agli investimenti in questi strumenti e l'emittente è una società con capitale proprio di almeno 10 milioni di euro e redige e pubblica i propri bilanci annuali in conformità alle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, attuata nel Liechtenstein dalla PGR, oppure è un'entità giuridica affiliata a un gruppo che è responsabile del finanziamento del gruppo di società con almeno una società quotata in borsa in qualsiasi momento o è un'entità giuridica destinata a finanziare la cartolarizzazione di passività utilizzando una linea di credito concessa da una banca.
7. La Società di gestione può anche detenere attività liquide.

Art. 30 Impianti non autorizzati

La società di gestione non può farlo:

1. investire più del 10% delle attività dell'OICVM in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli specificati nell'Art. 29;
2. acquistare metalli preziosi o certificati per metalli preziosi;
3. effettuare vendite allo scoperto non coperte.

Art. 31 Utilizzo di derivati, tecniche e strumenti

Il rischio totale associato ai derivati non può superare il valore netto totale delle attività dell'OICVM. Nell'ambito della politica d'investimento, l'OICVM o il comparto possono investire in derivati entro i limiti stabiliti dall'Art. 53 UCITSG. Nel calcolare questo rischio, si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di insolvenza, delle future fluttuazioni di mercato e del periodo di liquidazione delle posizioni. L'OICVM può investire in strumenti derivati nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti dell'Art. 53 OICVM, a condizione che il rischio complessivo delle attività sottostanti non superi i limiti di investimento dell'Art. 54 OICVM.

A condizione che la protezione degli investitori e l'interesse pubblico non siano in conflitto con questo, gli investimenti dell'OICVM in derivati basati su indici non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda i limiti massimi dell'Art. 54 UCITSG.

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda la conformità alle disposizioni dell'Art. 54 UCITSG.

Con l'autorizzazione della FMA, la Società di gestione può utilizzare tecniche e istruzioni relative a titoli e strumenti del mercato monetario per una gestione efficiente dei portafogli, in conformità alle disposizioni della UCITSG.

L'assunzione di prestiti, il prestito di titoli e le operazioni di pronti contro termine sono consentiti entro i limiti stabiliti dalla Legge sugli OICVM e dalla relativa ordinanza.

Art. 32 Limiti di investimento

A. Per l'OICVM devono essere rispettati i seguenti limiti di investimento:

1. Il patrimonio dell'OICVM non può investire più del 5% delle sue attività in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente e non più del 20% delle sue attività in depositi dello stesso emittente.
2. Il rischio di inadempienza derivante dalle operazioni dell'OICVM con controparti OTC con un istituto di credito che abbia la propria sede legale in uno Stato membro del SEE o in un paese terzo la cui legislazione in materia di vigilanza sia equivalente a quella del SEE non può superare il 10% delle attività dell'OICVM; per le altre controparti, il rischio di inadempienza massimo è pari al 5% delle attività.
3. Se il valore totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui l'OICVM investe più del 5% delle sue attività non supera il 40% delle sue attività, il limite del 5% dell'emittente di cui al punto 1 è portato al 10%. Il limite del 40% non si applica ai depositi o alle operazioni in derivati OTC con istituti finanziari soggetti a vigilanza. Nell'utilizzo dell'aumento, i titoli e gli strumenti del mercato monetario di cui al punto 5 e le obbligazioni di cui al punto 6 non vengono presi in considerazione.

4. Indipendentemente dai singoli limiti massimi di cui ai punti 1 e 2, un OICVM non può combinare le seguenti attività se ciò comporta un investimento di oltre il 20% delle sue attività in uno stesso istituto:
 - a) titoli o strumenti del mercato monetario emessi da questo istituto;
 - b) Depositi presso questa istituzione;
 - c) Derivati OTC acquisiti da questo istituto.
5. Se i titoli o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro del SEE o dalle sue autorità locali, da un Paese terzo o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico a cui appartiene almeno uno Stato membro del SEE, il limite massimo del 5% di cui al punto 1 è elevato a un massimo del 35%.
6. Se le obbligazioni sono emesse da un istituto di credito domiciliato in uno Stato membro del SEE che è soggetto a una speciale vigilanza pubblica sulla base di disposizioni di legge volte a tutelare i detentori di tali obbligazioni e, in particolare, deve investire il reddito derivante dall'emissione di tali obbligazioni in attività che coprano adeguatamente le passività risultanti per l'intera durata delle obbligazioni e che siano destinate principalmente al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempimento dell'emittente, il limite massimo del 5% specificato al punto 1 è elevato a un massimo del 25% per tali obbligazioni. In questo caso, il valore totale degli investimenti non può superare l'80% delle attività dell'OICVM.
7.
 - a. I limiti specificati ai punti da 1 a 6 non sono cumulabili. Il limite massimo di emittenti è pari al 35% delle attività dell'OICVM.
 - b. In caso di autorizzazione eccezionale da parte della FMA, questo limite può anche superare il 35%. Ciò deve essere chiaramente indicato nel prospetto e nella pubblicità.
8. Le società dello stesso gruppo di società sono considerate un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti di investimento previsti dal presente articolo. Per gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo di società, il limite dell'emittente è elevato a un totale del 20% delle attività dell'OICVM.
9. L'OICVM può investire un massimo del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM.
10. Se gli investimenti di cui al punto 9 rappresentano una quota significativa del patrimonio dell'OICVM, il prospetto deve fornire informazioni sull'importo massimo e la relazione annuale sulla quota massima delle commissioni di gestione a carico dell'OICVM o degli organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM di cui al punto 9 le cui quote sono state acquisite.
11. Se le quote sono gestite direttamente o indirettamente dalla società di gestione o da una società con cui la società di gestione è legata da gestione comune, controllo o partecipazione qualificata, né la società di gestione né l'altra società possono addebitare commissioni per l'emissione o il rimborso di quote nel patrimonio dell'OICVM o a partire da esso.
12. Una società di gestione non deve acquisire diritti di voto dello stesso emittente per tutti gli OICVM che gestisce e con i quali può esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente. Si presume che l'influenza significativa esista a partire dal 10% dei diritti di voto dell'emittente. Se in un altro Stato membro del SEE si applica un limite inferiore per l'acquisizione di azioni con diritto di voto dello

stesso emittente, questo limite è determinante per la società di gestione se acquisisce azioni di un emittente domiciliato in questo Stato membro del SEE per conto di un OICVM.

13. L'OICVM può detenere strumenti finanziari dello stesso emittente per un importo massimo di:
 - a) è possibile acquisire il 10% del capitale sociale dell'emittente, per quanto riguarda le azioni senza diritto di voto;
 - b) viene acquisito il 10% dell'importo nominale totale dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario in circolazione dell'emittente, per quanto riguarda i titoli di debito o gli strumenti del mercato monetario. Questo limite non deve essere rispettato se l'importo nominale totale non può essere determinato al momento dell'acquisizione;
 - c) il 25% delle quote dello stesso organismo sono acquisite, per quanto riguarda le quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. Questo limite specifico non deve essere rispettato se l'importo netto non può essere determinato al momento dell'acquisizione.
14. Le voci 12 e 13 non sono applicabili:
 - a) su titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un emittente pubblico;
 - b) alle azioni detenute dall'OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe le proprie attività principalmente in titoli di emittenti domiciliati in tale paese terzo, qualora tale partecipazione rappresenti l'unico modo per l'OICVM di investire in titoli di emittenti di tale paese ai sensi della legislazione di tale paese terzo. Devono essere rispettati i requisiti della Direttiva OICVM;
 - c) alle azioni detenute da società di gestione nel capitale delle loro filiali gesellschaften, che nel paese di costituzione si occupano esclusivamente del riacquisto di azioni su richiesta degli investitori.

Oltre alle limitazioni elencate ai sensi dell'Art. 32, let. A, clausole 1 - 14, devono essere rispettate le ulteriori limitazioni riportate nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

B. Sono consentite deroghe ai limiti di investimento nei seguenti casi:

1. L'OICVM non deve rispettare i limiti di investimento quando esercita i diritti di sottoscrizione di titoli o strumenti del mercato monetario appartenenti al suo patrimonio.
2. in caso di superamento dei suddetti limiti, le attività dell'OICVM devono essere vendute con l'obiettivo primario di normalizzare la situazione, tenendo conto degli interessi degli investitori.
3. L'OICVM può derogare ai limiti di investimento stabiliti nel presente capitolo "Disposizioni sulla politica di investimento" entro i primi sei mesi dal lancio. Gli articoli 29 e 30 non sono interessati da questa deroga e devono essere sempre rispettati. Il requisito della diversificazione del rischio deve continuare a essere rispettato.

C. Violazioni dei limiti di investimento attivo:

Qualsiasi perdita subita a causa di una violazione attiva dei limiti di investimento/dei regolamenti di investimento deve essere immediatamente rimborsata all'OICVM in conformità alle regole di condotta applicabili.

D. Tecniche e strumenti speciali relativi a titoli e strumenti del mercato monetario

Come previsto dall'Art. 29 (5) del presente contratto fiduciario, la società di gestione può, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge, utilizzare tecniche e strumenti finanziari speciali le cui attività sottostanti siano titoli, strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari come elemento centrale per la realizzazione della politica di investimento dell'OICVM.

La società di gestione deve utilizzare una **procedura di gestione del rischio** che le consenta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio associato alle posizioni di investimento e la loro rispettiva quota nel profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimento; deve inoltre utilizzare una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC. La società di gestione deve presentare alla FMA, almeno una volta all'anno, una relazione contenente informazioni che forniscano un quadro veritiero e corretto dei derivati utilizzati per ciascun OICVM gestito, dei rischi sottostanti, dei limiti di investimento e dei metodi utilizzati per stimare i rischi associati alle operazioni in derivati.

La Società di gestione è inoltre autorizzata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla FMA, a utilizzare tecniche e strumenti che coinvolgono titoli e strumenti del mercato monetario, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Se queste operazioni riguardano l'uso di strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge sugli OICVM.

In nessun caso l'OICVM può deviare dai suoi obiettivi di investimento in queste operazioni.

La Società di gestione assicura che il rischio complessivo associato ai derivati non superi il valore netto totale dell'OICVM. Nel calcolare i rischi, si tiene conto del valore di mercato delle attività sottostanti, del rischio di insolvenza, dei prevedibili sviluppi futuri del mercato e del periodo di liquidazione delle posizioni.

La Società di gestione può effettuare investimenti in strumenti derivati nell'ambito della propria strategia di investimento ai sensi dell'Art. 29 (5), a condizione che il rischio complessivo delle attività sottostanti non superi i limiti di investimento di cui all'Art. 32 "Limiti di investimento". Gli investimenti dell'OICVM in derivati basati su indici non devono essere presi in considerazione nei limiti di investimento di cui all'Art. 32 "Limiti di investimento".

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere preso in considerazione anche per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni dell'Art. 32 "Limiti di investimento".

La Società di gestione non effettua operazioni di **prestito titoli**.

La Società di gestione non effettua operazioni di **riacquisto**.

Art. 33 Amministrazione congiunta

Al fine di ridurre i costi operativi e di gestione e al contempo consentire una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società di gestione può decidere di cogestire alcune o tutte le attività dell'OICVM con attività appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo.

Le attività di questo OICVM sono attualmente gestite individualmente e quindi non congiuntamente ad attività appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

VI. Costi e tariffe

Art. 34 Tasse correnti

A. Spese dipendenti dal patrimonio (spese individuali)

Amministrazione, decisioni di investimento, gestione del rischio e distribuzione

La Società di gestione riceverà un compenso per l'amministrazione dell'OICVM in conformità all'Allegato A "Panoramica dell'OICVM". Inoltre, la Società di gestione può ricevere una commissione per le decisioni di investimento (gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti), la gestione del rischio e la distribuzione, in conformità all'Allegato A "L'OICVM in sintesi". Tali commissioni sono calcolate sulla base del patrimonio netto medio dell'OICVM o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e vengono successivamente prelevate dal patrimonio dell'OICVM su base trimestrale. Le commissioni dell'OICVM o della rispettiva classe di quote sono riportate nell'Allegato A "OICVM in sintesi". La Società di gestione è libera di fissare commissioni di gestione diverse per una o più classi di quote.

Ciò include anche le commissioni di gestione del portafoglio che possono essere pagate a terzi per l'intermediazione e l'assistenza agli investitori.

Depositario

La Banca Depositaria riceverà una commissione per le sue attività dalle attività dell'OICVM in conformità all'Allegato A "OICVM in sintesi". La commissione di deposito è calcolata sulla base del patrimonio netto medio dell'OICVM o della classe di quote corrispondente ad ogni valutazione e viene successivamente prelevata dal patrimonio dell'OICVM su base trimestrale. La Società di gestione è libera di fissare commissioni di deposito diverse per una o più classi di quote.

Eventuali compensi per terzi incaricati sono inclusi negli onorari ai sensi dell'art. 34 del presente contratto fiduciario.

B. Spese indipendenti dal patrimonio (spese individuali)

Oltre alla remunerazione di cui ai paragrafi precedenti, le seguenti spese indipendenti dalle attività possono essere imputate alle attività dell'OICVM:

- ♦ Costi per la revisione contabile dell'OICVM da parte del revisore e onorari dei consulenti fiscali, nella misura in cui tali spese sono sostenute nell'interesse degli investitori;
- ♦ Commissioni e costi per le autorizzazioni e la supervisione degli OICVM in Liechtenstein e all'estero;
- ♦ tutte le imposte prelevate sulle attività dell'OICVM, nonché le entrate e le spese imputate alle attività dell'OICVM;
- ♦ eventuali imposte sostenute in relazione ai costi di amministrazione e custodia;
- ♦ Commissioni, costi e onorari professionali in relazione alla determinazione e alla pubblicazione dei fattori fiscali per i Paesi dell'UE/SEE e/o per tutti i Paesi in cui esistono licenze di distribuzione e/o collocamenti privati, in base alle spese effettive ai tassi di mercato.
- ♦ Costi per la preparazione, la stampa e l'invio delle relazioni annuali e semestrali e delle altre pubblicazioni previste dalla legge;

- ◆ Costi per la pubblicazione degli avvisi dell'OICVM agli investitori sui mezzi di pubblicazione e su qualsiasi altro giornale o mezzo elettronico specificato dalla Società d'investimento, comprese le pubblicazioni dei prezzi;
- ◆ Costi sostenuti in relazione all'adempimento dei requisiti e degli obblighi di follow-up di una distribuzione delle quote in Germania e all'estero (ad es. commissioni per agenti pagatori, rappresentanti e altri rappresentanti con funzioni analoghe, commissioni per piattaforme di fondi (ad es. commissioni di quotazione, commissioni di setup, ecc.), spese di consulenza, legali e di traduzione);
- ◆ Costi e spese per le relazioni e i rapporti periodici, anche alle compagnie di assicurazione, ai fondi pensione e ad altre società di servizi finanziari (ad esempio GroMiKV, Solvency II, VAG, MiFID II, relazioni ESG/SRI e rating di sostenibilità, ecc.);
- ◆ Costi per la preparazione o la modifica, la traduzione, il deposito, la stampa e l'invio del prospetto informativo e dei documenti costitutivi (contratto fiduciario, PRIIP KID, calcolo SRRI/SRI, ecc.) nei Paesi in cui vengono distribuite le quote;
- ◆ Costi sostenuti per l'ottenimento, il mantenimento e la cessazione della quotazione in borsa delle azioni;
- ◆ Costi per la determinazione, la pubblicazione delle basi imponibili e la certificazione che le informazioni fiscali sono state determinate in conformità con le norme della rispettiva legislazione fiscale estera;
- ◆ Spese relative all'esercizio dei diritti di voto o dei diritti dei creditori da parte dell'OICVM, comprese le commissioni per i consulenti esterni;
- ◆ Tasse amministrative e rimborso dei costi da parte delle agenzie governative;
- ◆ Costi di consulenza legale e fiscale sostenuti dalla Società di gestione o dal Depositario quando agiscono nell'interesse degli investitori dell'OICVM;
- ◆ costi interni ed esterni per il recupero delle ritenute fiscali estere, nella misura in cui queste possono essere effettuate per conto dell'OICVM. Per quanto riguarda il recupero delle ritenute alla fonte estere, si noti che la Società di gestione non si impegna a recuperare tali imposte e lo farà solo se la procedura è giustificata in base ai criteri della rilevanza degli importi e della proporzionalità dei costi rispetto all'eventuale importo da recuperare. Per quanto riguarda gli investimenti oggetto di prestito titoli, la Società di gestione non richiederà il rimborso della ritenuta alla fonte;
- ◆ Costi per la valutazione del credito delle attività dell'OICVM o dei suoi investimenti target da parte di agenzie di rating riconosciute a livello nazionale o internazionale;
- ◆ una quota adeguata dei costi per gli stampati e la pubblicità sostenuti direttamente in relazione all'offerta e alla vendita delle quote.
- ◆ Commissioni e costi derivanti da altri requisiti legali o regolamentari che la società di gestione deve soddisfare nel contesto dell'attuazione della strategia d'investimento (come ad esempio i costi di rendicontazione e altri costi sostenuti nel contesto della conformità al Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR, Regolamento UE 648/2012));
- ◆ Costi di ricerca;

- ◆ Costi esterni per la valutazione dei rating di sostenibilità (ricerca ESG) del patrimonio del comparto o dei suoi investimenti target;
- ◆ Diritti di licenza per l'utilizzo di eventuali valori di riferimento ("benchmark");
- ◆ Costi per la costituzione e il mantenimento di ulteriori controparti, se nell'interesse degli investitori.

Costi di transazione

Inoltre, l'OICVM si farà carico di tutti i costi accessori derivanti dalla gestione del patrimonio per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di intermediazione in linea con il mercato, commissioni, imposte), nonché di tutte le imposte applicate al patrimonio dell'OICVM e alle sue entrate e uscite (ad esempio, le ritenute fiscali sui redditi esteri). L'OICVM si fa carico anche di tutti i costi esterni, ossia le commissioni sostenute da terzi per l'acquisto e la vendita degli investimenti. Tali costi vengono compensati direttamente con il valore di acquisto o di vendita degli investimenti in questione.

Eventuali costi per la copertura valutaria delle classi di quote

Gli eventuali costi di copertura valutaria per le classi di unità sono imputati alla classe di unità corrispondente.

Servizio a pagamento

Le eventuali commissioni periodiche per i servizi di deposito aggiuntivi sono riportate nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

Commissioni di liquidazione

In caso di scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può applicare una commissione di liquidazione fino a 10.000 franchi svizzeri a suo favore. Oltre a questo importo, tutte le spese sostenute da terzi saranno a carico dell'OICVM.

Costi di dismissione straordinari

Inoltre, la Società di gestione può addebitare alle attività dell'OICVM i costi per le disposizioni straordinarie. I costi di disposizione straordinaria consistono in spese che servono esclusivamente a salvaguardare gli interessi degli investitori, sono sostenute nel corso delle normali attività commerciali e non erano prevedibili al momento della costituzione dell'OICVM. Le spese di disposizione straordinarie sono, in particolare, le spese per azioni legali nell'interesse dell'OICVM o degli investitori. Inoltre, sono inclusi tutti i costi di eventuali disposizioni straordinarie che potrebbero rendersi necessarie ai sensi della UCITSG e della UCITSV (ad es. modifica dei documenti del fondo, ecc.).

Contributi

In relazione all'acquisizione e alla cessione di attività e diritti per l'OICVM, la Società di gestione, la Banca depositaria e gli agenti autorizzati dovranno garantire che, in particolare, gli incentivi vadano direttamente o indirettamente a beneficio dell'OICVM.

Commissioni correnti (total expense ratio, TER)

Il totale delle spese correnti prima di qualsiasi spesa legata alla performance (total expense ratio before performance fee; TER) viene calcolato in conformità ai principi generali stabiliti nelle regole di condotta e, ad eccezione dei costi di transazione, comprende tutti i costi e le commissioni che vengono addebitati al patrimonio del rispettivo comparto su base continuativa. Il TER dell'OICVM o della rispettiva classe di quote deve essere indicato nelle relazioni semestrali e annuali e pubblicato sul sito web della LAFV Liechtenstein Investment Fund Association all'indirizzo www.lafv.li al momento della pubblicazione della successiva relazione semestrale o annuale.

Art. 35 Costi a carico degli investitori

Le commissioni di emissione, rimborso e conversione, nonché le imposte e i dazi associati, sono a carico dell'investitore.

Art. 36 Commissione dipendente dalla performance dell'investimento (commissione di performance)

Inoltre, la Società di gestione può applicare una commissione di performance. La commissione di performance è descritta in dettaglio nell'Appendice A "Gli OICVM in sintesi".

Art. 37 Costi di formazione

I costi di costituzione dell'OICVM e di emissione iniziale delle quote sono ammortizzati in tre anni a spese delle attività dell'OICVM.

VII. Disposizioni finali

Art. 38 Utilizzo dell'utile

Il reddito realizzato dell'OICVM è costituito dal reddito netto e dalle plusvalenze nette realizzate. Il reddito netto comprende il reddito da interessi e/o dividendi, nonché altri redditi o altre entrate varie, al netto delle spese.

La Società di gestione può distribuire il reddito netto e/o le plusvalenze nette realizzate dell'OICVM o di una classe di quote agli investitori dell'OICVM o della classe di quote corrispondente, oppure reinvestire questo reddito netto e/o queste plusvalenze nette realizzate nell'OICVM o nella rispettiva classe di quote (reinvestimento) o riportarle in un nuovo conto.

I proventi netti e le plusvalenze nette realizzate delle classi di quote che prevedono una distribuzione ai sensi dell'Allegato A "Panoramica sugli OICVM" possono essere distribuiti in tutto o in parte ogni anno o con maggiore frequenza.

Il reddito netto e/o le plusvalenze nette realizzate nonché il reddito netto riportato e/o le plusvalenze nette realizzate riportate dell'OICVM o della rispettiva classe di quote possono essere distribuiti. Sono consentite distribuzioni intermedie di utili netti riportati e/o di plusvalenze realizzate riportate.

Le distribuzioni vengono pagate sulle quote emesse alla data di distribuzione. Non vengono corrisposti interessi sulle distribuzioni dichiarate a partire dalla data di scadenza.

Art. 39 Uso di valori di riferimento ("benchmark")

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di un organismo di investimento collettivo, i soggetti sottoposti a vigilanza (come le società di gestione degli OICVM e i GEPIA) possono utilizzare nell'UE i parametri di riferimento ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento ("regolamento sui parametri di riferimento") se il parametro di riferimento è fornito da un amministratore registrato nell'elenco degli amministratori e dei parametri di riferimento tenuto dall'AESFEM in conformità al regolamento sui parametri di riferimento ("elenco").

I benchmark possono essere utilizzati dall'OICVM nei documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID) e in qualsiasi documento di marketing come riferimento a fini

comparativi per misurare la performance dell'OICVM rispetto ad essi. L'OICVM è gestito attivamente e il gestore patrimoniale è quindi libero di decidere in quali titoli investire. Di conseguenza, la performance può discostarsi significativamente da quella del benchmark. L'indice di riferimento, se utilizzato dalla Società di gestione o dal Gestore patrimoniale per suo conto, è indicato nell'Allegato A "OICVM in sintesi".

L'indice di riferimento può cambiare nel tempo. In tal caso, il prospetto e l'Allegato A "OICVM in sintesi" dei documenti costitutivi saranno aggiornati alla prossima occasione e gli investitori ne saranno informati mediante un avviso sul mezzo di pubblicazione e sui mezzi di comunicazione specificati nel prospetto o mediante un mezzo durevole (lettera, fax, e-mail o simili).

Inoltre, l'OICVM può utilizzare dei benchmark per il calcolo delle commissioni di performance. Per informazioni dettagliate sulle commissioni di performance si rimanda alla sezione 11.2 del presente prospetto e all'Allegato A "OICVM in sintesi".

Per quanto riguarda un indice di riferimento, la Società di gestione non si assume alcuna responsabilità per la qualità, l'accuratezza o la completezza dei dati dell'indice di riferimento, né per il fatto che il rispettivo indice di riferimento sia gestito in conformità ai metodi di indicizzazione descritti.

La Società di gestione ha preparato un piano d'azione scritto che adotterà nei confronti dell'OICVM nel caso in cui l'Indice cambi in modo significativo o cessi di essere fornito. Le informazioni relative a questo piano sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

Art. 40 Prestazioni

La Società di gestione si riserva il diritto di concedere incentivi a terzi per la fornitura di servizi. La base di valutazione di tali incentivi è generalmente costituita dalle commissioni, dalle spese, ecc. addebitate e/o dalle attività/componenti patrimoniali collocate presso la Società di gestione. Il loro importo corrisponde a una quota percentuale della rispettiva base di valutazione. Su richiesta, la Società di gestione renderà noti in qualsiasi momento ulteriori dettagli sugli accordi stipulati con terzi. L'investitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore diritto di informazione da parte della Società di gestione; in particolare, la Società di gestione non è tenuta a fornire un resoconto dettagliato degli incentivi effettivamente versati.

L'investitore riconosce e accetta che la Società di gestione può ricevere incentivi da terzi (comprese le società del gruppo) in relazione all'introduzione di investitori, all'acquisizione/distribuzione di organismi di investimento collettivo, certificati, notes, ecc. (di seguito denominati "Prodotti"; sono compresi anche quelli gestiti e/o emessi da una società del gruppo), gli incentivi possono generalmente essere concessi sotto forma di pagamenti di portafoglio. L'importo di tali contributi varia a seconda del prodotto e del fornitore del prodotto. Di norma, i pagamenti di portafoglio si basano sul volume di un prodotto o di un gruppo di prodotti detenuto dalla società di gestione. Il loro importo corrisponde solitamente a una percentuale delle commissioni di gestione applicate al rispettivo prodotto, che vengono pagate periodicamente durante il periodo di detenzione. Inoltre, le commissioni di distribuzione possono essere pagate dagli emittenti di titoli sotto forma di sconti sul prezzo di emissione (sconto percentuale) o sotto forma di pagamenti *tantum*, il cui importo corrisponde a una percentuale del prezzo di emissione. Se non diversamente concordato, l'investitore può in qualsiasi momento, prima o dopo la prestazione del servizio (acquisto del prodotto), richiedere alla società di gestione ulteriori dettagli sugli accordi presi con terzi in merito a tali incentivi. Tuttavia, il diritto di ottenere informazioni su ulteriori dettagli relativi a transazioni già effettuate è limitato ai 12 mesi precedenti la richiesta. L'investitore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore diritto di informazione. Se l'investitore non richiede ulteriori dettagli prima della prestazione del servizio o se ottiene il servizio dopo aver ottenuto ulteriori dettagli, rinuncia a qualsiasi diritto

di riscatto ai sensi dell'articolo 1009 del Codice civile austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetz buch - ABGB).

Art. 41 Informazioni per gli investitori

Il mezzo di pubblicazione dell'OICVM è il sito web del LAFV Liechtensteiner Anlagefonds verband (www.lafv.li), nonché altri mezzi di comunicazione specificati nel prospetto informativo.

Tutti gli avvisi agli investitori, compresi quelli relativi alle modifiche del contratto fiduciario e all'Allegato A "OICVM in sintesi", sono pubblicati sul sito web del LAFV Liechtensteiner Anlagefonds verband (www.lafv.li) in qualità di organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati specificati nel prospetto.

Il valore patrimoniale netto e il prezzo di emissione e di rimborso delle quote dell'OICVM o delle sue classi di quote saranno pubblicati ogni giorno di valutazione nel suddetto organo di pubblicazione dell'OICVM, nonché su altri mezzi di comunicazione e supporti di dati permanenti (lettera, fax, e-mail o simili) specificati nel prospetto.

La relazione annuale sottoposta a revisione contabile e la relazione semestrale, che non deve essere sottoposta a revisione, sono messe a disposizione degli investitori gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione e del Depositario.

Art. 42 Relazioni

La Società di gestione redige una relazione annuale certificata e una relazione semestrale per ciascun OICVM in conformità alle disposizioni di legge del Codice commerciale del Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein).

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, la Società di gestione pubblica una relazione annuale certificata in conformità alle disposizioni del Principato del Liechtenstein.

Due mesi dopo la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario, la società di gestione pubblica una relazione semestrale non certificata.

È inoltre possibile creare relazioni intermedie certificate e non certificate.

Art. 43 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'OICVM inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L'Appendice A "OICVM in sintesi" indica se il primo esercizio finanziario è un esercizio esteso o ridotto.

Art. 44 Modifiche al contratto di amministrazione fiduciaria

Il presente Accordo fiduciario può essere modificato o integrato dalla Società di gestione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

Le modifiche all'accordo fiduciario richiedono l'approvazione preventiva della FMA.

Art. 45 Prescrizione

I diritti degli investitori nei confronti della società di gestione, del liquidatore, del custode o del depositario si prescrivono cinque anni dopo il verificarsi della perdita, ma non oltre un anno dal riscatto della quota o dalla conoscenza della perdita.

Art. 46 Legge applicabile, foro competente e lingua ufficiale

L'OICVM è soggetto alla legge del Liechtenstein. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra gli investitori, la Società di gestione e il Depositario è Vaduz.

Tuttavia, la Società di gestione e/o il Depositario possono assoggettare se stessi e l'OICVM alla giurisdizione dei paesi in cui le quote sono offerte e vendute in relazione ai reclami degli investitori di tali paesi.

La lingua legalmente vincolante per questo contratto fiduciario è il tedesco.

Art. 47 Generale

Per tutti gli altri aspetti si fa riferimento alle disposizioni della UCITSG, alle disposizioni dell'ABGB, alle disposizioni del Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) in materia di amministrazione fiduciaria collettiva e alle disposizioni generali del PGR e successive modifiche.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente accordo fiduciario entra in vigore il 28 ottobre 2024.

Schaan/Vaduz, 25 ottobre 2024

La società di gestione:

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft, Schaan

Il depositario:

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

Appendice A: Gli OICVM in sintesi

Il contratto fiduciario e il presente Allegato A "Gli OICVM in sintesi" costituiscono un'unità essenziale e si completano a vicenda.

Guadagno Alpha Equity Fund

A. L'OICVM in sintesi

Dati e informazioni anagrafiche dell'OICVM e delle sue classi di quote			
	Classi di quote dell'OICVM		
Classi di azioni ¹	EUR-P	EUR-I	EUR-I2
Numero ISIN	LI1327759471	LI1327759489	LI1359900142
Numero di sicurezza	132.775.947	132.775.948	135.990.014
Adatto come fondo target UCITS	Sì	Sì	Sì
Classificazione SFDR	Articolo 6		
Durata dell'OICVM	indeterminato		
Elenco	no		
Valuta di contabilizzazione dell'OICVM	Euro (EUR)		
Valuta di riferimento delle classi di unità	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Investimento minimo	nessuno	125'000.-- EUR	5 milioni di euro.
Prezzo iniziale di emissione	1'000.-- EUR	1'000.-- EUR	1'000.-- EUR
Primo giorno di abbonamento	aperto	aperto	aperto
Pagamento (prima data di valuta)	aperto	aperto	aperto
² Data di valutazione (T)	Da lunedì a venerdì		
Intervallo di valutazione	Giornaliero		
Data di emissione e di rimborso ³	ogni data di valutazione		
Data di valuta Data di emissione e di rimborso (T+2)	due giorni lavorativi bancari dopo il calcolo del valore patrimoniale netto (NAV)		
Data di chiusura delle operazioni sulle azioni (T)	Giorno di valutazione entro le ore 16.00 (CET)		
Denominazione	tre cifre decimali		
Cartolarizzazione	contabilizzazione / nessuna emissione di certificati		
Chiusura dell'esercizio finanziario	al 31 dicembre in ogni caso		
Fine del primo esercizio finanziario	31 dicembre 20**		
Utilizzo dell'utile	Accumulare		

¹ I rischi valutari delle classi di valuta emesse in CHF ed EUR possono essere coperti totalmente o parzialmente.

² Se la data di valutazione cade in un giorno festivo nel Liechtenstein, la data di valutazione sarà spostata al giorno lavorativo bancario successivo nel Liechtenstein.

³ La data di emissione e di rimborso è il 31 dicembre. Questo giorno di valutazione è decisivo per la relazione annuale dell'OICVM.

Costi a carico degli investitori

	Classi di quote dell'OICVM		
Classi di azioni	EUR-P	EUR-I	EUR-I2
Max. Premio di emissione	5%	5%	5%
Max. Sconto di riscatto	nessuno	nessuno	nessuno
Commissione di conversione in caso di passaggio da una classe di quote a un'altra classe di quote	nessuno	nessuno	nessuno

Costi imputati alle attività dell'OICVM^{4,5}

	Classi di quote dell'OICVM		
Classi di azioni	EUR-P	EUR-I	EUR-I2
Max. Commissioni per le decisioni di investimento, la gestione del rischio e la distribuzione ^{4,6}	2% annuo.	1,50% annuo.	0,90% p.a.
Max. Costo per l'amministrazione ⁴	0,20% annuo o minimo CHF 40'000.-- annui. più CHF 5.000 p.a. per classe di quote a partire dalla 2ª classe di quote		
Massimo. Commissione del depositario ⁴	0,15% p.a. o min. CHF 15'000.-- p.a. più CHF 2.000 p.a. per classe di quote a partire dalla 4ª classe di quote e una commissione di servizio di 420 franchi svizzeri a trimestre		
Commissione di performance	20%	15%	10%
Tasso di riferimento (hurdle rate)	nessuno	nessuno	nessuno
Filigrana alta	Sì	Sì	Sì
Base: lancio	aperto	aperto	aperto

Utilizzo di parametri di riferimento

	Classi di quote dell'OICVM		
Classi di azioni	EUR-P	EUR-I	EUR-I2
Benchmark	L'OICVM non utilizza un benchmark.		

B. Trasferimento di compiti

a) Gestore delle attività

Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz, agisce in qualità di gestore patrimoniale dell'OICVM.

b) Ufficio vendite

L'agente di distribuzione dell'OICVM è Osiris Asset Management AG, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz.

C. Consulente per gli investimenti

Aurum Trust & Finance SA, Via Pioda 5, CH-6900 Lugano agisce in qualità di consulente per gli investimenti senza potere decisionale per l'OICVM.

⁴ Più tasse e altri costi e commissioni: Costi di transazione e spese sostenute dalla Società di gestione e dal Depositario nello svolgimento delle loro funzioni. I dettagli sono riportati nel prospetto informativo alle sezioni 10 (Normativa fiscale) e 11.2 (Costi e commissioni a carico dell'OICVM).

⁵ In caso di scioglimento dell'OICVM, la Società di gestione può addebitare una commissione di liquidazione fino a 10.000 franchi svizzeri a suo favore.

⁶ più IVA, se applicabile

D. Depositario

La funzione di depositario dell'OICVM è esercitata dalla Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz.

E. Revisore dei conti

Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan, è stata nominata revisore dei conti dell'OICVM.

F. Principi di investimento del comparto OICVM

Le seguenti disposizioni disciplinano i principi d'investimento specifici del fondo **Gain Alpha Equity Fund**.

a) Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di **Gain Alpha Equity Fund** è principalmente quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in titoli e altri investimenti come descritto di seguito, in conformità al principio della ripartizione del rischio. Si tratta di un OICVM a gestione attiva senza riferimento a un benchmark. Nella misura in cui non sono specificati principi d'investimento diversi per l'OICVM nella sezione F del presente allegato, si applica la sezione V del contratto di amministrazione fiduciaria "Principi e restrizioni generali d'investimento". **Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.**

L'OICVM investe il proprio patrimonio **prevalentemente (almeno il 51%) in titoli di partecipazione e diritti di partecipazione** (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine ecc.) di società **di tutto il mondo** che sono negoziate in una borsa valori o in un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.

La selezione degli investimenti di questo OICVM combina **tecniche avanzate basate sull'intelligenza artificiale con** i metodi comprovati dell'analisi fondamentale tradizionale. Questa combinazione innovativa consente al gestore patrimoniale di ottenere intuizioni di mercato beneficiando della precisione computazionale dell'intelligenza artificiale e della profonda conoscenza del mercato e dell'esperienza dell'analisi fondamentale. L'approccio sofisticato e guidato dai dati che ne deriva consente al gestore patrimoniale di applicare una filosofia d'investimento tecnologicamente avanzata e informata.

Si noti che la selezione delle società è indipendente dalla loro capitalizzazione di mercato. Ciò significa che si possono acquistare azioni di società a bassa capitalizzazione di mercato (small cap) e azioni di società a media capitalizzazione di mercato (mid cap), nonché azioni di società importanti, grandi e conosciute a livello internazionale (blue chip).

L'OICVM può investire un massimo del 10% delle proprie attività in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo comparabili a un OICVM. In base al loro prospetto o ai documenti costitutivi, questi altri organismi di investimento collettivo possono investire un massimo del 10% delle loro attività in quote di un altro OICVM o di un altro organismo di investimento collettivo comparabile.

L'OICVM è inoltre autorizzato a investire in altri investimenti consentiti nell'ambito dei limiti d'investimento stabiliti nella Sezione V del contratto fiduciario "Principi generali e restrizioni d'investimento". In particolare, l'OICVM è autorizzato a investire in strumenti finanziari [ad esempio Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), certificati e strumenti finanziari derivati] che sono garantiti da altre attività o sono legati alla performance di altre attività (ad esempio metalli preziosi, materie prime, indici immobiliari, indici di hedge fund riconosciuti e sufficientemente diversificati), a condizione che questi strumenti finanziari siano

negoziati su un mercato regolamentato aperto al pubblico e che sia esclusa la consegna fisica di queste altre attività.

L'OICVM può detenere fino al 49% del proprio patrimonio netto in depositi a vista o in depositi richiamabili con una durata massima di dodici mesi. In casi eccezionali, tali depositi possono superare temporaneamente il 49% se e nella misura in cui ciò sia ritenuto nell'interesse dei detentori di quote.

L'OICVM non è soggetto ad alcuna restrizione di allocazione valutaria. La percentuale delle attività dell'OICVM investite in titoli non denominati in dollari USA varierà a seconda della situazione di mercato. Al fine di ridurre al minimo il rischio di cambio, le attività non denominate nella valuta di conto dell'OICVM possono essere coperte temporaneamente o permanentemente.

Ai fini di una gestione efficiente, l'OICVM può utilizzare strumenti finanziari derivati su titoli, indici azionari e obbligazionari, valute e fondi negoziati in borsa, nonché operazioni di cambio a termine e swap a fini di copertura e investimento. Inoltre, l'OICVM è autorizzato a gestire la **volatilità** di titoli, indici, tassi d'interesse, valute, ecc. mediante fondi negoziati in borsa (ETF), exchange-traded notes (ETN) e strumenti finanziari derivati. Inoltre, l'OICVM è autorizzato a utilizzare i contratti a termine non consegnabili (NDF) a fini di copertura e investimento. I contratti a termine non consegnabili (NDF) sono contratti a termine su valuta che possono essere utilizzati per assumere un'esposizione valutaria tra una valuta liberamente convertibile (solitamente USD o EUR) e una valuta non liberamente convertibile.

Gli investimenti sottostanti a questo OICVM (prodotto finanziario) non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Non è possibile garantire il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento. Di conseguenza, il valore delle quote e il loro reddito possono aumentare o diminuire.

È necessario osservare i rischi specifici del fondo di cui alla sezione G del presente allegato e i rischi generali di cui alla sezione 7.2 del prospetto informativo.

b) Fattura -/valuta di riferimento

La valuta contabile dell'OICVM e la valuta di riferimento per ogni classe di quote sono indicate nella sezione A del presente allegato "Panoramica sugli OICVM".

La valuta contabile è la valuta in cui viene tenuta la contabilità dell'OICVM. La valuta di riferimento è la valuta in cui vengono calcolati la performance e il valore patrimoniale netto delle classi di quote. Gli investimenti vengono effettuati nelle valute più adatte alla performance dell'OICVM.

c) Profilo dell'investitore tipo

Il Comparto **Gain Alpha Equity Fund** è adatto a investitori con un'ottica di investimento a lungo termine che desiderano investire in un portafoglio globale ampiamente diversificato di titoli e diritti azionari.

G. Rischi e profili di rischio dell'OICVM

a) Rischi specifici del fondo

La performance delle quote dipende dalla politica di investimento e dalla performance di mercato dei singoli investimenti dell'OICVM e non può essere determinata in anticipo. In questo contesto, si noti che il valore delle quote può aumentare o diminuire in qualsiasi momento rispetto al prezzo di emissione. Non è possibile garantire che l'investitore riceva il capitale investito.

Poiché il patrimonio di **Gain Alpha Equity Fund** è investito prevalentemente in titoli azionari e diritti, questo tipo di investimento è soggetto al rischio di mercato e di emittente, che può avere un impatto negativo sul patrimonio netto. Possono inoltre manifestarsi altri rischi, quali il rischio valutario e il rischio di tasso d'interesse.

L'uso di strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura può comportare un aumento dei rischi. Inoltre, l'OICVM è autorizzato a gestire la volatilità di titoli, indici, tassi d'interesse, valute, ecc. mediante fondi negoziati in borsa (ETF), note negoziate in borsa (ETN) e strumenti finanziari derivati, che possono avere un impatto sulla performance dell'OICVM. Il rischio associato agli strumenti finanziari derivati non può superare il 100% del patrimonio netto del fondo. Il rischio totale non può superare il 200% del patrimonio netto del fondo. Nel caso di prestiti consentiti dalla Legge OICVM, il rischio totale non può superare il 210% del patrimonio netto del fondo. La società di gestione utilizza il metodo degli impegni modificati come metodo di calcolo riconosciuto ai fini della gestione del rischio.

A causa del possibile investimento in strumenti finanziari [ad esempio Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), certificati e strumenti finanziari derivati] che sono garantiti da altre attività o sono legati alla performance di altre attività (ad esempio metalli preziosi, materie prime, indici immobiliari, indici di hedge fund riconosciuti e sufficientemente diversificati), questo fondo è soggetto a una serie di rischi specifici aggiuntivi, elencati di seguito. Si noti che l'elenco è esemplificativo e non esaustivo:

Investimenti in indici di hedge fund

Oltre ai rischi associati alle forme di investimento tradizionali (rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in indici di hedge fund sono associati a una serie di rischi specifici, elencati di seguito. Gli hedge fund su cui si basa il rispettivo indice e le loro strategie sono caratterizzati soprattutto dal fatto che la loro strategia di investimento può includere la vendita allo scoperto di titoli e che è possibile ottenere un effetto leva attraverso il prestito di fondi e l'uso di derivati.

L'effetto leva significa che il valore delle attività di un fondo aumenta più rapidamente se le plusvalenze degli investimenti acquisiti con l'aiuto di capitale preso a prestito sono superiori ai costi associati, ossia gli interessi sui fondi presi a prestito e i premi sugli strumenti derivati utilizzati. Tuttavia, se i prezzi scendono, questo effetto è compensato da una diminuzione altrettanto rapida del patrimonio del fondo. In casi estremi, l'uso di strumenti derivati e in particolare le vendite allo scoperto possono portare a una perdita totale del valore.

La maggior parte degli hedge fund su cui si basa il rispettivo indice viene lanciata in Paesi in cui il quadro giuridico e, in particolare, la supervisione normativa non esistono o non corrispondono al livello dei Paesi dell'Europa occidentale e dei Paesi comparabili. Il successo degli hedge fund dipende in larga misura dalle competenze dei gestori e dalle infrastrutture disponibili.

Investimenti in strumenti finanziari garantiti da altre attività (ad esempio, metalli preziosi, materie prime, commodity) o legati alla performance di altre attività.

Oltre ai rischi associati alle forme di investimento tradizionali (rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in metalli preziosi, commodity e materie prime possono comportare maggiori fluttuazioni di prezzo rispetto agli investimenti tradizionali. Tuttavia, come integrazione di un portafoglio di ampio respiro, gli investimenti in materie prime e materiali grezzi sono generalmente caratterizzati da una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali.

b) Rischi generali

Oltre ai rischi specifici del fondo, gli investimenti dell'OICVM possono essere soggetti a rischi generali. Un elenco esemplare ma non esaustivo è riportato nella sezione 7.2 del prospetto informativo.

H. Costi rimborsati dall'OICVM

Una panoramica dei costi rimborsati dall'OICVM è contenuta nella tabella "Dati e informazioni principali sull'OICVM e sulle sue classi di quote" nella sezione A del presente Allegato A "OICVM in sintesi".

I. Commissione di performance

Inoltre, la Società di gestione è autorizzata a ricevere una remunerazione legata alla performance ("commissione di performance"), in conformità all'Allegato A "OICVM in sintesi", pari alla crescita del valore delle quote della classe di quote corrispondente, rettificata per eventuali distribuzioni o misure di capitale. Il modello high watermark viene utilizzato come modello di calcolo per la commissione di performance, come descritto di seguito:

La commissione di performance viene calcolata e maturata a ogni data di valutazione sulla base del numero di quote in circolazione della classe di quote corrispondente, a condizione che il prezzo delle quote della classe di quote corrispondente sia superiore al livello massimo.

La commissione di performance maturata viene pagata trimestralmente (marzo, giugno, settembre e dicembre) in via posticipata. Il periodo di riferimento per l'high-water mark corrisponde all'intero ciclo di vita dell'OICVM.

Come base di calcolo viene utilizzato il principio dell'high watermark. Se l'OICVM o la classe di quote corrispondente registra una perdita di valore, la commissione di performance viene addebitata nuovamente solo quando il prezzo delle quote della classe di quote corrispondente, rettificato per eventuali distribuzioni o misure di capitale dopo la deduzione di tutti i costi, raggiunge un nuovo massimo (high watermark). Si tratta di un high watermark di tutti i tempi (principio dell'all-time high = high watermark).

Un esempio schematico di calcolo è contenuto nella sezione J "Esempio di calcolo della commissione di performance".

Schaan/Vaduz, 25 ottobre 2024

La società di gestione:

IFM Independent Fund Management Aktiengesellschaft, Schaan

Il depositario:

Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

J. Esempio di calcolo della commissione di performance

I seguenti esempi descrivono schematicamente il calcolo della commissione di performance a livello della rispettiva classe di unità monetaria. (Questo vale anche per la commissione di performance del 15% per le classi -I- e del 10% per le classi I2).

Commissione di performance	20%
Tasso di riferimento (hurdle rate)	No
Filigrana alta	Sì

Data di valutazione	NAV Inizio	Alto Filig- rana	NAV prima Tassa di perfezio- namento ⁷	Tassa di perfezi- onamento	cum. Tassa di perfezi- onamento	NAV secondo Tassa di perfezi- onamento
Anno 1						
Giorno 1	100.00	100.00	110.00	2.00	2.00	108.00
Giorno 2	108.00	110.00	120.00	2.00	4.00	118.00
Giorno 3	118.00	120.00	140.00	4.00	8.00	136.00
Giorno 4	138.00	140.00	105.00	0.00	8.00	105.00
Giorno 5	105.00	140.00	100.00	0.00	8.00	100.00
Giorno 260	100.00	140.00	95.00	0.00	8.00	95.00
Anno 2						
Giorno 1	95.00	140.00	97.00	0.00	0.00	97.00
Giorno 2	97.00	140.00	102.00	0.00	0.00	102.00
Giorno 3	102.00	140.00	112.00	0.00	0.00	112.00
Giorno 4	112.00	140.00	120.00	0.00	0.00	120.00
Giorno 5	120.00	140.00	113.00	0.00	0.00	113.00
Giorno 260	113.00	140.00	109.00	0.00	0.00	109.00
Anno 3						
Giorno 1	109.00	140.00	133.00	0.00	0.00	133.00
Giorno 2	133.00	140.00	135.00	0.00	0.00	135.00
Giorno 3	135.00	140.00	144.00	0.80	0.80	143.20
Giorno 4	143.20	144.00	148.00	0.80	1.60	147.40
Giorno 5	147.20	148.00	141.00	0.00	1.60	141.00
Giorno 260	141.00	148.00	139.00	0.00	1.60	139.00

Nell'**anno 1** è stata addebitata una commissione di performance anche se la performance della classe di quote corrispondente è stata negativa nell'anno. La commissione di performance viene calcolata a ogni data di valutazione, maturata e generalmente addebitata alla fine del trimestre.

Nell'**anno 2** non è stata addebitata alcuna commissione di performance, in quanto è stato applicato il principio dell'high water-mark. La commissione di performance verrà nuovamente addebitata solo quando il valore unitario della classe di quote corrispondente raggiungerà un valore massimo al netto di tutti i costi.

Al **terzo anno** viene applicata una commissione di performance. Essa è limitata alla differenza tra il rispettivo valore patrimoniale netto più elevato e il rispettivo high water mark attuale della classe di quote corrispondente.

La commissione di performance maturata viene pagata trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre) in via posticipata (periodo di liquidazione). Il periodo di liquidazione può essere ridotto in caso di fusione o scioglimento dell'OICVM. Il periodo di riferimento per l'high-water mark corrisponde all'intero ciclo di vita dell'OICVM.

Si noti che una commissione di performance può essere addebitata sulle plusvalenze non realizzate, anche se le plusvalenze non realizzate potrebbero non essere mai realizzate.

⁷ Il NAV prima della commissione di performance comprende tutti i differimenti in corso, compresi gli accantonamenti della commissione di performance del periodo precedente.

Appendice B: Informazioni specifiche per i singoli paesi di vendita

Informazioni per gli investitori qualificati in Svizzera

Questo fondo (investimento collettivo di capitale) può essere offerto in Svizzera solo a **investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol)**.

1. Rappresentante

Il rappresentante in Svizzera è LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurigo.

2. Agente pagatore

L'agente pagatore in Svizzera è Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurigo.

3. Posizione dei documenti rilevanti

Il prospetto, il contratto fiduciario, i documenti contenenti le informazioni chiave (PRIIP-KID) e le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e l'agente pagatore in Svizzera.

4. Pagamento di retrocessioni e sconti

4.1 Retrocessioni

La Società di gestione e i suoi agenti, nonché il Depositario, possono pagare retrocessioni per coprire la distribuzione e l'intermediazione delle quote del fondo in Svizzera o dalla Svizzera. In particolare, è considerata attività di distribuzione e intermediazione qualsiasi attività volta a promuovere la distribuzione o l'intermediazione delle quote del fondo, come l'organizzazione di road show, la partecipazione a eventi e fiere, la produzione di materiale pubblicitario, la formazione del personale di vendita, ecc.

Le retrocessioni non sono considerate sconti, anche se alla fine vengono trasferite agli investitori in tutto o in parte.

La divulgazione del ricevimento di retrocessioni è disciplinata dalle relative disposizioni della FinSA.

4.2 Sconti

La Società di gestione e i suoi agenti autorizzati possono versare sconti direttamente agli investitori su richiesta in Svizzera. I rimborsi servono a ridurre le commissioni e/o i costi sostenuti dagli investitori interessati. I rimborsi sono consentiti a condizione che

- ◆ sono pagati con le commissioni della società di gestione e quindi non rappresentano un onere aggiuntivo per il patrimonio del fondo;
- ◆ essere concessi sulla base di criteri oggettivi;
- ◆ a tutti gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi e che richiedono sconti viene concesso lo stesso importo alle stesse condizioni temporali.

I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte della società di gestione sono i seguenti:

- ◆ Il volume sottoscritto dall'investitore o il volume totale detenuto dall'investitore nell'organismo di investimento collettivo o, se del caso, nella gamma di prodotti del promotore;
- ◆ l'importo delle commissioni generate dall'investitore;
- ◆ il comportamento di investimento dell'investitore (ad esempio, la durata prevista dell'investimento);

Su richiesta dell'investitore, la società di gestione renderà noto gratuitamente l'importo corrispondente degli sconti.

5. Luogo di adempimento e giurisdizione

Per le quote offerte in Svizzera, il luogo di adempimento è la sede legale del rappresentante. Il foro competente è la sede legale del rappresentante o la sede o il domicilio dell'investitore.

Informazioni per gli investitori in Germania

La società ha notificato l'intenzione di distribuire azioni nella Repubblica Federale di Germania ed è stata autorizzata a farlo dal completamento della procedura di notifica.

Istituzione ai sensi del § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Strada di campagna 30
Casella postale 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Le richieste di sottoscrizione, pagamento, rimborso e conversione delle quote vengono elaborate in conformità ai documenti di vendita.

Gli investitori saranno informati dall'istituto sulle modalità di esecuzione dei suddetti ordini e sulle modalità di pagamento dei proventi dei rimborsi.

IFM Independent Fund Management AG ha stabilito procedure e preso accordi in merito all'esercizio e alla salvaguardia dei diritti degli investitori in conformità all'articolo 15 della Direttiva 2009/65/CE. L'organizzazione facilita l'accesso nell'ambito di questa legge e gli investitori possono ottenere informazioni al riguardo dall'organizzazione.

Il prospetto di vendita, i documenti contenenti le informazioni chiave, il contratto fiduciario dell'OICVM UE e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo presso l'istituto o in formato elettronico sul sito www.ifm.li o presso il depositario del Liechtenstein.

Anche i prezzi di emissione, di rimborso e di cambio, nonché altre informazioni e documenti da pubblicare nel Principato del Liechtenstein (ad esempio i contratti e le leggi pertinenti) sono disponibili gratuitamente presso l'istituto.

L'ente fornisce agli investitori informazioni rilevanti sui compiti che l'ente svolge su un supporto durevole.

L'organizzazione funge anche da punto di contatto per le comunicazioni con la BaFin.

Pubblicazioni

I prezzi di emissione, rimborso e conversione sono pubblicati su www.fundinfo.com. Altre informazioni per gli investitori sono pubblicate su www.fundinfo.com.

Nei casi seguenti, gli investitori saranno informati tramite un supporto durevole ai sensi dell'art. 167 KAGB in lingua tedesca e generalmente in forma elettronica:

- Sospensione del rimborso delle quote dell'OICVM UE,
- Cessazione della gestione dell'OICVM UE o della sua liquidazione,
- Modifiche alle condizioni di investimento non compatibili con i precedenti principi di investimento o modifiche ai diritti sostanziali degli investitori che danneggiano gli investitori o modifiche che danneggiano gli investitori che influiscono sulla remunerazione e sul rimborso delle spese che possono essere ritirate dal fondo di investimento, compresi i retroscena delle modifiche e i diritti degli investitori in modo comprensibile; deve essere indicato dove e come è possibile ottenere ulteriori informazioni al riguardo,
- la fusione di OICVM UE sotto forma di informazioni sulla fusione da redigere ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2009/65/CE, e
- la conversione di un OICVM UE in un fondo feeder o le modifiche a un fondo master sotto forma di informazioni da redigere ai sensi dell'articolo 64 della direttiva 2009/65/CE.

Informazioni per gli investitori qualificati in Italia

L'OICVM è autorizzato in Italia esclusivamente per la distribuzione a **investitori qualificati**.

Appendice C: Informazioni di carattere normativo

Conflitti di interesse

I seguenti conflitti di interesse possono sorgere con l'OICVM:

Gli interessi dell'investitore possono essere in conflitto con i seguenti interessi:

- ◆ gli interessi della società di gestione e delle società e persone ad essa strettamente associate
- ◆ Interessi della società di gestione e dei suoi clienti
- ◆ interessi della società di gestione e dei suoi investitori
- ◆ Interessi dei vari investitori nella società di gestione
- ◆ Interessi di un investitore e di un fondo
- ◆ Interessi di due fondi
- ◆ Interessi dei dipendenti della società di gestione

Le circostanze o le relazioni che possono dare origine a conflitti di interesse includono in particolare

- ◆ Sistemi di incentivazione per i dipendenti
- ◆ Transazioni dei dipendenti
- ◆ Riallocazioni nell'OICVM
- ◆ Presentazione positiva della performance del fondo
- ◆ Operazioni tra la società di gestione e i fondi o i singoli portafogli da essa gestiti
- ◆ Operazioni tra fondi e/o singoli portafogli gestiti dalla società di gestione
- ◆ Aggregazione di più ordini (i cosiddetti "block trades")
- ◆ Messa in funzione di società e persone strettamente associate
- ◆ Impianti singoli di dimensioni considerevoli
- ◆ Elevata frequenza di rotazione degli asset (il cosiddetto "frequent trading")
- ◆ Determinazione dell'ora limite
- ◆ Sospensione del rimborso delle azioni
- ◆ Assegnazione dell'IPO
- ◆ Greenwashing

Per affrontare i conflitti di interesse, la Società di gestione attua le seguenti misure organizzative e amministrative per evitare e, se necessario, risolvere, identificare, prevenire, risolvere, monitorare e divulgare i conflitti di interesse:

- ◆ Esistenza di un dipartimento di compliance che controlla l'osservanza di leggi e regolamenti e al quale devono essere segnalati i conflitti di interesse.
- ◆ Obblighi di divulgazione
- ◆ Misure organizzative come
 - Assegnazione di responsabilità per prevenire influenze improprie
 - Regole di comportamento per i dipendenti in relazione alle transazioni dei dipendenti
 - Regole di condotta relative all'accettazione e alla concessione di doni, inviti, altri benefici e donazioni.
 - Divieto di insider trading
 - Divieto di corsa frontale e parallela
- ◆ Definizione di una politica e di una prassi di remunerazione
- ◆ Principi per la considerazione degli interessi dei clienti
- ◆ Principi per il monitoraggio delle linee guida d'investimento concordate
- ◆ Principi per l'esecuzione delle decisioni di trading (Best Execution Policy),
- ◆ Principi di suddivisione delle esecuzioni parziali
- ◆ Impostazione dei tempi di accettazione degli ordini (cut-off times)

Trattamento dei reclami

Gli investitori hanno il diritto di presentare gratuitamente alla Società di gestione, per iscritto o verbalmente, reclami sulla Società di gestione o sui suoi dipendenti, reclami relativi ai fondi gestiti dalla Società di gestione, nonché le loro preoccupazioni, i loro desideri e le loro esigenze.

La politica dei reclami della Società di gestione e la procedura per la gestione dei reclami degli investitori sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di gestione all'indirizzo www.ifm.li.

Principi della politica di voto alle Assemblee Generali Annuali

La Società di gestione esercita i diritti degli azionisti e dei creditori associati agli investimenti del patrimonio del fondo in gestione in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.

Per le singole operazioni, la Società di gestione è libera di decidere se esercitare direttamente i diritti degli azionisti e dei creditori per il rispettivo patrimonio del fondo o se delegare l'esercizio alla Banca depositaria o a terzi o se rinunciare all'esercizio.

In assenza di istruzioni esplicite da parte della società di gestione, il rispettivo depositario è autorizzato, ma non obbligato, a esercitare i diritti derivanti dagli investimenti in qualità di azionista, comproprietario, ecc.

Nel caso di operazioni che influenzano in modo significativo gli interessi degli investitori, la società di gestione deve esercitare direttamente il diritto di voto o impartire istruzioni esplicite.

I diritti di voto vengono esercitati attivamente soprattutto nei casi in cui vi sia una necessità chiaramente identificata di proteggere gli interessi degli investitori. I diritti di voto devono essere esercitati solo se vengono toccati interessi a lungo termine. Se le posizioni azionarie interessate non rappresentano una quota significativa della capitalizzazione di mercato, non vengono toccati gli interessi a lungo termine.

La Società di gestione mira a prevenire i conflitti di interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto o a risolverli o regolarli nell'interesse degli investitori.

Nell'esercizio dei diritti di voto, la Società di gestione terrà conto degli interessi degli investitori delle attività dell'OICVM, nonché del requisito che l'esercizio dei diritti di voto sia in linea con gli obiettivi della politica di investimento delle attività in questione.

La politica sui diritti di voto della Società di gestione (strategie per l'esercizio dei diritti di voto e dei creditori, misure, dettagli per evitare i conflitti di interesse, ecc.) può essere consultata gratuitamente sul sito web della Società di gestione all'indirizzo www.ifm.li.

Esecuzione ottimale delle decisioni di trading

La Società di gestione deve agire nel miglior interesse dei fondi che gestisce quando esegue decisioni di trading per loro conto nella gestione dei propri portafogli.

La Società di gestione deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i fondi (best execution), tenendo conto del prezzo, dei costi, della velocità di esecuzione, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione, del tipo di ordine e di altri aspetti rilevanti per l'esecuzione dell'ordine.

Nella misura in cui i gestori patrimoniali sono autorizzati a eseguire transazioni, saranno contrattualmente vincolati ad applicare i principi di best execution pertinenti, a meno che non siano già soggetti alle leggi e ai regolamenti in materia di best execution.

I principi per l'esecuzione delle decisioni di negoziazione (Best Execution Policy) sono a disposizione degli investitori sul sito web della Società di gestione all'indirizzo www.ifm.li.

Principi e pratiche di remunerazione

IFM Independent Fund Management AG ("IFM") è soggetta ai requisiti normativi applicabili alle società di gestione ai sensi della Legge su taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITSG) e a quelli applicabili ai gestori di fondi di investimento alternativi ai sensi della Legge sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMG) per quanto riguarda l'organizzazione dei principi e delle pratiche retributive. L'IFM ha definito la struttura dettagliata in una direttiva interna sulla politica e la prassi retributiva, il cui obiettivo è garantire un sistema retributivo sostenibile evitando falsi incentivi ad assumere rischi eccessivi. I principi e le prassi retributive dell'IFM sono rivisti almeno una volta all'anno dai membri del Consiglio di amministrazione per assicurarne l'adeguatezza e la conformità a tutti i requisiti di legge. Comprendono elementi di remunerazione fissi e variabili (legati ai risultati).

L'IFM ha stabilito una politica retributiva compatibile con la sua attività e con la sua politica di rischio. In particolare, non ci sono incentivi ad assumere rischi eccessivi. La retribuzione per l'attuazione e la realizzazione della strategia di sostenibilità è inclusa nella componente fissa dello stipendio del responsabile della sostenibilità. Nel calcolo della retribuzione legata ai risultati si tiene conto del risultato complessivo dell'IFM e/o della performance personale del dipendente interessato e del suo dipartimento. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito della valutazione della performance personale si concentra in particolare sullo sviluppo sostenibile del business e sulla protezione dell'azienda da rischi eccessivi. Gli elementi della retribuzione variabile non sono legati alla performance dei fondi gestiti dall'IFM. Sono consentiti benefici volontari del datore di lavoro in natura o non monetari.

La definizione di intervalli per la retribuzione totale garantisce inoltre che non vi sia una dipendenza significativa dalla retribuzione variabile e che vi sia un rapporto adeguato tra retribuzione variabile e fissa. L'importo della componente fissa della retribuzione è concepito in modo tale che un dipendente possa coprire le proprie spese di sostentamento con la componente fissa della retribuzione in modo isolato in caso di impiego al 100% (tenendo conto degli stipendi in linea con il mercato). I membri del Comitato esecutivo e il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno l'ultima parola sull'assegnazione della retribuzione variabile. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è responsabile della revisione dei principi e delle prassi retributive.

Regole speciali si applicano ai membri del Comitato esecutivo dell'IFM e ai dipendenti le cui attività hanno un'influenza significativa sul profilo di rischio complessivo dell'IFM e dei fondi che gestisce (risk taker). I dipendenti che possono esercitare un'influenza decisiva sul rischio e sulla politica commerciale dell'IFM sono stati identificati come risk taker. La retribuzione variabile per questi risk taker è corrisposta in via posticipata su più anni. È obbligatorio che almeno il 40% della retribuzione variabile sia differito su un periodo di almeno tre anni. La parte della remunerazione differita è basata sul rischio durante questo periodo. La remunerazione variabile, compresa la parte differita, viene erogata o servita solo se è accettabile alla luce della situazione finanziaria complessiva di IFM e giustificata sulla base della performance del dipartimento e della persona interessata. Una performance finanziaria debole o negativa dell'IFM porta generalmente a una riduzione significativa della retribuzione totale, tenendo conto sia delle retribuzioni in corso sia delle riduzioni dei pagamenti degli importi precedentemente maturati.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8